



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

## Corso di Laurea magistrale in Economia e Finanza

Tesi di Laurea

—  
Ca' Foscari  
Dorsoduro 3246  
30123 Venezia

# Le banche cooperative: spunti di riflessione nel confronto tra l'ordinamento tedesco e quello italiano.

### **Relatore**

Ch. Prof. Alberto Urbani

### **Correlatore**

Ch. Prof. Giuliana Martina

### **Laureanda**

Mariachiara Tiozzo

Matricola 816230

### **Anno Accademico**

2011 / 2012



# INDICE

INTRODUZIONE .....	p.	1
--------------------	----	---

## CAPITOLO PRIMO

### LE BANCHE COOPERATIVE NEL SISTEMA TEDESCO

1. Definizione di banca. ....	p.	5
2. Forma giuridica e tipologie bancarie. ....	»	15
2.1. <i>Kreditbanken</i> . ....	»	22
2.2. <i>Sparkassen</i> . ....	»	25
3. La tipologia delle banche cooperative. ....	»	31

## CAPITOLO SECONDO

### DEFINIZIONE E LIMITAZIONI LEGISLATIVE

#### DELL'OPERATIVITA' BANCARIA

1. L'universalità dell'attività bancaria. ....	p.	37
2. Caratteri distintivi dell'operatività delle banche cooperative. ....	»	47
2.1. Lo scopo mutualistico. ....	»	48
2.2. Il localismo. ....	»	54
3. Operatività e scopo mutualistico: i due ordinamenti a confronto. ....	»	58

## CAPITOLO TERZO

### LA STRUTTURA DEMOCRATICA

1.	Il socio. ....	p.	71
2.	Il principio della “porta aperta”. ....	»	80
3.	Il limite al possesso azionario. ....	»	84
4.	Il diritto di voto e la regola del voto capitarario. ....	»	87
5.	Strumenti di <i>enforcement</i> del principio di democrazia. ....	»	90

## CAPITOLO QUARTO

### SOCI E ORGANI SOCIALI

1.	Organizzazione interna. ....	p.	97
1.1.	<i>Generalversammlung/Vertreterversammlung</i> . ....	»	101
1.2.	<i>Vorstand</i> . ....	»	104
1.3.	<i>Aufsichtsrat</i> . ....	»	108
1.4.	Altri organi. ....	»	112
2.	<i>Selbstorganschaft</i> . ....	»	114
2.1.	Requisiti. ....	»	121
2.2.	Conflitto di interessi. ....	»	123

## APPENDICE

### ALCUNI DATI PER IL CONFRONTO

1.	La dimensioni dei sistemi bancari. ....	p.	127
2.	La struttura dei sistemi. ....	»	132
3.	Le banche cooperative. ....	»	136

CONCLUSIONE	.....	p.	139
-------------	-------	----	-----

BIBLIOGRAFIA	.....	»	145
--------------	-------	---	-----

## ABBREVIAZIONI

eG	<i>eingetragene Genossenschaft</i> (Cooperativa registrata)
AG	<i>Aktiengesellschaft</i> (Società per azioni)
AktG	<i>Aktiengesetz</i> (Legge sulle società per azioni)
BaFin	<i>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</i> (Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari)
BauSparkG	<i>Bausparkkassengesetz o Gesetz über Bausparkassen</i> (Legge sugli istituti di credito immobiliare)
BGB	<i>Bürgerliches Gesetzbuch</i> (Codice Civile)
DepotG	<i>Depotgesetz o Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von Wertpapieren</i> (Legge sulla custodia e l'acquisto di titoli)
DrittelbG	<i>Drittelbeteiligungsgesetz o Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat</i> (Legge sulla partecipazione dei dipendenti al <i>Aufsichtsrat</i> )
FinDAG	<i>Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz o Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</i> (Legge di vigilanza sui servizi finanziari)

## ABBREVIAZIONI

GenG	<i>Genossenschaftengesetz o Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften</i> (Legge sulle società cooperative)
GG	<i>Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland</i> (Costituzione della Repubblica Federale di Germania)
GmbH	<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i> (Società a responsabilità limitata)
KG	<i>Kommanditgesellschaft</i> (Società in accomandita semplice)
KGaA	<i>Kommanditgesellschaft auf Aktien</i> (Società in accomandita per azioni)
KWG	<i>Kreditwesengesetz o Gesetz über das Kreditwesen</i> (Legge sul sistema creditizio)
MitbestG	<i>Mitbestimmungsgesetz o Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer</i> (Legge sulla partecipazione dei lavoratori)
OHG	<i>offene Handelsgesellschaft</i> (Società in nome collettivo)
PfandBG	<i>Pfandbriefgesetz</i> (Legge sulle obbligazioni ipotecarie)
SpkG	<i>Sparkassengesetz</i> (Legge sulle casse di risparmio)
WpHG	<i>Gesetz über den Wertpapierhandel</i> (Legge sulla negoziazione in titoli)

## INTRODUZIONE

Il presente studio si prefigge lo scopo di confrontare la normativa dei modelli di banca cooperativa presenti in Italia e in Germania. In particolare, l'indagine muoverà nella direzione di capire se oggi esistano ancora le caratteristiche che originariamente contraddistinguevano le cooperative di credito dalle altre tipologie bancarie. Il modello di banca cooperativa nacque infatti nel contesto tedesco della metà del XIX secolo per consentire un nuovo metodo di crescita che permettesse lo sviluppo delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà, sia in ambito urbano che rurale. Questo era quindi un modello associativo orientato all'erogazione del credito a classi sociali che solitamente risultavano escluse dall'area di operatività del sistema bancario. In questa prospettiva, tali banche perseguivano pertanto anche lo scopo di creare una struttura durevole per mezzo della quale i soggetti che vi partecipavano potessero essere messi nella condizione di continuare ad "auto-aiutarsi", secondo il c.d. principio del *Selbsthilfe* e della *Mitgliederforderung*, cioè della promozione dei soci. A tal fine, le banche cooperative si fondavano su principi quali il *Selbstverwaltung* e il *Selbstverantwortung*, in base ai quali erano i membri stessi che ne organizzavano le condizioni interne e che risultavano responsabili per l'esistenza e, più in generale, per la vita della cooperativa stessa. Queste banche si differenziavano conseguentemente dalle altre tipologie di istituti di credito in quanto

## INTRODUZIONE

si prefiggevano finalità non coincidenti con quelle lucrative ed in quanto operavano solo con determinate categorie di soggetti, in uno specifico ambito territoriale.

Gli istituti di credito di cui si vuole trattare, distinguendosi per le predette caratteristiche dalle altre tipologie bancarie esistenti, rappresentavano pertanto un elemento di novità e originalità nel contesto europeo e, dimostrando di essere anche un'efficace soluzione imprenditoriale, vi trovarono ampia diffusione. La loro rilevanza è quindi tutt'oggi riconosciuta in ragione della loro odierna forte presenza nei sistemi bancari di molti Stati e della predisposizione di un regime normativo peculiare che mira a conservarne i caratteri tradizionali.

L'indagine che segue vuole osservare eventuali differenze tra le banche cooperative oggi operanti nel sistema bancario tedesco ed in quello italiano in merito all'effettiva presenza di quei principi che ne consentirono lo sviluppo. Infatti, nonostante le comuni origini e il processo di armonizzazione della disciplina degli intermediari bancari comunitari attuata prevalentemente con le direttive CEE n. 77/780 e 89/646, le cooperative di credito dei diversi Stati hanno seguito percorsi evolutivi differenti anche in ragione delle specifiche scelte legislative nazionali di stampo anche molto diverso. Tali autonomi spazi di manovra dei legislatori nazionali potrebbero aver portato ad un affievolimento dei predetti caratteri tradizionali. In particolare, si cercherà di indagare su quali siano le caratteristiche delle banche cooperative che al giorno d'oggi le contraddistinguono dalle altre tipologie di istituti di credito presenti nei rispettivi sistemi bancari e quali siano, se esistono, le principali differenze tra le tedesche *Kreditgenossenschaften* e le banche cooperative italiane.



## INTRODUZIONE

Per condurre tale indagine sulle effettive diversità tra le cooperative di credito dei due ordinamenti considerati, si partirà dai principi che tradizionalmente le accumulavano in ragione delle medesime origini prussiane, in particolare la mutualità e il principio del *Selbstorganschaft*.

Con riferimento alla prima di queste due ultime tematiche si procederà quindi all'osservazione delle disposizioni legislative distinguendo però tra mutualità funzionale e mutualità strutturale. Sotto il primo profilo, si cercherà quindi di verificare se il riconoscimento dello scopo mutualistico condiziona anche oggi l'operatività delle banche cooperative, limitandola sia in ragione delle specifiche attività svolte sia in ragione del territorio in cui la banca stessa opera, o se si è invece assistito ad una loro totale despecializzazione per una completa applicazione del carattere di universalità operativa oggi loro riconosciuto. Per quanto concerne invece la mutualità strutturale si osserveranno i principi che odiernamente ne contraddistinguono la c.d. struttura democratica, concentrando l'attenzione sulle disposizioni normative che attuano il principio della "porta aperta" ed il principio della parità di trattamento dei soci, la cui massima espressione è la regola del voto capitario.

Infine, si considererà l'odierna eventuale applicazione del caratteristico principio del *Selbstorganschaft*, in base al quale l'amministrazione della banca è affidata ai soci della stessa. Si delinearanno quindi inizialmente i tratti principali in merito all'organizzazione societaria, individuando gli organi che si occupano del governo societario. Successivamente si cercherà di comprendere quale relazione sussista ora tra i soci e tali organi e se si possa pertanto dire che queste banche si

## INTRODUZIONE

distanziano ancora dalle altre tipologie di istituti creditizi per l'affidamento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo esclusivamente ai soci.

## CAPITOLO PRIMO

### LE BANCHE COOPERATIVE NEL SISTEMA TEDESCO

SOMMARIO: 1. Definizione di banca. – 2. Forma giuridica e tipologie bancarie. – 2.1. *Kreditbanken*. – 2.2. *Sprakassen*. – 3. La tipologia delle banche cooperative.

#### 1. Definizione di banca.

Nonostante il processo di armonizzazione della disciplina degli intermediari bancari comunitari, iniziato con la direttiva CEE n. 77/780 del 12 dicembre 1977, il sistema bancario tedesco e quello italiano presentano rilevanti differenze strutturali. Tale processo non ha infatti riguardato direttamente l'individuazione delle tipologie di intermediari e la struttura istituzionale complessiva dei sistemi finanziari nazionali, in quanto esso cercava invece di omogeneizzare, su una base minima, la disciplina degli intermediari bancari nei diversi Paesi e gli strumenti di controllo presenti negli stessi<sup>1</sup>. Questo ha permesso pertanto la sopravvivenza di differenze strutturali tra i settori bancari dell'area comunitaria, che possono essere osservate mediante il confronto tra le normative dei diversi Paesi.

---

<sup>1</sup> Cfr. ANTONUCCI A., *Diritto delle banche*, Milano, 2009, pag. 18.

## CAPITOLO PRIMO

Per evidenziare eventuali differenze a livello normativo che potrebbero poi essersi tradotte in diversità strutturali del sistema, un primo aspetto da indagare è quello della definizione di banca o ente creditizio<sup>2</sup>.

In Germania è la Legge sul sistema creditizio (*Gesetz über das Kreditwesen*, del 10 luglio 1961, di seguito *KWG*) che definisce la nozione di banca. La *KWG* infatti, insieme alla Legge sulla negoziazione in titoli (*Gesetz über den Wertpapierhandel*, del 26 luglio 1994, di seguito *WpHG*)<sup>3</sup>, regola l'esercizio dell'attività bancaria in Germania<sup>4</sup>. Quindi, per quanto concerne la predetta definizione, il legislatore tedesco, con il § 1 Abs. 1 *KWG*, identifica come istituzioni creditizie (*Kreditinstitute*) le «imprese che svolgono operazioni bancarie (*Bankgeschäfte*) in modo professionale (*gewerbsmäßig*) o in modo esteso, alle quali è richiesto di essere società regolate in modo commerciale».

---

<sup>2</sup> Si deve però precisare che «a seguito della direttiva 2000/46/CE, la nozione di ente creditizio assunta in ambito comunitario è stata estesa in modo da ricomprendere anche gli “istituti” di moneta elettronica», e che pertanto è difficile definire chiaramente le espressioni “ente creditizio” e “banca”: cfr. CAPRIGLIONE F., *Banche popolari. Metamorfofi di un modello.*, Bari, 2001, pag. 21. Tuttavia di seguito si considererà il termine “ente creditizio” per la sola identificazione dei “soggetti bancari” comprende anche gli istituti di moneta elettronica.

<sup>3</sup> La *WpHG*, che regola la negoziazione in titoli, è la fonte normativa preposta al controllo delle aziende di servizi che negoziano titoli, ma è anche la fonte normativa che tratta della tutela dei clienti.

<sup>4</sup> In riferimento alle fonti normative del sistema bancario tedesco si veda BRÖKER K. F., *The german banking system. A possible model for prospective new EU-Members*, in *Banks and Bank Systems*, 2006, pag. 6, in [businessperspectives.org/journals\\_free/bbs/2006/BBS\\_en\\_2006\\_02\\_Broker.pdf](http://businessperspectives.org/journals_free/bbs/2006/BBS_en_2006_02_Broker.pdf).

In Italia, invece, l'art. 1, 1° co., lett. *b*), del Testo Unico Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di seguito TUB) definisce semplicemente la banca come l'«impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria».

Quindi, un primo elemento di affinità è legato alla designazione dell'istituto creditizio quale impresa avente un determinato oggetto sociale, caratterizzante, che viene identificato in Germania nelle operazioni bancarie e in Italia nell'attività bancaria<sup>5</sup>.

La definizione fornita dal legislatore tedesco sembrerebbe però, a prima vista, più articolata e dettagliata rispetto a quella italiana, in quanto indica anche le modalità con le quali deve operare l'impresa affinché l'attività svolta sia caratterizzante. In particolare, per essere identificata quale ente creditizio, l'impresa deve svolgere le operazioni bancarie in modo professionale o esteso, nonché organizzato commercialmente. Tuttavia tali requisiti sembrano richiamare quelli previsti in Italia dall'art. 2082 c.c., in presenza dei quali l'attività assume i connotati imprenditoriali<sup>6</sup>, e indirettamente dati per presupposti dall'art. 10, 1° co., TUB, dove il legislatore stabilisce in modo espresso che l'attività bancaria «ha carattere

---

<sup>5</sup> Si noti come l'oggetto sociale previsto nei due ordinamenti sia diverso, in quanto in Italia, contrariamente a quanto avviene in Germania, si delinea un'attività caratteristica delle banche all'interno della più ampia categoria delle operazioni bancarie. Ulteriori riflessioni su questo argomento saranno esposte successivamente nel capitolo secondo.

<sup>6</sup> L'art. 2082 c.c. identifica quali requisiti per la definizione del carattere d'impresa la professionalità, l'economicità e lo svolgimento dell'attività in modo organizzato.

d'impresa»<sup>7</sup>. Il legislatore italiano ha infatti delineato una previsione speciale per le banche, qualificando *ex lege* l'attività bancaria come attività di impresa e riconoscendole indirettamente i predetti requisiti dell'art. 2082 c.c.<sup>8</sup>.

Il legislatore tedesco parrebbe però aver fissato presupposti simili a quelli definiti nell'ordinamento italiano per le scelte organizzative in ambito bancario. In entrambi i Paesi viene infatti riconosciuta la natura privatistica dell'attività bancaria e viene quindi concessa un'autonomia imprenditoriale all'interno del settore creditizio legata al riconoscimento in ciascun ordinamento dalla libertà di iniziativa economica privata. Quindi, in ragione del carattere imprenditoriale riconosciuto agli istituti di credito, essi operano in un'ottica di redditività aziendale, che dovrà però essere perseguita sotto un adeguato complesso dei controlli amministrativi in ragione della presenza di interessi pubblici nel settore del credito, come si vedrà meglio in seguito.

Nonostante però il legislatore tedesco, come si è visto, non espliciti direttamente un carattere imprenditoriale dell'attività bancaria in sé<sup>9</sup>, egli, come il legislatore italiano, sottolinea la natura privatistica della banca. Ciò nonostante i due sistemi

---

<sup>7</sup> In riferimento al carattere d'impresa dell'attività bancaria in Italia si veda DESIDERIO G., *L'attività bancaria*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *L'ordinamento finanziario italiano*<sup>2</sup>, Padova, 2010, pag. 374 ss.

<sup>8</sup> Un esempio di tale riconoscimento indiretto dei requisiti dell'art. 2082 c.c. attiene al requisito della professionalità, che non viene appunto esplicitato nella legge nazionale italiana, con riferimento alla normativa speciale delle banche, sebbene sia indicato nelle direttive comunitarie: cfr. SANTORO V., *I conti di pagamento degli Istituti di pagamento*, in *Giur. comm.*, 2008, I, pag. 860.

<sup>9</sup> Ciò forse anche in ragione del fatto che nell'ordinamento tedesco non viene definita un'attività bancaria in senso stretto, come avviene in Italia.

bancari considerati non hanno sviluppato una struttura simile, come ci si sarebbe potuto invece aspettare<sup>10</sup>.

In Italia, prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, e quindi dell'attuazione della direttiva n. 1977/780/CEE, che all'art. 1 definiva l'ente creditizio come «un'impresa la cui attività consiste ...», la maggioranza delle banche erano pubbliche. In applicazione di tale direttiva si è quindi resa necessaria un'esplicitazione della nozione di impresa<sup>11</sup>, che ha portato poi anche ad un processo di privatizzazione del settore. In Germania, invece, la predetta direttiva non ha determinato un tale processo, permettendo pertanto la sopravvivenza nel sistema di una forte componente di banche pubbliche<sup>12</sup>. Questo è stato possibile in quanto nell'ordinamento tedesco l'attività bancaria era già riconosciuta come attività imprenditoriale. Infatti l'art. 12 della Costituzione della Repubblica Federale di Germania (*Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* del 23 maggio 1949, di seguito *GG*) dichiara la libertà di svolgere qualunque tipo di attività economica. In particolare, poi, la Corte costituzionale ha affermato che tale libertà attiene anche all'attività in forma di impresa. In seguito, la giurisprudenza amministrativa ha esteso questo concetto alle imprese bancarie, asserendo che tale libertà vale anche per le imprese considerate in qualche modo pericolose a causa dell'attività svolta, le

---

<sup>10</sup> Per uno schema riepilogativo della struttura attuale di ciascuno dei due sistemi bancari considerati, si veda l'appendice.

<sup>11</sup> Cfr. DESIDERIO G., *op. cit.*, pag. 373.

<sup>12</sup> Per un approfondimento di tipo quantitativo sulle tipologie bancarie, e quindi anche sulle banche pubbliche si veda l'appendice.

quali possono però essere sottoposte solo ad un'autorizzazione che verifichi la sussistenza di requisiti necessari all'esercizio di tale attività<sup>13</sup>.

Il legislatore tedesco ha quindi sottolineato fin dall'inizio la natura privatistica della banca, sebbene l'attività bancaria abbia una natura, e una rilevanza, pubblicistica che comportano, e legittimano, un "filtro di accesso", che si sostanzia quindi nei controlli da parte di un autorità di vigilanza pubblica. Ma, come è stato poi ripreso anche dalle direttive comunitarie, che hanno adottato esplicitamente la soluzione tedesca, l'attività bancaria essendo un diritto, può essere sottoposta solo a controlli sull'esistenza di presupposti, per il suo esercizio, oggettivamente verificabili<sup>14</sup>.

Anche in Italia viene riconosciuta la libertà di iniziativa di un'attività dall'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana (di seguito Cost.), nel quale è stabilito che «l'iniziativa economica privata è libera», seppure «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale». Tuttavia ciò non implica necessariamente il carattere d'impresa della stessa attività<sup>15</sup>. Ed è solo «l'attuale concezione del diritto d'impresa bancaria» che coincide con «la nozione di iniziativa privata»<sup>16</sup>. Inoltre, si deve sottolineare che nell'ordinamento italiano l'art. 47 Cost. pone delle possibili

---

<sup>13</sup> Cfr. MERUSI F., *Autorizzazione all'esercizio*, in ALPA G., CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Diritto bancario comunitario*, Torino, 2002, pag. 106.

<sup>14</sup> CERA M., *Condizioni d'accesso l'attività bancaria*, in ALPA G., CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Diritto bancario comunitario*, Torino, 2002, pag. 91.

<sup>15</sup> Si veda al riguardo OPPO G., *Libertà d'iniziativa e attività bancaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, pag. 469 ss.

<sup>16</sup> MINTO A., *La governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia*, Padova, 2012, pag. 11.



limitazioni alla libertà d'iniziativa bancaria, in quanto stabilisce che la Repubblica «disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». È pertanto la stessa norma costituzionale che in Italia legittima la definizione di una normativa speciale in materia bancaria<sup>17</sup>, che non regola la sola attività, ma che disciplina anche i soggetti.

In Germania sembra quindi essere riconosciuta alle banche una maggiore libertà rispetto a quella riconosciuta loro nell'ordinamento italiano<sup>18</sup>.

La particolarità e l'importanza dell'attività svolta dalle banche si sostanziano però in entrambi i Paesi nell'esigenza di un'autorizzazione per lo svolgimento di tali attività, che risultano pertanto attività speciali, in ragione della loro «valenza economico-pubblicistica»<sup>19</sup>.

Alle banche è quindi riconosciuta una riserva di attività che prima dell'attuazione delle direttive comunitarie, che hanno adottato la soluzione tedesca, si concretizzava in «due differenti concezioni procedurali e sostanziali»<sup>20</sup>. Sotto il

---

<sup>17</sup> Cfr. MINTO A., *op. cit.*, pag. 13.

<sup>18</sup> Ciò sembra essere desumibile anche dal fatto che mentre il Testo Unico Bancario in Italia regola anche i soggetti, in Germania la *Kreditwesengesetz* disciplina solo l'attività.

<sup>19</sup> Cfr. CERA M., *op. cit.*, pag. 92. Per quanto attiene alla rilevanza del settore del credito in chiave di interessi pubblici in Italia si vedano anche CAPRIGLIONE F., *L'impresa bancaria tra controllo e autonomia*, Milano, 1983 e DE VECCHIS P., *Natura giuridica dell'attività bancaria*, Roma, 1986. In particolare si sottolinea che in Italia la rilevanza pubblica delle banche trovava maggiore valorizzazione quando era in vigore la legge bancaria, in virtù della vigilanza strutturale. Inoltre la legge bancaria nell'art. 1 attribuiva direttamente funzioni di pubblico interesse alle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito. Delineando inoltre i presupposti per il profilarsi dell'ipotesi che identificava l'attività bancaria come un pubblico servizio.

<sup>20</sup> MERUSI F., *Autorizzazione all'esercizio*, in ALPA G., CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Diritto bancario comunitario*, Torino, 2002, pag. 104.

profilo della procedura in Italia erano necessarie due autorizzazioni, una alla costituzione della persona giuridica che voleva esercitare l'impresa bancaria e una successiva all'esercizio dell'attività bancaria<sup>21</sup>; mentre in Germania vi era un'autorizzazione unica all'esercizio dell'impresa bancaria<sup>22</sup>.

Un'ulteriore diversità nel regime autorizzativo esistente tra l'ordinamento tedesco e quello italiano prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, e quindi dell'attuazione delle direttive comunitarie, era legato alla natura dell'autorizzazione. Infatti, mentre in Germania questa era vincolata all'accertamento di determinati presupposti oggettivi, in Italia vi era un'autorizzazione discrezionale<sup>23</sup>.

Con l'attuazione delle direttive comunitarie, le diversità del regime autorizzativo dei due ordinamenti si sono ridotte ed oggi è prevista in entrambi i Paesi un'autorizzazione unica<sup>24</sup>, che non può avere carattere discrezionale e non può essere legata a valutazioni macroeconomiche. La direttiva n. 77/780/CEE stabiliva infatti che il rilascio o il diniego dell'autorizzazione dovessero essere valutati solo

---

<sup>21</sup> A riguardo si veda TROIANO V., *Gli intermediari finanziari*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *L'ordinamento finanziario italiano*, Padova, 2010, pag. 523 ss.

<sup>22</sup> Cfr. MERUSI F., *op. cit.*, pag. 105 ss.

<sup>23</sup> Infatti l'art. 28 del Regio decreto del 12 marzo 1936, n. 375 (di seguito l.b.) definiva il potere autorizzativo e non ne limitava l'esercizio da parte dell'amministrazione, esprimendo un carattere di discrezionalità, confermata anche dal fatto che il provvedimento di autorizzazione alla costituzione di una banca, fino alla metà degli anni ottanta, «risultava principalmente basato sulla verifica delle esigenze economiche del mercato», TROIANO V., *op. cit.*, pag. 524 ss.

<sup>24</sup> Con la doppia autorizzazione il legislatore dava alle Autorità di vigilanza un potere di controllo sull'entrata di nuove imprese nel mercato bancario. Quindi con il passaggio ad una sola autorizzazione sono state ridotte le barriere all'ingresso nei mercati ed è stata attuata una semplificazione giuridica.

sulla base di elementi oggettivi specifici, che erano indicati nell'art. 3 della stessa, sebbene essa ammettesse la possibilità per i singoli Stati membri di fissare condizioni di applicazione generale<sup>25</sup>.

Si è visto quindi, fino ad ora, come l'attuazione delle direttive comunitarie abbia uniformato le discipline dei due Paesi considerati scegliendo nella maggior parte dei casi di adottare la soluzione attuata già in precedenza del legislatore tedesco, tuttavia vi sono ancora delle differenze nei due ordinamenti. Infatti, sebbene l'art. 4 della direttiva n. 2000/12/CE affermi che «gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività», e l'art. 1, § 2, della stessa direttiva definisca l'autorizzazione «un atto emanato dalle autorità sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio», l'autorizzazione può avere o non avere un effetto sull'ente creditizio, essendo questo aspetto lasciato alla disciplina giuridica dei singoli Paesi, in tema di persone giuridiche che esercitano un'attività di impresa<sup>26</sup>. Quindi, per le leggi di attuazione nazionali, l'autorizzazione può condizionare, o meno, anche la nascita della persona giuridica che eserciterà l'impresa bancaria. Infatti, mentre in Italia l'omologazione della società bancaria e quindi la sua iscrizione nel registro delle imprese, è stata condizionata al rilascio dell'autorizzazione nel frattempo richiesta<sup>27</sup>, non altrettanto accade in Germania. Infatti in questo Paese, come avviene anche in Gran Bretagna, l'autorizzazione è un

---

<sup>25</sup> Cfr. art. 3, direttiva n. 77/780/CEE, al secondo comma specifica: «Fermo restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali».

<sup>26</sup> Cfr. MERUSI F., *op. cit.*, pag 105 ss.

<sup>27</sup> L'art. 14, 3° co., TUB dice espressamente che «non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione» all'esercizio dell'attività bancaria.

provvedimento che riguarda esclusivamente l'esercizio dell'attività bancaria e non incide dunque sulla costituzione del soggetto che svolge tale attività, sicché deve essere rilasciata ad un soggetto imprenditoriale già esistente, cioè ad un soggetto giuridicamente già strutturato<sup>28</sup>. Questo sembra indicare l'intenzione da parte del legislatore tedesco di consentire, rispetto a quanto previsto da quello italiano, una maggiore libertà di accesso al mercato da parte di soggetti privati.

Da tali osservazioni emerge come la necessità di un'autorizzazione sia legata alla specificità dell'impresa. A tale impresa viene quindi imposta una riserva di attività<sup>29</sup>, che si sostanzia in una differente definizione in ciascuno dei due ordinamenti considerati. Infatti mentre il legislatore italiano, nell'art. 10, 2° co., TUB, specifica che «l'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche», le quali sono, come detto precedentemente, imprese autorizzate, dalla Banca d'Italia sotto determinate condizioni, a norma dell'art. 14 TUB, all'esercizio dell'attività bancaria; il legislatore tedesco individua la specificità dell'attività bancaria definendo i termini *Bank* e *Bankier* come termini protetti, nel § 39 Abs. 1 KWG. In quest'articolo è quindi previsto che queste due parole, o altre in cui esse siano contenute, «devono essere riportate nella ragione sociale degli istituti creditizi che hanno un'autorizzazione ai sensi del § 32 KWG<sup>30</sup>, o di filiali di imprese autorizzate

---

<sup>28</sup> Si veda al riguardo MERUSI F., *op. cit.*, pag. 104.

<sup>29</sup> Si veda CERA M., *op. cit.*, pag. 92.

<sup>30</sup> Il § 32 Abs. 1 KWG stabilisce che «chi vuole svolgere, in Germania, in modo professionale od esteso, ed organizzato commercialmente, operazioni bancarie, o fornire servizi finanziari, necessita di un'autorizzazione scritta della *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (l'autorità federale di vigilanza finanziaria, di seguito *BaFin*)». La BaFin è stata fondata il 1° maggio 2002 ed è un corpo indipendente sottoposto a legge pubblica (*Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz*,

in base al § 53b Abs. 1 Satz 1 e 2, e Abs. 7, KWG, come supplemento alla stessa, per indicare l'oggetto sociale (*Geschäftszweck*) o lo scopo pubblicitario (*Werbezweck*), se la stessa KWG non dispone diversamente». Quest'articolo sembra quindi delineare una riserva di attività, definendo dei termini protetti che attengano allo scopo sociale e che siano legati alla presenza dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività delle banche.

Tale autorizzazione, siccome rappresenta la manifestazione della riserva di attività è quindi il momento iniziale della vigilanza sulla stabilità delle banche, che, in ragione del ruolo da loro svolto, necessitano di un controllo che non deve limitare nuovi accessi al mercato, ma che selezioni i soggetti che poi saranno vigilati<sup>31</sup>.

## **2. Forma giuridica e tipologie bancarie.**

Si è visto precedentemente, in merito alla disciplina del soggetto banca, come esso debba esercitare, in entrambi gli ordinamenti, la propria attività caratteristica «in forma necessariamente imprenditoriale-societaria per poter ricevere l'autorizzazione»<sup>32</sup>.

---

o *FinDAG*). Essa unisce i tre uffici federali che precedentemente si occupavano di vigilare sulle banche, sulle assicurazioni e sulle società finanziarie; ed è inoltre l'autorità preposta alla compilazione di un elenco contenete ogni istituzione creditizia autorizzata in Germania, che pubblica nel suo sito ([www.bafin.de](http://www.bafin.de)). In Germania si è quindi risposto all'esigenza di un'autorizzazione anche dei soggetti finanziari non bancari o parabancari, che si fondasse sulle stesse condizioni previste per quella bancaria, con la creazione di un'unica autorità di controllo sulle attività finanziarie, che ha portato poi ad una procedura di autorizzazione singola.

<sup>31</sup> Cfr. CERA M., *op. cit.*, pag. 92.

<sup>32</sup> DESIDERIO G., *op. cit.*, pag. 376.

Si vogliono quindi ora indagare le forme giuridiche tuttora presenti nei due ordinamenti, individuate inizialmente per mezzo delle classificazioni effettuate a fini statistici dalle banche centrali dei rispettivi Paesi, e si osserveranno in seguito le prescrizioni normative che le determinano e cui sottostanno.

In Germania la *Deutsche Bundesbank* riassume il sistema tedesco come composto principalmente da tre tipologie di istituti di credito<sup>33</sup>, e da ciò deriva la denominazione riconosciutagli di *System der drei Säulen*<sup>34</sup>. In particolare quindi le

---

<sup>33</sup> Si deve precisare che la struttura del sistema bancario tedesco è in realtà ancora più eterogenea. Infatti le tre tipologie bancarie a cui si fa riferimento sono banche universali, mentre in Germania sono tuttora presenti, seppure in numero limitato, delle banche specializzate, cioè degli intermediari che possono svolgere solo alcune tipologie di operazioni bancarie a loro consentite dalla legge. Tali istituti specializzati possono inoltre essere a loro volta legislativamente suddivisi, in base all'attività svolta, in quattro principali sottocategorie: *Realkreditinstitute*, *Banken mit Sonderaufgaben* (istituti di credito con compiti speciali), *Bausparkassen* e *Wertpapiersammelbanken*. Si è scelto di non considerare nella trattazione anche le banche specializzate in quanto questa tipologia bancaria non è più presente in Italia e comunque il suo peso sul complesso del numero degli istituti di credito tedeschi è limitato, essendo nell'ordine del 3%. Per una visione completa del sistema bancario tedesco si vedano DEUTSCHE BUNDESBANK, *Verzeichnis der Kreditinstitute und ihrer Verbände sowie der Treuhänder für Kreditinstitute in der Bundesrepublik Deutschland*, in *Bankgeschäftliche Informationen*, n. 2, Berlin, 2012, in [www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben\\_und\\_Organisation/verzeichnis\\_der\\_kreditinstitute\\_und\\_ihrer\\_verbaende.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/verzeichnis_der_kreditinstitute_und_ihrer_verbaende.pdf?__blob=publicationFile), e DEUTSCHE BUNDESBANK, *Banking statistics*, in *Statistical supplement to the monthly report*, Berlin, May 2012, in [www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Statistical\\_Supplement\\_1/2012/2012\\_05\\_banking\\_statistics.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Statistical_Supplement_1/2012/2012_05_banking_statistics.pdf?__blob=publicationFile).

<sup>34</sup> In riferimento alla natura tripartita del sistema bancario tedesco si veda EIM A., *Das Drei-Säulen-System der deutschen Kreditwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Genossenschaftlichen Finanzverbundes*, in *Arbeitspapiere des Instituts für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster* n. 40, 2004, in [www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/fileadmin/documents/workingpapers/AP40.pdf](http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/fileadmin/documents/workingpapers/AP40.pdf) e POHL H., *Savings Banks and*

banche tedesche vengono suddivise in: *Kreditbanken* (Banche commerciali); *Institute des Sparkassensektors* (Istituti del settore delle casse di risparmio); *Institute des Genossenschaftssektors* (Istituti del settore cooperativo)<sup>35</sup>.

In Italia invece, in base alle pubblicazioni statistiche dalla Banca d'Italia, si può osservare come il sistema bancario risulti suddiviso in banche organizzate in forma di società per azioni, banche popolari e banche di credito cooperativo<sup>36</sup>.

Entrambi i sistemi sembrerebbero inizialmente composti da istituti di credito raggruppabili in tre categorie principali. Tuttavia le tipologie bancarie individuabili in Germania si differenziano tra loro maggiormente rispetto a quanto accade in Italia: esse si classificano, come accade del resto anche in Italia, in ragione di molteplici elementi, tra i quali vi sono un diverso orientamento della politica gestionale (massimizzazione del profitto, nella promozione di un interesse collettivo,

---

*Credit Cooperatives in Germany: Competitors in the Same Markets for 150 Years?*, in *The journal of European economic history*, 2009, 37, pag. 317 ss. in [www.unicreditreviews.eu/uploads/01\\_pohl\\_317-366\\_jou.pdf](http://www.unicreditreviews.eu/uploads/01_pohl_317-366_jou.pdf)

<sup>35</sup> In merito a questa suddivisione si deve specificare che «la distinzione delle banche universali nei tre settori sopracitati deriva soprattutto da motivi storici legati alla proprietà e alle finalità delle banche. Tale distinzione si è tuttavia affievolita nel tempo ad opera della concorrenza tra i tre settori bancari, che ha avviato un processo di omogeneizzazione dell'attività svolta e dei segmenti di clientela serviti. E pertanto i settori bancari, come anche i loro sotto-settori, non rappresentano delle categorie fisse, ma vengono adeguati dalla *Bundesbank* al variare delle caratteristiche strutturali del sistema bancario». DI CAPUA C., *Il sistema bancario tedesco*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n. 56, Roma, 2003, pag. 11.

<sup>36</sup> Nelle statistiche della Banca d'Italia viene indicata anche una quarta categoria bancaria che è quella delle filiali di banche estere, che però non viene qui indicata in quanto si stanno confrontando in questa sede le forme societarie adottate nei sistemi bancari in ciascuno dei due Paesi considerati e la loro sottostante normativa. Per completezza si indica che in Germania la categoria delle filiali di banche estere viene inserita dalla banca centrale tedesca, in ragione dei profili operativi comuni, nel settore delle banche commerciali.

o nell'adozione di uno scopo mutualistico) ed un diverso orientamento geografico dell'operatività (internazionale, nazionale, regionale e locale). Ma ciò che giustifica il riconoscimento di una maggiore diversità tra le categorie tedesche rispetto a quanto accade tra quelle italiane è dovuto, come si vedrà meglio anche in seguito, alle forti diversità in merito alle forme organizzative adottate.

Ciò che differenzia, ulteriormente e sensibilmente, il sistema bancario tedesco da quello italiano è la presenza di una forte componente di banche pubbliche, tra le quali si individuano principalmente le *Sparkassen*<sup>37</sup>. In Italia, infatti, conseguentemente all'attuazione della direttiva 77/780/CEE, all'affermazione del carattere imprenditoriale dell'attività bancaria e all'identificazione della banca quale impresa, è stato avviato un processo di privatizzazione che ha portato alla progressiva eliminazione delle banche pubbliche<sup>38</sup>. Tale procedimento, iniziato con la legge n. 218 del 1990 (la c.d. legge Amato), ha riguardato un elevato numero di istituti di credito, in quanto, al momento dell'emanazione della predetta direttiva, in Italia la maggior parte degli enti creditizi erano soggetti la cui natura giuridica era quella di impresa pubblica. Pertanto, poiché «la banca pubblica era il modello strutturale che prevaleva nella definizione degli assetti organizzativi degli appartenenti al settore» creditizio<sup>39</sup>, il legislatore italiano sembra aver poi valutato

---

<sup>37</sup> Le *Sparkassen* non sono tuttavia le uniche banche pubbliche presenti in Germania, ad esse infatti si affiancano: *Landesbanken*, *Öffentlich-rechtliche Grundkreditanstalten*, *Banken mit Sonderaufgaben in öffentlicher Rechtsform*, e *Öffentliche Bausparkassen*.

<sup>38</sup> Nel sistema bancario italiano è però tuttora presente un residuo di tale tipologia bancaria, come testimonia l'art. 151 TUB. In particolare, attualmente rimane solo l'Istituto per il credito sportivo (ICS). In materia cfr. ANTONUCCI A., *op. cit.*, pag 123 ss.

<sup>39</sup> CAPRIGLIONE F., *Banche popolari. Metamorfosi di un modello*, Bari, 2001, pag. 61.



come non adeguati «i modelli pubblicistici di esercizio dell'attività economica», forse supportato nella scelta anche dal fatto che in Italia «la presenza nella tipologia degli enti creditizi di istituzioni aventi personalità pubblicistica risponde[va] .... unicamente alla finalità perseguita dal legislatore del 1936 di garantire, ..., un adeguato pluralismo di operatori creditizi»<sup>40</sup>.

Dall'osservazione della sola conformazione del sistema sembra pertanto che il settore creditizio tedesco sia caratterizzato, rispetto a quello italiano, da un più ampio pluralismo bancario, dovuto da un lato alla presenza di soggetti pubblici che si affiancano a quelli privati, e dall'altro dal riconoscimento legislativo di una maggiore libertà in merito alle scelte di gestione, riscontrabile principalmente tra gli operatori del settore delle *Kreditbanken*. Si è in conseguenza portati ad ipotizzare che nell'ordinamento tedesco venga accentuata, anche in questo ambito, l'imprenditorialità riconosciuta ai soggetti e all'attività.

Questa "libertà" è dunque identificabile nel § 2b *KWG*, dove infatti il legislatore ha stabilito solo che «gli istituti di credito che richiedono l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività bancaria, prevista dal § 32 *KWG*, non possano essere organizzati solo nella forma (*Rechtsform*) di impresa individuale (*Einzelkaufmann*)»<sup>41</sup>. È quindi consentita la costituzione di enti creditizi in qualità di persone giuridiche di diritto privato, quali società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita) o società di capitali (società a responsabilità

---

<sup>40</sup> Cfr. DE VECCHIS P., *op. cit.*, pag. 73 ss.

<sup>41</sup> In precedenza la "libertà" riconosciuta nell'ordinamento tedesco era ancora più ampia, in quanto la limitazione prevista nel § 2b *KWG* è stata introdotta solo nel 1976.

limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni e cooperative registrate), ovvero in qualità di persone giuridiche di diritto pubblico.

Il legislatore tedesco sembra effettivamente aver voluto concedere una maggiore libertà imprenditoriale, rispetto a quanto fatto da quello italiano. Esso ha infatti scelto di indicare solo le forme escluse, contrariamente a quanto fatto in Italia, dove, all'art. 14, 1° co., lett. a), TUB, vengono riportate le uniche forme organizzative consentite, essendo stabilito che «la Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ... sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata». Nell'ordinamento italiano vi è pertanto «una tipizzazione soggettiva che circoscrive le categorie bancarie a due soli modelli organizzativi: quello della società di capitali e quello della società cooperativa»<sup>42</sup>.

Inoltre, ciò che accentua ulteriormente questa limitazione della libertà dell'impresa bancaria e determina le differenze strutturali del sistema, è il fatto che il legislatore italiano, per mezzo del Testo Unico Bancario, abbia ridefinito gli «assetti giuridico istituzionali» degli enti creditizi, dando sempre più risalto alla società per azioni, fino a giungere ad una sorta di «centralità al modello della società per azioni»<sup>43</sup>, in quanto l'assunzione della seconda forma giuridica consentita è subordinata alla sussistenza di determinate condizioni, che ne fanno pertanto una forma speciale<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> CAPRIGLIONE F., *op. ult. cit.*, pag. 22.

<sup>43</sup> TROIANO V., *op. cit.*, pag. 510.

<sup>44</sup> Si sottolinea anche che le banche cooperative tedesche si distinguono da quelle italiane in quanto sembrano caratterizzate da una maggiore “dignità” societaria, avendo esse una loro fonte normativa che ne regola tutti gli ambiti. Non vi è quindi un rimando alla disciplina di altre

Un riconoscimento più ampio del carattere di imprenditorialità nel settore bancario tedesco è inoltre individuabile osservando le fonti normative a cui sono assoggettati gli istituti di credito nei due Paesi. In particolare, infatti, in Germania non è stata dettata una normativa speciale per le tipologie societarie utilizzate in ragione della specificità e della rilevanza dell'attività svolta, lasciando alle singole leggi già esistenti per ciascuna forma organizzativa la regolamentazione dei profili organizzativi e di funzionamento e prevedendo una legislazione specifica, comune a tutte le tipologie, attinente alla sola attività. In Italia, invece, la semplificazione degli schemi organizzativi utilizzabili per l'esercizio dell'attività bancaria ha comportato anche delle specifiche prescrizioni, contenute nel Testo Unico Bancario, che distanziano, sotto alcuni aspetti, la normativa degli enti creditizi da quella codicistica per le omologhe forme societarie, al fine di garantire una accentuata responsabilità degli organi sociali, in ragione dell'importanza dell'attività svolta.

La semplificazione operata dal legislatore italiano, per mezzo del superamento delle differenziazioni di tipo strutturale e funzionale precedenti l'entrata in vigore del TUB, che ha prodotto la riduzione del pluralismo bancario, ha anche determinato una riduzione della libertà imprenditoriale, che accentua le differenze strutturali tra i due sistemi bancari considerati<sup>45</sup>.

---

tipologie societarie, come accade invece in Italia dove le cooperative sono assoggettate anche alle norme per le società per azioni.

<sup>45</sup> La struttura del sistema tedesco è più simile per certi aspetti a quella presente in Italia prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario. La precedente legge bancaria infatti prevedeva più tipologie di soggetti in grado di svolgere l'attività creditizia al fine di «meglio garantire la soddisfazione della domanda di servizi bancari da parte di tutte le categorie di potenziali utenti»: così CAPRIGLIONE F., *op. ult. cit.*, pag. 20. La diversificazione tipologica era però attinente

## 2.1. *Kreditbanken.*

Il primo pilastro del sistema bancario tedesco, come già accennato, è quello delle banche commerciali, che risulta essere un settore «molto eterogeneo in quanto ricomprende tutte le banche costituite sotto forma privatistica con lo scopo primario di creare profitti»<sup>46</sup>. Infatti, per le *Kreditbanken* il legislatore non ha predisposto al § 2 *KWG* limitazioni alle forme giuridiche utilizzabili, ad esclusione del predetto divieto di assumere la forma dell'*Einzelkaufmann*. In questo settore sono pertanto presenti un'ampia gamma di tipologie societarie, proprio in ragione della notevole libertà concessa dal legislatore tedesco. Gli istituti di credito ivi presenti sono infatti costituiti sia in qualità di società di persone (*Personengesellschaft*) sia in quella di società di capitali (*Kapitalgesellschaft*). In particolare, però, le forme societarie presenti tra le *Kreditbanken* sono quelle della società per azioni (*Aktiengesellschaft*, di seguito *AG*),

---

all'operatività oltre che alla forma giuridica assunta. Il sistema si caratterizzava pertanto per pluralismo, in quanto vi erano differenze nella struttura e nella funzione dei soggetti, e per specializzazione, essendo allora presenti differenze attinenti all'attività in concreto espletata da ciascuna azienda e istituto di credito. Cfr. TROIANO V., *op. cit.*, pag. 508. Con la normativa in vigore precedentemente il Testo Unico Bancario, il sistema creditizio risultava costituito infatti, almeno per la componente di operatori abilitati alla raccolta a breve, da: a) grandi enti pubblici operanti su tutto il territorio nazionale (corporazioni e fondazioni); b) altri enti pubblici radicati sul territorio di originario insediamento (le casse di risparmio); c) le grandi società per azioni (banche di interesse nazionale); d) altre banche ed aziende di credito (aziende di credito ordinarie); e) società cooperative tese a servire ora i ceti medi produttivi, ora i ceti degli agricoltori e degli artigiani (banche popolari e casse rurali ed artigiane). Sommati a questi vi erano poi molti altri istituti che operavano nel medio lungo termine costituiti per lo più con la finalità di finanziare specifici settori economici.

<sup>46</sup> DI CAPUA C., *op. cit.*, pag. 11.

della società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, di seguito *GmbH*), della società in accomandita per azioni (*Kommanditgesellschaft auf Aktien*, di seguito *KGaA*), della società in nome collettivo (*offene Handelsgesellschaft*, di seguito *OHG*), e della società in accomandita semplice (*Kommanditgesellschaft*, di seguito *KG*)<sup>47</sup>.

La *Deutsche Bundesbank*<sup>48</sup> ha poi suddiviso ulteriormente le *privaten Kreditbanken* in tre gruppi in base alla *Rechtsform* adottata: le *Großbanken* (Grandi banche), le *Regionalbanken und sonst. Kreditbanken* (Banche regionali e altre banche commerciali); e le *Zweigstellen ausländischer Banken* (Filiali di banche estere). Infatti, mentre le prime sono costituite tutte in forma di società per azioni<sup>49</sup>, nella categoria delle banche regionali e delle altre banche commerciali vi sono anche soggetti istituiti come società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni<sup>50</sup>.

Le banche commerciali private sono quindi banche universali, orientate alla massimizzazione dei profitti, che, in ragione della forma societaria assunta, operano a livello nazionale (internazionale per quanto concerne le quattro *Großbanken*), avendo sviluppato elevate dimensioni che le rendono in grado di competere con le omologhe banche estere.

---

<sup>47</sup> Le forme di società di persone sono utilizzate solo nel segmento dei banchieri privati.

<sup>48</sup> Nello specifico, per la classificazione delle banche commerciali, si veda DEUTSCHE BUNDESBANK, *op. cit.*, 2012.

<sup>49</sup> Le *Großbanken* sono tuttavia solo quattro e sono le quattro grandi banche commerciali tedesche: *Deutsche Bank AG*, *Commerzbank AG*, *Unicreditbank AG* e *Deutsche Postbank AG*.

<sup>50</sup> In questa categoria rientrano anche i c.d. banchieri privati (*Privatbanken*), istituiti di credito aventi forma di società di persone, la cui esistenza costituisce quindi un'ulteriore particolarità del sistema tedesco.

Anche all'interno del solo settore delle banche commerciali private è evidente pertanto il «principio di neutralità dell'ordinamento tedesco nei confronti delle scelte produttive e organizzative delle banche»<sup>51</sup>, che si concretizza nella scelta del legislatore di mantenere distinte le fonti normative che regolamentano i soggetti da quelle che disciplinano l'attività. Infatti, sebbene tutte le tipologie bancarie siano assoggettate alla *Kreditwesengesetz* in ragione dell'attività esercitata, per quanto attiene i profili organizzativi e di funzionamento, vi sono molteplici fonti di regolamentazione, in ragione della forma societaria assunta, che sono: l'*Aktiengesetz* (legge del 30 gennaio 1937, di seguito *AGtG*) per le *AG* e le *KGaA*; l'*Handelsgesetzbuch* (il codice del commercio del 10 maggio 1897, di seguito *HGB*) per le *OHG* e le *KG*; e la *Gesetz über die GmbH* (legge del 20 aprile 1892, di seguito *GmbHG*).

È interessante però osservare che sebbene il legislatore tedesco abbia lasciato un'ampia libertà agli istituti di credito, accentuando l'imprenditorialità attribuitagli, essi si siano poi assoggettati ad una sorta di autoregolamentazione, sottostando anche ad ulteriori regole, le c.d. *Allgemeine Geschäftsbedingungen der Geschäftsbanken* (Condizioni generali per l'operatività delle banche commerciali)<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> SZEGO B., *La definizione di attività bancaria e finanziaria tra legge e innovazione*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n. 43, Roma, 2003, pag. 50.

<sup>52</sup> Con riferimento alle fonti normative applicabili a questo pilastro del sistema bancario tedesco, si veda BRÖKER K. F., *The german banking system. A possible model for prospective new EU-Members*, in *Banks and Bank Systems*, 2006, pag. 6, in [businessperspectives.org/journals\\_free/bbs/2006/BBS\\_en\\_2006\\_02\\_Broker.pdf](http://businessperspectives.org/journals_free/bbs/2006/BBS_en_2006_02_Broker.pdf).

## 2.2. *Sparkassen.*

Le *Sparkassen* sono *Kreditinstitute* in quanto sono imprese autorizzate, a norma del § 32 Abs. 1 *KWG*, all'esercizio delle operazioni bancarie previste dal § 1 Abs.1 *KWG*. Tuttavia non esiste in Germania una definizione legale esplicita del termine *Sparkasse*, infatti anche il § 40 *KWG*, che contrassegna tale termine come protetto, indica nel Nr. 1 che esso può essere inserito nella ragione sociale delle «*öffentlich-rechtliche Sparkassen, die eine Erlaubnis nach § 32 besitzen*». Adoperando dunque una sorta di *loop* logico, il legislatore non sembra aver fornito una definizione di tale termine. Nonostante ciò è però possibile identificare le caratteristiche che devono essere possedute dalle banche per essere considerate casse di risparmio grazie ad una lettura completa del § 40 *KWG*. Secondo tale articolo esse si presentano quindi come imprese di diritto pubblico orientate al conseguimento di profitti solo in via secondaria<sup>53</sup>, e da ciò consegue la loro appartenenza alla categoria dei c.d. *öffentlich-rechtliche Kreditinstitute*, i quali compongono il secondo pilastro del sistema bancario tedesco.

Una delle peculiarità di questa tipologia di banche è dovuta al fatto che esse hanno mantenuto nel tempo lo scopo sociale con cui sono nate. Tradizionalmente, esse avevano una finalità pubblica - che si concretizzava nella promozione del risparmio tra la popolazione, nella garanzia di accesso ai servizi finanziari a tutta la popolazione, e nello svolgimento della funzione di banca dei comuni – che è prevista ancora oggi dalle norme vigenti in materia bancaria. Infatti nel § 40 Abs. 1

---

<sup>53</sup> Cfr. BLETSCHACHER A., *Die Stellung der Berliner Bankgesellschaft im Wettbewerb der Banken*, Seminararbeit Universität Bamberg im Sommersemester 2002, Bamberg, 2002, pag. 3.

n. 3 *KWG* il legislatore specifica che gli istituti creditizi autorizzati per poter utilizzare il termine *Sparkasse* «devono operare nell'interesse della collettività».

A queste banche è riconosciuta quindi una rilevanza sociale, in ragione dello scopo perseguito, che giustifica la loro sottoposizione ad ulteriori fonti normative, oltre alla *KWG* e alla *WpHG*<sup>54</sup>. Infatti esse sono assoggettate anche a delle leggi specifiche che regolamentano le sole casse di risparmio, in ciascuno dei sedici stati federali tedeschi<sup>55</sup>, e che individuano i seguenti compiti: la protezione del risparmio, la formazione del patrimonio ed il sostentamento della popolazione attraverso il credito.

La finalità pubblica non si concretizza però solo in un sostegno diretto allo popolazione, come si vede ad esempio dal § 2 della *Sparkassengesetz für das Land Schlesweig-Holstein*<sup>56</sup>, avendo le *Sparkassen* anche il compito di rinforzare la concorrenza e di sostenere i comuni nell'espletamento delle loro funzioni.

---

<sup>54</sup> Le *Sparkassen* sono le uniche banche per le quali il legislatore tedesco ha ritenuto di mantenere una disciplina speciale, in contrapposizione al processo di semplificazione della struttura normativa attuata nel sistema bancario.

<sup>55</sup> In particolare queste leggi regolamentano l'offerta di servizi bancari, l'operatività a livello territoriale, la contendibilità e la struttura della *governance*. Esse prevedono anche l'adozione di uno statuto tipo, come si può dedurre da quanto indicato nel § 3 *Abs. 1* della *Sparkassengesetz für das Land Schlesweig-Holstein* dove il legislatore stabilisce che «l'organo direttivo adotta lo statuto delle casse di risparmio (*Satzung der Sparkasse*)».

<sup>56</sup> In esso viene specificato che le casse di risparmio hanno «il compito di rinforzare la concorrenza e garantire adeguato e sufficiente sostentamento a tutte le fasce della popolazione, ed in particolare all'economica del ceto medio, per mezzo di prestazioni economiche in denaro e a credito, in base alle necessità del mercato e alla concorrenza per la loro area di operatività. Esse sostengono perciò la realizzazione dei compiti dei comuni in ambito economico, nell'ambito delle politiche regionali, ed in ambito sociale e culturale».



Il legislatore tedesco, contrariamente a quanto fatto da quello italiano<sup>57</sup>, ha quindi confermato nel tempo, nonostante le modifiche alle leggi in materia bancaria finalizzate al recepimento di direttive comunitarie, il carattere pubblico di queste banche. Egli non sembra aver ritenuto il modello dell'istituto di credito di diritto pubblico inadeguato a fronte della riaffermazione dell'imprenditorialità bancaria ad opera del legislatore comunitario e ciò, probabilmente, è riconducibile al fatto che in Germania tale carattere d'impresa era riconosciuto legislativamente già prima dell'emanazione della direttiva n. 77/780/CEE.

Queste istituzioni creditizie si differenziano inoltre da quelle che compongono gli altri pilastri del sistema tedesco in quanto la loro proprietà è degli enti territoriali che le hanno costituite, quali municipalità e *Länder*, e della federazione regionale delle casse di risparmio cui appartengono<sup>58</sup>. Si ricorda infatti che il § 2b KWG non limita la libertà imprenditoriale concessa alle banche imponendo l'adozione di specifiche forme societarie e neppure sembra precludere neanche l'istituzione di enti pubblici. Pertanto la proprietà pubblica di questi enti creditizi è poi individuabile

---

<sup>57</sup> In Italia «i modelli pubblicistici di esercizio di attività economica appaiono del tutto inadeguati ad essere destinatari delle disposizioni dettate» dalla direttiva n. 77/780/CEE: così DE VECCHIS P., *Natura giuridica dell'attività bancaria*, Roma, 1986, pag. 73.

<sup>58</sup> Cfr. DI CAPUA C., *op. cit.*, pag. 14. Si deve comunque sottolineare che fanno eccezione le *Freie Sparkassen*, le quali «hanno avuto origine da associazioni benefiche e caritatevoli e sono state spesso definite in negativo, come tutte quelle casse di risparmio per le quali non vale la garanzia sussidiaria di un ente pubblico o per le quali non vale il principio regionale»: CERRINA FERONI G., ANDREANI E., *Il sistema delle Sparkassen in Germania tra frammentazione del mercato, processi di privatizzazione e fondazioni di emanazione bancaria*, in CERRINA FERONI G. (a cura di), *Fondazioni e banche. Modelli ed esperienze in Europa e negli Stati Uniti*, Torino, 2011, pag. 83.

anche dal § 40 *Abs. 1 n. 1 KWG*, nel quale il legislatore definisce esplicitamente le *Sparkassen* come «casse di risparmio di proprietà pubblica...».

Secondo le originarie previsioni del § 40 *KWG*, la denominazione *Sparkasse* poteva essere usata però solo da banche pubbliche e non da casse di risparmio privatizzate, che sarebbero state costrette a cambiare nome. La Commissione europea avviò quindi nel 2001 un procedimento di infrazione del Trattato contro la Repubblica Federale, ritenendo che tale articolo di legge violasse il principio della libertà di circolazione e della libertà di stabilimento. Solo nel dicembre 2006 è stato raggiunta una soluzione<sup>59</sup>, essendo stato stabilito dal legislatore tedesco che «se la banca che deriva dalla privatizzazione di una *Sparkasse* continua ad avere finalità di interesse generale e a rispettare il principio regionale essa potrà continuare ad usare il nome di *Sparkasse*»<sup>60</sup>.

Da quanto fino a qui detto si vede quindi come il legislatore tedesco sembri voler consentire l'uso di questa espressione protetta solo in presenza di condizioni prestabilite, rendendo le casse di risparmio chiaramente distinguibili, agli occhi del consumatore, dalle altre banche. Le *Sparkassen* sono infatti caratterizzate dall'inserimento nello statuto di specifiche disposizioni in ordine al perseguimento di un interesse collettivo e dalla limitazione territoriale dell'operatività.

I limiti legislativi all'operatività a cui sottostanno gli istituti di credito di cui si sta trattando riguardano soprattutto la competenza territoriale, in quanto esse possono svolgere le principali attività bancarie solo nella regione dove hanno sede,

---

<sup>59</sup> Si veda la procedura sanzionatoria avviata dalla Commissione Europea, ed in particolare IP/06/870 e IP/06/1692.

<sup>60</sup> CERRINA FERONI G., ANDREANI E., *op. cit.*, pag. 80.

in base al c.d. principio regionale (*Regionalprinzip*). Tale principio è individuabile, a livello normativo, anche nel § 40 *Abs. 1, Nr. 3 KWG*, dove il legislatore stabilisce che, all'interno dello statuto delle *Sparkassen*, deve essere specificato il luogo nel quale può operare la banca, che deve coincidere con quello in cui è situata la sede legale. Inoltre è previsto che le casse di risparmio possano aprire filiali solamente in tale zona, erogare crediti solamente a soggetti ivi residenti e svolgere attività di promozione limitata a tale area. Simili previsioni, di natura più dettagliata, in quanto protese a regolamentare lo svolgimento di specifiche operazioni, sono contenute nelle leggi degli stati federali (le c.d. *Sparkassengesetze der Länder*). Le quali dettano infatti, insieme alle specifiche regole definite a livello associativo (le c.d. *Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sparkassen*)<sup>61</sup>, le basi legali per l'istituzione e la regolamentazione dell'operatività di queste banche. Si indica, ad esempio, che nel § 3 della *Sparkassengesetz für das Land Nord Reno-Westfalia* il legislatore ha stabilito che le *Sparkassen*, che hanno sede in tale Stato federale, sono autorizzate a concedere prestiti: senza limitazioni nell'area di competenza specificata nello statuto; solo in casi eccezionali fuori dell'area di competenza ma all'interno del paese; all'interno dell'Unione europea solo se l'attività creditizia della banca rimane prevalentemente all'interno dell'area di competenza; fuori dell'Unione europea solo in casi eccezionali.

La particolarità di queste banche giustificava inoltre il fatto che precedentemente esse godessero di differenti privilegi e sottostassero però anche a

---

<sup>61</sup> Queste regole stabilite a livello associativo per le casse di risparmio attengono anche i termini generali di attività.

maggiori limitazioni. Tali privilegi e limitazioni vennero tuttavia in buona parte eliminate con le misure legislative adottate nel 1958, quando furono tolti i vincoli per l'apertura di filiali, e nel 1968, anno dal quale vennero attuate delle modifiche al regime di tassazione, finalizzate all'eliminazione dei privilegi<sup>62</sup>.

Ma tra i più importanti interventi normativi vi è quello avvenuto nel luglio 2005 che ha portato all'abolizione della garanzia illimitata per le passività di queste banche, il cui garante era l'ente pubblico locale che ne possedeva la proprietà (il c.d. *Gewährträger*). È stata quindi eliminata la garanzia delle comunità, delle municipalità e delle istituzioni centrali, sebbene tali soggetti restino ancora i proprietari delle casse di risparmio e pertanto i loro rappresentanti siano presenti nei consigli di sorveglianza, creando tutt'ora una dipendenza delle *Sparkassen* da organi politici<sup>63</sup>.

Queste modifiche, avendo lo scopo di ridurre le diversità a livello normativo tra le diverse tipologie bancarie e di intensificare la competizione all'interno del settore, hanno portato ad un aumento della concorrenza soprattutto tra le casse di risparmio e le banche cooperative. Ciò è avvenuto poiché queste due categorie di banche presentano anche caratteristiche simili, quali la struttura decentralizzata e l'operatività a livello regionale. Tali caratteristiche delineano poi quelli che ne sono i punti di forza, individuabili in un'ampia presenza sul territorio, una maggiore

---

<sup>62</sup> Solo nel 1982 furono eliminati gli ultimi privilegi fiscali.

<sup>63</sup> Cfr. POHL H., *op. cit.*, pag. 361. Per ulteriori approfondimenti in merito all'abolizione delle garanzie pubbliche si rimanda a CERRINA FERONI G., ANDREANI E., *op. cit.*, pag. 83.

vicinanza alla clientela, una più ampia conoscenza dei mercati e celerità dei processi decisionali<sup>64</sup>.

### **3. La tipologia delle banche cooperative.**

Le banche cooperative compongono infine il terzo pilastro del sistema bancario tedesco.

Per questa tipologia di banche, diffusa a livello europeo, si riscontravano profonde differenze tra le normative nazionali degli Stati appartenenti alla Comunità Europea. Tuttavia in seguito al processo di armonizzazione iniziato con la direttiva n. 77/780/CEE vi è stata una riorganizzazione dei diversi sistemi nazionali di banche cooperative sulla base di alcune tendenze comuni<sup>65</sup>. Ciò nonostante, permangono tutt'oggi comunque rilevanti diversità tra i vari ordinamenti nazionali ed in particolare si osserveranno di seguito quelle presenti tra Germania ed Italia.

La principale peculiarità di questa tipologia di banche, comune a tutti gli ordinamenti, attiene allo scopo perseguito, identificabile nella promozione e nel sostegno dei soci, il c.d. scopo mutualistico. Esso è legato alla forma societaria assunta, cioè quella della società cooperativa per azioni a responsabilità limitata in Italia, e quella di cooperativa registrata (*eingetragene Genossenschaft*, abbreviato di seguito in *e.G.*) in Germania. Le banche cooperative sono quindi assoggettate, in ragione della forma societaria assunta, alla normativa contenuta nel Codice Civile in

---

<sup>64</sup> Cfr. DI CAPUA C., *op. cit.*, pag. 16.

<sup>65</sup> Cfr. DI SALVO R., *I sistemi di banche cooperative in Europa. Governance, assetti strategici e tendenze evolutive*, in CARRETTA A. (a cura di), *Il credito cooperativo*, Bologna, 2011, pag. 591.

Italia e nella *Genossenschaftsgesetz* (di seguito *GenG*) in Germania, mentre in ragione dell'attività sono assoggettate alla normativa contenuta rispettivamente nel Testo Unico Bancario e nella *Kreditwesengesetz*.

Il legislatore tedesco non ha però ritenuto necessario delineare una normativa speciale, che si sostituisse anche solo per alcuni aspetti alla normativa riguardante i soggetti, in ragione della loro particolare finalità e del conseguente forte legame con il territorio. Pertanto non sembrano profilarsi ambiti di sovrapposizione tra le previsioni delle diverse fonti normative che riguardano le *Genossenschaftsbanken* essendo esse sottoposte alla *GenG* per quanto attiene ai profili strutturali, e alla *KWG* e alla *WpHG* per quanto riguarda l'attività bancaria<sup>66</sup>. In Italia, invece, si evince che vi è la possibilità di conflitti di competenza delle fonti, in quanto, in base alle previsioni dell'art. 2520 c.c., le disposizioni del Testo Unico Bancario prevalgono su quelle concorrenti del c.c., essendo il primo redatto come legge speciale che regola non solo aspetti attinenti alla sola operatività, ma anche alla struttura del soggetto stesso<sup>67</sup>.

La rilevanza di questa tipologia bancaria è riconosciuta anche a livello comunitario dalla direttiva n. 89/646/CE del 15 dicembre 1989. Questa direttiva, infatti, prevedendo delle misure attenuate per il fondo di dotazione di questa tipologia di enti creditizi, sembra voler salvaguardare la sopravvivenza di queste

---

<sup>66</sup> Si veda al riguardo BRÖKER K. F., *op. cit.*, pag. 8 ss.

<sup>67</sup> L'art. 2520 del c.c. prevede che le cooperative regolate da leggi speciali siano soggette alle disposizioni del codice civile solo in quanto compatibili. Quindi, sebbene le banche cooperative sottostiano alla disciplina del diritto societario, nell'art. 150-bis TUB vi è un elenco delle disposizioni che non trovano applicazione. Pertanto valgono per le banche cooperative tutte le norme ad esse relative contenute nel codice civile, salvo quelle rese inapplicabili dell'art. 150-bis TUB.

banche, che essendo caratterizzate da piccole dimensioni e da un forte radicamento al territorio, difficilmente sarebbero riuscite a sottostare alle stesse misure imposte alle grandi banche commerciali<sup>68</sup>.

Una delle peculiarità di queste banche è che esse possono essere viste ancor oggi, in entrambi gli ordinamenti, come un residuo di specializzazione<sup>69</sup>, in ragione delle peculiarità operative dovute allo scopo perseguito e alla forma societaria assunta, sebbene esse fossero in origine, soprattutto in Germania, molto più specializzate. In quest'ultimo Paese erano infatti presenti una molteplicità di *Genossenschaftsbanken* che si distinguevano in ragione della clientela servita, in particolare vi erano: le *Beamtenbanken*, specializzate nel fornire servizi bancari ai dipendenti del settore pubblico; le *PSD-Banken* nate per fornire servizi creditizi ai funzionari dei servizi postali; le *Raiffeisenbanken*, di stampo cattolico, operavano con gli agricoltori e gli artigiani; la *Sparda-Banken* i cui clienti erano i dipendenti delle ferrovie; e le *Volksbanken*, di origine laica, nate al fine di sostenere i settori commerciali e piccolo imprenditoriali. Una specializzazione simile era presente anche in Italia, sebbene vi fosse un numero inferiore di tipologie in quanto vi erano solo le Casse Rurali ed Artigiane, nate dalle *Raiffeisenbanken*, e le banche popolari, che sono una derivazione delle *Volksbanken*.

---

<sup>68</sup> Cfr. ANTONUCCI A., *op. cit.*, pag. 127 ss.

<sup>69</sup> In Italia le banche cooperative sono l'unica eccezione prevista dal legislatore nel Testo Unico Bancario al modello della società per azioni, sebbene in una duplice forma, quella delle banche di credito cooperative e quella delle banche popolari. Esse risultano quindi essere le sole sopravvissute in Italia alla semplificazione soggettiva attuata, in quanto ad esse viene riconosciuta una propria specificità organizzativa: cfr. TROIANO V., *op. cit.*, pag. 510.

In Germania, di questa specializzazione rimane oggi traccia solo nelle denominazioni sociali delle imprese bancarie, essendovi stata un'evoluzione storico-normativa che ha portato alla despecializzazione delle differenti tipologie, soggette ora alle stesse previsioni legislative, essendo tutte banche universali, in base al § 1 *Abs. 1 KWG*, costituite come eG. Non altrettanto è avvenuto però in Italia in quanto qui permangono, nonostante la già citata despecializzazione, due categorie di enti creditizi appartenenti al settore delle banche cooperative, ma sensibilmente differenti tra loro. La presenza di due tipologie di banche cooperative è stabilita dallo stesso legislatore quando all'art. 28, 1° co., TUB riserva l'esercizio dell'attività bancaria in forma di cooperativa «alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo», che sono quindi regolamentate da sezioni autonome del Testo Unico Bancario. Esse presentano infatti una diversa operatività, nonostante abbiano comunque una comune disciplina sull'organizzazione societaria e condividano pertanto connotazioni di struttura qual è il principio del voto capitario. Tale differente operatività è dovuta ad una diversa evoluzione storica dei rispettivi modelli istituzionali, che si è poi tradotta nel riconoscimento di un differente grado di mutualità. Vi è stato infatti negli anni un avvicinamento delle banche popolari, sul piano operativo, alle imprese bancarie organizzate in forma di società per azioni, che ha portato ad un progressivo ridursi, nel loro agire, del carattere di mutualità. Ciò ha portato alla loro sottoposizione a soli vincoli relativi la struttura e non anche l'operatività come accade invece per le banche di credito cooperativo<sup>70</sup>.

---

<sup>70</sup> Cfr. ANTONUCCI A., *op. cit.*, pag 128.



Si è qui accennato a quelle che sono le peculiarità di questa tipologia bancaria, che si andranno di seguito ad osservare più approfonditamente e che giustificano inoltre la loro sottoposizione a particolari previsioni per quanto riguarda la denominazione sociale. A tal proposito nell'ordinamento tedesco è previsto nel § 3 *Abs. 1 GenG*, che la *Firma der Genossenschaft*, e pertanto anche quella di una banca organizzata in forma di cooperativa, debba contenere il termine *eingetragene Genossenschaft* o la sua abbreviazione *e.G.*. Con questa previsione il legislatore sembra voler mettere in evidenza la forma societaria e sottolineare pure gli aspetti che la caratterizzano, al fine di renderli da subito palesi anche al cliente. Sempre a tal fine viene data a queste cooperative anche la possibilità di sottolineare nelle denominazioni l'attività svolta per mezzo dell'utilizzo del termine *Bank*, a norma del § 39 *Abs. 1 KWG*, essendo imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni bancarie secondo il § 32 *KWG*. Sembra quindi che con queste previsioni attinenti alla denominazione sociale il legislatore abbia cercato di tutelare il cliente dalla possibilità che esso possa essere tratto in inganno dal un uso improprio dei predetti termini.

Previsioni normative specifiche sono presenti anche in Italia per la denominazione sociale delle banche cooperative, e, come in Germania, l'art. 2515 c.c. stabilisce che la denominazione sociale di una società cooperativa «deve contenere l'indicazione di società cooperativa», specificando però inoltre che tale indicazione «non può essere utilizzata da società che non hanno scopo mutualistico». A questa si aggiunge però una previsione speciale per le sole banche di credito cooperativo, la cui denominazione, essendo contraddistinte da mutualità

## CAPITOLO PRIMO

prevalente<sup>71</sup>, «deve contenere l'espressione "credito cooperativo"», come stabilito dall'art. 33, 2° co., TUB.

Si è visto quindi come in entrambi i Paesi le banche cooperative abbiano una rilevanza, in ragione del loro scopo e del conseguente legame con il territorio, che sembra giustificare la loro sopravvivenza nonostante i processi di despecializzazione attuati. Esse sono quindi tutt'oggi caratterizzate, come si vedrà meglio in seguito, da una struttura democratica e da altre caratteristiche strutturali ed operative, che in Germania sono comuni all'intero settore ed invece in Italia si diversificano a seconda riguardino le banche popolari o le banche di credito cooperativo.

---

<sup>71</sup> Si veda a riguardo l'art. 28, comma 2-*bis* TUB nel quale è specificato che «ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto».

## CAPITOLO SECONDO

### DEFINIZIONE E LIMITAZIONI LEGISLATIVE

#### DELL'OPERATIVITA' BANCARIA

SOMMARIO: 1. L'universalità dell'attività bancaria. – 2. Caratteri distintivi dell'operatività delle banche cooperative. – 2.1. Lo scopo mutualistico. – 2.2. Il localismo. – 3. Operatività e scopo mutualistico: i due ordinamenti a confronto.

#### **1. L'universalità dell'attività bancaria.**

L'attività che il legislatore riserva alle banche, in quanto caratterizzante, non è uguale in tutti gli Stati comunitari. Infatti, «la nozione di attività bancaria varia – sia temporalmente che geograficamente – nei diversi corpi normativi, perché si lega a scelte macroeconomiche, di struttura del rapporto economia-credito, nonché a scelte microeconomiche, di organizzazione aziendale degli intermediari»<sup>1</sup>. Pertanto, poiché ogni ordinamento fornisce una propria definizione di attività bancaria, «il legislatore comunitario ha voluto tener conto del fatto che le banche godevano nei propri

---

<sup>1</sup> ANTONUCCI A., *Diritto delle banche*, Milano, 2009, pag. 64.

ordinamenti nazionali di un'ampiezza operativa diversa»<sup>2</sup>. Vi sono infatti dei Paesi nei quali alle banche è riconosciuta una libertà operativa maggiore che in altri, che permette loro di svolgere attività finanziarie, che non devono necessariamente coincidere con quelle considerate bancarie *stricto sensu*.

Il legislatore comunitario ha quindi identificato l'ente creditizio come «un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere prestiti per proprio conto»<sup>3</sup>, delineando pertanto un'attività principale che è il cuore dell'attività delle banche. Egli poi, al fine di mediare le differenze normative tra i vari Paesi, ha previsto che fosse consentito l'esercizio, in regime di mutuo riconoscimento, in tutti gli Stati membri, non solo dell'attività bancaria intesa in senso stretto, come precedentemente definita, ma anche di alcune (o tutte) le attività previste nell'Allegato I alla direttiva 89/646/CE<sup>4</sup>.

Si vedrà di seguito come le difformità tra l'ordinamento tedesco e quello italiano siano un esempio delle predette discordanze che hanno portato il legislatore comunitario ad optare per la scelta precedentemente illustrata con riferimento all'individuazione dell'attività bancaria e al riconoscimento dell'autorizzazione al suo esercizio negli Stati comunitari diversi da quello d'origine.

In Germania il fattore che ha condotto all'odierna definizione di attività bancaria è la storica presenza della c.d. banca mista, la quale è «quella in cui l'aggettivazione non si riferisce all'assenza di specializzazione operativa e temporale, ma al mix di

---

<sup>2</sup> CAPRIGLIONE F., *Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi*, in ALPA G., CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Diritto bancario comunitario*, Torino, 2002, pag. 156.

<sup>3</sup> Si veda l'art. 1 della direttiva n. 2000/12/CE.

<sup>4</sup> Cfr. CAPRIGLIONE F., *op. cit.*, pag. 157.

imprenditorialità bancaria e non bancaria»<sup>5</sup>. Le banche tedesche erano quindi caratterizzate da una forte relazione di fiducia tra banca e cliente, che le portava a delinearci quali *Hausbanken*<sup>6</sup>. Pertanto il modello che meglio si addiceva a questi istituti di credito, e li accompagnava, consentendo loro di fornire tutti i servizi di cui il cliente aveva bisogno, era quello della c.d. banca universale, definita come «la banca che può operare indifferentemente nei vari comparti di attività bancaria e finanziaria»<sup>7</sup>.

Il legislatore tedesco ha quindi riconosciuto agli enti creditizi un'operatività che va oltre la tradizionale attività bancaria, come delineata anche dal legislatore comunitario, attribuendogli la facoltà di esercitare attività finanziarie da questa diverse. Questa definizione di banca universale è riportata nel § 1 *Abs. 1 KWG* dove il legislatore «non definisce, ma piuttosto descrive cosa è considerato attività bancaria per la legge tedesca»<sup>8</sup>, in quanto stabilisce che:

«Sono istituzioni creditizie le imprese che svolgono operazioni bancarie (*Bankgeschäfte*) .... Sono operazioni bancarie:

1. La raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili (*Einlagengeschäft*):

l'accettazione di fondi altrui come depositi e altri fondi rimborsabili dal

---

<sup>5</sup> ANTONUCCI A., *op. cit.*, pag. 4.

<sup>6</sup> Si veda in merito QUACK S., HILDEBRANDT S., *Hausbank or Fournisseur? Bank services for small and medium sized enterprises in Germany and France*, Discussion paper FS I 95-102, Wissenschaftszentrum Berlin, 1995, in [hdl.handle.net/10419/44048](http://hdl.handle.net/10419/44048).

<sup>7</sup> ANTONUCCI A., *op. cit.*, pag. 4.

<sup>8</sup> BRÖKER K. F., *The german banking system. A possible model for prospective new EU-Members*, in *Banks and Bank Systems*, 2006, pag. 5, in [businessperspectives.org/journals\\_free/bbs/2006/BBS\\_en\\_2006\\_02\\_Broker.pdf](http://businessperspectives.org/journals_free/bbs/2006/BBS_en_2006_02_Broker.pdf).

## CAPITOLO SECONDO

pubblico, purché il diritto di rimborso non sia garantito da obbligazioni al portatore o all'ordine, indipendentemente dal pagamento degli interessi;

- 1a. L'emissione di obbligazioni garantite (*Pfandbriefgeschäft*)<sup>9</sup>;
2. L'attività creditizia (*Kreditgeschäft*): la concessione di prestiti e l'accettazione di credito;
3. Le operazioni di sconto (*Diskontgeschäft*): l'anticipo di cambiali e di assegni;
4. L'attività di intermediazione finanziaria (*Finanzkommissionsgeschäft*): l'acquisto e la cessione di strumenti finanziari nel nome dell'istituzione creditizia per conto di terzi;
5. L'operazione di deposito a custodia (*Depotgeschäft*): la custodia e l'amministrazione di valori mobiliari per conto di terzi;
6. (Abrogato)
7. L'impegno al riacquisto di crediti derivanti da prestiti precedenti alla loro scadenza;

---

<sup>9</sup> Secondo il § 1 Abs. 1 Satz 2 della legge sulle lettere di pegno (*Pfandbriefgesetzes* del 22 maggio 2005) «è *Pfandbriefgeschäft*:

1. emissione di obbligazioni garantite dalla sottoscrizioni di ipoteche, denominate obbligazioni ipotecarie (*Pfandbriefe oder Hypothekenpfandbriefe*);
2. emissione di obbligazioni garantite dall'acquisto di crediti nei confronti di enti pubblici, denominate obbligazioni comunali (*Kommunalschuldverschreibungen oder Kommunalobligationen*) o obbligazioni pubbliche (*Öffentliche Pfandbriefe*);
3. emissione di obbligazioni garantite dalla sottoscrizione di ipoteche navali (*Schiffshypotheken*) denominate obbligazioni ipotecarie nave (*Schiffspfandbriefe*);
4. emissione di obbligazioni garantite dall'acquisto di privilegi registrati (*Registerpfandrechte*) ai sensi del § 1 della legge sui diritti sugli aeromobili (*Rechte an Luftfahrzeugen oder ausländischer Flugzeughypotheken*), denominate *Flugzeugpfandbriefe*.»

8. L'assunzione di fideiussioni e altre garanzie per conto di terzi (*Garantiegeschäft*);
9. L'esecuzione di pagamenti non in contanti e tramite sistemi di compensazione (*Scheckeinzugsgeschäft, Wechseleinzugsgeschäft, Reisescheckgeschäft*);
10. L'assunzione di strumenti finanziari per il rischio di piazzamento nel mercato (*Plazierung*) o l'assunzione di equivalenti garanzie (*Emissionsgeschäft*);
11. (Abrogato);
12. L'attività di contraente centrale<sup>10</sup>.»

Il legislatore ha quindi redatto un elenco esaustivo di quelle che sono considerate operazioni bancarie, nel quale «l'ampia definizione dei servizi finanziari che costituiscono attività bancaria costituisce il fondamento giuridico della banca universale»<sup>11</sup>. Tuttavia la particolarità dell'ordinamento tedesco è che un'impresa, per essere riconosciuta quale ente creditizio e poter usare il termine *Bank*, può essere autorizzata all'esercizio anche di una sola delle predette operazioni. Pertanto il legislatore tedesco sembra essere tra quelli dei Paesi UE che hanno scelto di

---

<sup>10</sup> Secondo il § 1 Abs. 31 KWG «un contraente centrale (*zentraler Kontrahent*) è una società che può regolare contratti di compravendita in uno o più mercati finanziari tra l'acquirente e il venditore, al fine di fungere da parte contraente per entrambi, e i suoi crediti di contraente senza rischi (*Kontrahentenausfallrisiken*) vengono adeguatamente garantiti nel sistema, su base giornaliera, nei confronti di tutti i partecipanti».

<sup>11</sup> FILOSA R., *Stile di vigilanza e struttura finanziaria*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n. 52, Roma, 2003, pag. 31.

## CAPITOLO SECONDO

attribuire lo *status* bancario per mezzo di un riconoscimento che «non tiene conto dell'effettivo esercizio di un'attività bancaria tipica»<sup>12</sup>.

In Italia, invece, l'operatività delle banche è definita dalle previsioni dell'art. 10 TUB, ed in particolare dai commi 1 e 3. Al 1° comma dell'anzidetto articolo il legislatore italiano ha individuato l'attività caratteristica delle banche, stabilendo che «la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria». Egli amplia poi, per mezzo del 3° comma, l'operatività degli enti creditizi stabilendo che «le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali». Quest'ampliamento dell'operatività delle banche, oltre quello che è tradizionalmente riconosciuto come il loro *core business*, è dovuto al fatto che, con l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, è stato introdotto anche nell'ordinamento italiano il concetto di banca universale. Il legislatore ha identificato, come del resto ha fatto anche quello comunitario, un'attività bancaria tipica, «un'attività complessa in quanto definita come esercizio congiunto di due altre attività-componenti»<sup>13</sup>, la quale identifica e definisce il soggetto banca, in base a quanto stabilito dall'art. 1, 1° co., lett. b) TUB e dall'art. 10, 2° co., TUB. In queste due disposizioni viene infatti specificato dal legislatore che «“banca” indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria» e che «l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche». Pertanto egli sembra porre una

---

<sup>12</sup> CAPRIGLIONE F., *Commento sub art. 10*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 126.

<sup>13</sup> DESIDERIO G., *L'attività bancaria*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *L'ordinamento finanziario italiano*, Padova, 2010, pag. 376.



relazione tra il soggetto e l'attività: è la specifica attività bancaria che, essendo riservata alle banche, identifica e qualifica tali soggetti. Tuttavia si deve sottolineare che «di attività bancaria può parlarsi, in senso proprio, soltanto se ed in quanto entrambi i profili in questione siano sviluppati dall'interessato» e ciò vuol dire che «il soggetto che svolga una soltanto delle due attività che concorrono a formare l'attività bancaria non è in alcun modo qualificabile come banca»<sup>14</sup>.

L'oggetto sociale di un ente creditizio può essere poi esteso all'esercizio di attività finanziarie, che deve considerarsi «come aggiuntivo rispetto all'attività bancaria tipica»<sup>15</sup> e che conseguentemente amplia l'operatività bancaria. Ma il Testo Unico Bancario «non offre una definizione in positivo di attività finanziaria»<sup>16</sup> e ad essa sono quindi ricondotti i servizi e le attività di investimento individuati dall'art. 1, 5° co., del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF). Pertanto per quanto attiene all'operatività delle banche riguardante questo profilo finanziario esse «soggiacciono alla disciplina del t.u.f. sia per le regole relative all'accesso all'attività sia per quelle che ne disciplinano l'esercizio, con riguardo tanto all'organizzazione dell'intermediario quanto ai suoi rapporti con la clientela»<sup>17</sup>.

L'operatività delle banche italiane viene poi ulteriormente ampliata a livello legislativo prevedendo anche che esse possano svolgere attività connesse o strumentali, rispetto sia all'attività bancaria che a quella finanziaria. Anche tali

---

<sup>14</sup> URBANI A., *Banca, attività bancaria, attività delle banche*, in URBANI A. (a cura di), *L'attività delle banche*, Padova, 2010, pag. 13.

<sup>15</sup> CAPRIGLIONE F., *ult. op. cit.*, pag. 126.

<sup>16</sup> ANTONUCCI A., *op. cit.*, pag. 69.

<sup>17</sup> ANTONUCCI A., *Servizi di investimento e banche*, in URBANI A. (a cura di), *L'attività delle banche*, Padova, 2010, pag. 306.

attività non vengono definite dal legislatore nel Testo Unico Bancario, sebbene la Banca d'Italia identifichi le attività connesse con «le attività non finanziarie che, creando contatti con il pubblico, consentono alle banche di promuovere e sviluppare l'attività principale»<sup>18</sup>.

In entrambi gli ordinamenti vengono quindi poste le basi per il riconoscimento legislativo di un modello bancario di tipo universale. Tuttavia, grazie alle differenti previsioni legislative che delineano l'operatività bancaria, sembrano emergere due diverse concezioni di universalità: in Italia, infatti, sembra chiaro il fatto che il modello di banca universale non era storicamente presente nel sistema e che è stato introdotto con l'entrata in vigore del Testo Unico Bancario. Conseguentemente l'universalità è riconosciuta alle banche solo grazie all'ampliamento dell'oggetto sociale per mezzo della possibilità di svolgere, dietro rilascio di un'autorizzazione se necessaria, attività aggiuntive a quella caratteristica, che potrebbero essere riservate anche ad altri soggetti<sup>19</sup>. Sicché, si potrebbe dire che in Italia l'universalità è riconosciuta per mezzo dell'attività delle banche e non dell'attività bancaria, in quanto «nel quadro generale della disciplina delle banche la riserva di attività bancaria non rappresenta il criterio normativo che consente di definire l'intero ambito delle attività che le banche sono abilitate ad esercitare, vale a dire che l'attività bancaria non coincide più con l'attività delle banche»<sup>20</sup>. In Germania,

---

<sup>18</sup> BANCA D'ITALIA, Boll. Vig., 1998, n. 1, pag. 3.

<sup>19</sup> Si intende qui fare riferimento in particolare al fatto che in base a quanto previsto dall'art. 18, 1° co., TUF, «l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche».

<sup>20</sup> DESIDERIO G., *op. cit.*, pag. 371.

invece, l'universalità sembra essere riconosciuta direttamente per mezzo dell'attività bancaria che si compone sia di quelle attività che sono indicate dall'ordinamento italiano - e da quello comunitario - come il cuore dell'attività delle banche, sia di quelle che rientrano nell'ordinamento italiano tra le attività finanziarie e quelle accessorie<sup>21</sup>.

Si vuole inoltre osservare che, contrariamente a quanto fatto dal legislatore italiano, il legislatore tedesco non ha delineato un'attività delle banche (che in Italia si presenta comunque come una fattispecie aperta), limitandosi invece ad indicare solo le operazioni bancarie (*Bankgeschäfte*) che se svolte «in modo professionale (*gewerbsmäßig*) o in modo esteso, [e] in modo commerciale»<sup>22</sup> sembrano individuare l'attività bancaria (*Bankbetriebe*), che è pertanto definita in un elenco che ripropone in gran parte quello delle attività ammesse al mutuo riconoscimento. Ciò sottolinea anche un ulteriore punto di discordanza dall'ordinamento italiano, nel quale il legislatore ha scelto invece di indicare le “attività” svolte dalle banche, il che porta a supporre che «la legge abbia considerato una serie di atti teleologicamente coordinati e quindi processi operativi che presentano una propria autonomia imprenditoriale», indicando quindi «attività suscettibili di dar luogo ad un'autonoma attività imprenditoriale ove autonomamente esercitate»<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Tuttavia il legislatore tedesco ha scelto di mantenere distinte le attività finanziarie svolte dalle banche da quelle svolte dalle società di servizi finanziari, contrariamente a quanto fatto dal legislatore italiano, sebbene egli abbia previsto che entrambi i soggetti siano sottoposti alla medesima fonte normativa, la *Kreditwesengesetz*.

<sup>22</sup> § 1 Abs. 1 KWG.

<sup>23</sup> DESIDERIO G., *Le attività connesse e strumentali esercitate dalle banche*, in URBANI A. (a cura di), *L'attività delle banche*, Padova, 2010, pag. 410.

## CAPITOLO SECONDO

Infine, il differente modo di concepire e attuare l'universalità dell'operatività bancaria si riverbera e riscontra evidentemente nelle norme che regolamentano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

In Italia, infatti, la banca per avere un'operatività universale necessita di due autorizzazioni, in quanto le attività delle banche sono esercitate, in base all'art. 10, 3° co. TUB, «secondo la disciplina propria di ciascuna», fatte salve le riserve di attività. Alle banche italiane è pertanto riconosciuta una duplice riserva di attività, di cui una dovuta al fatto che l'attività bancaria è identificata come attività «spettante in via istituzionale»<sup>24</sup> alle banche, e una seconda, comune alle imprese di investimento, riconosciuta dall'art. 18, 1° co., TUF, per le attività finanziarie<sup>25</sup>. La mancata corrispondenza, nell'ordinamento italiano, tra attività delle banche e attività bancaria e quindi il supposto riconoscimento dell'universalità per mezzo dell'attività delle banche e non di quella tipica bancaria, sono sottolineate anche dal fatto che siccome «anche la prestazione di servizi di investimento è protetta da riserva, la banca dovrà munirsi di una specifica autorizzazione, prevista nello specifico dall'art. 19, co. 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, t.u.f.), che si aggiunge a quella all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 t.u.b. [in quanto] così dispone, in via generale, l'ultimo periodo dello stesso art. 10, co. 3, t.u.b.»<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> CAPRIGLIONE F., *ult. op. cit.*, pag. 125.

<sup>25</sup> Come già ricordato, l'art. 18, 1° co. TUF stabilisce infatti che «l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche».

<sup>26</sup> URBANI A., *op. cit.*, pag. 14.

In Germania, invece, anche attraverso il regime autorizzativo viene sottolineato il riconoscimento diretto della potenziale operatività universale delle banche tedesche: il legislatore tedesco ha infatti stabilito la necessità di un'unica autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria, rilasciata dal *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (di seguito *BaFin*)<sup>27</sup>, a norma di quanto previsto dal § 32 Abs.1 *KWG*, nel quale è specificato che «chiunque voglia esercitare in Germania operazioni bancarie (*Bankgeschäfte*) necessita di un'autorizzazione scritta (*schriftlichen Erlaubnis*) del *Bundesanstalt*».

In Italia pertanto «si disegna così un'operatività aperta ed equiordinata fra attività bancaria e ogni altra attività finanziaria»<sup>28</sup> che porta alla sottoposizione della banca ad una duplice normativa, quella propria degli enti creditizi e quella propria degli intermediari finanziari. In Germania, invece, sebbene il legislatore qualifichi l'ente finanziario come un'impresa diversa da un ente creditizio, si delinea una sorta di contiguità tra intermediari bancari e finanziari che però, diversamente da quanto accade in Italia, sono sottoposti alle stesse previsioni normative e alla stessa vigilanza.

## **2. Caratteri distintivi dell'operatività delle banche cooperative.**

L'operatività delle banche cooperative, tedesche e italiane, è di tipo c.d. universale. Si è visto infatti come gli istituti di credito possano svolgere altre attività

---

<sup>27</sup> La *BaFin* è l'Autorità preposta alla vigilanza del settore finanziario, a cui pertanto compete la vigilanza in ambito bancario, finanziario e assicurativo.

<sup>28</sup> ANTONUCCI A., *ult. op. cit.*, pag. 306.

oltre a quelle storicamente considerate il loro *core business*, secondo quanto previsto dal § 1 Abs. 1 *KWG* in Germania e dall'art. 10 TUB in Italia. Questa versatilità funzionale, almeno per quanto riguarda le banche cooperative, non è però presente *ab origine*, essendo dovuta al verificarsi di due eventi, comuni ad entrambi i Paesi: il processo di despecializzazione degli intermediari creditizi, da un lato, e la globalizzazione del sistema, dall'altro. Queste banche, essendo caratterizzate, sotto il profilo funzionale, dallo scopo mutualistico e dal localismo, erano infatti precedentemente assoggettate a stringenti previsioni normative che ne limitavano l'operatività.

Di seguito si vuole quindi osservare se i predetti caratteri distintivi siano tuttora presenti, nonostante l'introduzione del modello della banca universale, e se ne consegue ancor'oggi la sottoposizione delle cooperative di credito a speciali disposizioni che ne vincolano l'attività.

## **2.1. Lo scopo mutualistico.**

Lo scopo mutualistico storicamente costituisce «l'elemento causale caratterizzante la cooperativa»<sup>29</sup>. E esso è chiaramente definito, nell'ordinamento tedesco, dalla *Genossenschaftsgesetz*, essendo questa la fonte normativa preposta alla regolamentazione del soggetto cooperativo: nel § 1 Abs. 1 *GenG* infatti viene specificato che «lo scopo (*Zweck*) è orientato alla promozione dell'economia

---

<sup>29</sup> CAPRIGLIONE F., *Commento sub art. 28*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag 346.

professionale (*Erwerbe*) e domestica (*Wirtschaft*) dei soci, e degli interessi sociali e culturali».

Si vede quindi come il legislatore abbia fornito una definizione puntuale dello scopo sociale, nella quale sottolinea la centralità del socio (*Mitglieder*)<sup>30</sup> e specifica che la promozione deve riguardare differenti aspetti della vita del socio, non limitandosi solo alla sfera economica, ma estendendosi anche agli interessi sociali e culturali.

L'articolo considerato è poi ancora più dettagliato, in quanto per il solo ambito economico vengono specificati due differenti aspetti. Infatti le parole tedesche *Erwerbe* e *Wirtschaft*, sebbene possano essere tradotte con un generico "economia", hanno in realtà due significati divergenti. A ben vedere, il primo termine (*Erwerbe*) facendo riferimento al termine *Gewerbe* (professione), indica l'ambito lavorativo del socio e, conseguentemente, l'obbligo per la società di promuovere un'attività commerciale, o professionale, durevole e finalizzata al raggiungimento di un guadagno<sup>31</sup>. Il secondo vocabolo (*Wirtschaft*) attiene invece all'economia domestica (*Hauswirtschaft*) e sottolinea quindi che deve essere fornito sostegno anche all'ambito privato della vita del socio (*privater Lebensbereich*)<sup>32</sup>.

Come già accennato, non è solo la sfera economica della vita dei soci che deve essere promossa, ma deve essere dato sostegno anche ai loro interessi sociali e

---

<sup>30</sup> Il legislatore sembrerebbe infatti non attribuire diritti di alcun genere ai non soci (*Nichtmitglieder*): cfr. SCHULTE G., *Commento* sub § 1, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 55.

<sup>31</sup> Tale significato viene dedotto dal § 2 *Umsatzsteuergesetz* (legge del 26 novembre 1979 in materia di imposte sulle vendite, in breve UStG): cfr. SCHULTE G., *op. loc. cit.*

<sup>32</sup> Cfr. SCHULTE G., *op. loc. cit.*

culturali. Questa specificazione non era originariamente prevista nell'articolo considerato essendo stata introdotta nel 2006 con la modifica della *Genossenschaftsgesetz* che ha reso il § 1 *GenG* più simile all'art. 1, 3° co., regolamento (CE) n. 1435/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea<sup>33</sup>. Le attività sociali, previste a livello comunitario, sono state infatti tradotte dal legislatore tedesco come «interessi sociali e culturali» dei soci. Tali interessi vengono però interpretati, in giurisprudenza, in modo ampio ritenendosi che essi debbano coprire l'ambito idealmente complessivo degli interessi dei soci (*Mitgliederbelange*)<sup>34</sup>. Pertanto, vista l'estesa lettura che viene data a questi *Belange*, alcuni autori attribuiscono alle banche cooperative una sorta di finalità pubblica<sup>35</sup>.

La *eingetragene Genossenschaft* non può, inoltre, avere altri scopi sociali oltre a quelli indicati dal § 1 *Abs. 1 GenG* e lo statuto non può stabilire diversamente. Questo è confermato da quanto disposto dal § 81 *Abs. 1 GenG*, secondo il quale, in caso di mancato rispetto del predetto §1, è previsto lo scioglimento della società, su richiesta del *obersten Landesbehörde* (la suprema autorità regionale). Tuttavia, affinché non vi siano le basi per la richiesta di dissoluzione della società, è sufficiente che la società cooperativa sia orientata al sopraccitato fine nella sua struttura e nel suo modo di agire, risultando pertanto legalmente valido lo

---

<sup>33</sup> L'art. 1, 3° co, del regolamento (CE) n. 1435/2003 stabilisce che «la SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita».

<sup>34</sup> Cfr. SCHULTE G., *op. cit.*, pag. 50.

<sup>35</sup> Si veda in merito SCHULTE G., *op. cit.*, pag. 57.



svolgimento di singole attività non finalizzate agli scopi indicati dal § 1 *Abs.* 1 *GenG*<sup>36</sup>.

Nell'ordinamento italiano, invece, non viene fornita una definizione di scopo mutualistico né dal Codice Civile né dal Testo Unico Bancario<sup>37</sup>. Però «esiste oggi un consenso pressoché generale circa la configurazione dello scopo mutualistico come gestione di servizio con e per i soci nella reciprocità delle prestazioni intercorrenti fra questi ultimi e la società»<sup>38</sup>. Inoltre, in giurisprudenza, viene stabilito che «il principio mutualistico delle società cooperative [...] consiste non solo nel carattere e nella estensione dell'impresa, che fornisce beni o servizi direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose, ma anche nella natura dell'attività, che trascende gli interessi dei soci o della categoria, escludendosi qualsiasi intento di speculazione, e ponendosi invece in relazione a finalità che sono proprie della pubblica utilità»<sup>39</sup>.

Pertanto il concetto di scopo mutualistico in Italia, seppur non definito, sembra essere molto simile a quello previsto nell'ordinamento tedesco.

Il Codice Civile e il Testo Unico Bancario, sebbene non definiscano dunque lo scopo mutualistico, sottolineano però che le società cooperative devono operare

---

<sup>36</sup> Cfr. SCHULTE G., *op. cit.*, pag. 59.

<sup>37</sup> MAFFEI ALBERTI A., *Commento sub art. 2511 c.c.*, in MAFFEI ALBERTI A., *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2007, pag. 1224.

<sup>38</sup> MAFFEI ALBERTI A., *op. cit.*, pag. 1225.

<sup>39</sup> Tribunale Roma 21 dicembre 1967, Amm. Finanze c. Fall. Italcostruzioni, *Dir. fall.*, 1968, II, 372, in BOCCHINI E., *Le cooperative. Giurisprudenza d'impresa*, Padova, 1994, pag. 4. Con riferimento alla definizione del fine mutualistico della cooperativa si veda anche Cassazione, Sez. I, 24 febbraio 1968 n. 632, Soc. coop. Massini c. Soc. imm. Emiliana, *Giust. civ.*, 1968, I, 1475.

secondo uno scopo mutualistico. Ciò è riscontrabile nella previsione dell'art. 2511 c.c. nella quale viene specificato che «le cooperative sono società [...] con scopo mutualistico». Questa disposizione si applica quindi anche alle banche cooperative non essendo esclusa in base a quanto previsto dall'art. 150-*bis* TUB<sup>40</sup>.

Ma il carattere che più diversifica l'ordinamento italiano da quello tedesco è legato all'individuazione, nel primo di questi, di due tipi di mutualità contraddistinte da una differente intensità. Questo è riscontrabile nel predetto art. 150-*bis* TUB ed in particolare nel secondo comma, dove viene specificato che alle banche popolari non si applicano gli articoli del Codice Civile in materia di mutualità prevalente (artt. 2512 e 2514 c.c.), che si applicano invece alle banche di credito cooperativo. Ulteriore conferma di ciò viene poi data dall'art. 28, co. 2-*bis*, TUB, nel quale viene specificato che «ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto».

Ulteriori specificazioni relative allo scopo sociale sono poi dettate dall'autonomia privata dei soggetti considerati per mezzo dello strumento statutario<sup>41</sup>. In Germania infatti, nonostante la *Genossenschaftsgesetz* non prescriva

---

<sup>40</sup> L'art. 150-*bis* TUB indica le norme della disciplina ordinaria per le società cooperative che non si applicano agli enti creditizi organizzati secondo tale forma.

<sup>41</sup> Si farà di seguito riferimento alle norme contenute negli statuti, pertanto per le banche cooperative tedesche si farà riferimento allo *Satzung für Volksbanken und Raiffeisenbanken mit Vertreterversammlung (mit Warengeschäft)* aggiornato al giugno 2011, avendo queste banche uno

l'indicazione dello scopo delle società nell'atto costitutivo, nel § 2 *Abs. 1 Satzung für Volksbanken und Raiffeisenbanken* è specificato che «lo scopo della cooperativa (*Zweck der Genossenschaft*) consiste nella promozione economica e nell'assistenza dei soci».

In Italia, invece, l'art. 2521, 2° co., c.c. specifica che «l'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica». Pertanto, sebbene non venga fornita definizione legislativa dello scopo mutualistico, esso viene per così dire declinato negli statuti delle due tipologie di banche cooperative italiane quanto meno per mezzo delle disposizioni preposte alla attuazione dello scopo mutualistico stesso. Infatti, nell'art. 2 dello statuto delle banche di credito cooperativo è indicato che «nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera». Inoltre, ad esempio, nell'art. 3 dello statuto della Banca Popolare di Vicenza e in quello di Veneto Banca viene specificato che «la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è

---

schema statutario tipo (*Mustersatzung*) e allo statuto delle *Volksbank Balingen eG* e *Raiffeisenbank Hallertau eG*; per le banche di credito cooperativo si farà riferimento agli statuti della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco e a quello della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano; e per le banche popolari, non essendo previsti schemi comuni si prenderanno in considerazione lo statuto della Banca Popolare di Vicenza e quello di Veneto Banca.

presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la società può accordare ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi».

Si è visto quindi come, sia in Germania che in Italia, le banche cooperative hanno mantenuto quale scopo caratteristico quello mutualistico, sebbene siano stati definiti diversi gradi di mutualità. Successivamente si cercheranno di osservare le implicazioni della definizione di tale scopo sull'operatività di questi enti creditizi ed una sua eventuale coesistenza con dei fini lucrativi.

### **2.2. Il localismo.**

Un secondo aspetto tipico delle banche cooperative è il localismo. L'attività di queste banche era infatti storicamente volta soprattutto a favorire l'imprenditoria del territorio di riferimento<sup>42</sup>. Conseguentemente, le banche cooperative si delineavano come banche locali, in ragione «dell'intreccio di solidi legami economici tra banca ed operatori presenti nel mercato locale»<sup>43</sup>, risultando pertanto banche «che svolgendo sistematicamente, professionalmente e istituzionalmente le tipiche funzioni di tutte le aziende di credito privilegia[no], nello svolgimento delle stesse,

---

<sup>42</sup> La dottrina italiana, ad esempio, ha messo a lungo in evidenza il localismo delle banche cooperative: cfr. CAPRIGLIONE F., *op. cit.*, pag. 348.

<sup>43</sup> TROTTA A., *Il localismo bancario e la credit view*, Padova, 1998, pag. 23.

quelle operazioni di natura economica e finanziaria volte per la “gran parte” a favore della comunità economica presente sul “territorio di riferimento”»<sup>44</sup>.

Il localismo sembra quindi configurarsi *ab origine* come un vincolo all'operatività e di conseguenza si vuole di seguito verificare se tale carattere limiti tuttora legislativamente l'attività delle cooperative di credito nonostante le banche locali non operino più esclusivamente in economie periferiche e/o rurali<sup>45</sup>.

In Germania non sembrano esservi previsioni normative atte a limitare l'attività delle *Kreditgenossenschaften* in ragione del loro forte legame con il territorio, sebbene tale vicinanza possa essere ravvisata, ad esempio, nel § 8 *Abs. 1 n. 2 GenG*, nel quale viene stabilito dal legislatore che «lo statuto determina se l'acquisizione o il mantenimento della condizione di socio sono legate al risiedere dello stesso in un determinato territorio (*Bezirk*)». Precedentemente la riforma della *Genossenschaftsgesetz* del 2006, però, il rapporto cooperativa-territorio, realizzato principalmente attraverso il luogo di residenza del socio, era più forte. Infatti prima della modifica il § 67 *GenG* prevedeva per la cooperativa il diritto di escludere dalla compagine sociale il socio che non risiedesse più nel territorio di insediamento della cooperativa. Oggi invece lo stesso § 67 *GenG* prevede che se lo statuto vincola la condizione di socio alla residenza entro un determinato territorio e il socio cambiando la residenza ne esce, egli può chiedere di revocare la sua appartenenza alla compagine sociale senza neanche rispettare i termini di disdetta.

---

<sup>44</sup> TROTTA A., *op. loc. cit.*

<sup>45</sup> Cfr. TROTTA A., *op. cit.*, pag. 36.

## CAPITOLO SECONDO

Inoltre la possibile previsione statutaria che lega la condizione di socio alla residenza in un determinato territorio ha difficilmente una valenza pratica, ciò in ragione del fatto che il territorio a cui fa riferimento il legislatore utilizzando il termine *Bezirk* non deve necessariamente corrispondere a quello di un comune ed è pertanto di difficile definizione<sup>46</sup>.

Si vede quindi come le previsioni normative che legano la banca cooperativa tedesca alla zona in cui risiede siano in realtà non vincolanti per l'operatività, sebbene le cooperative tedesche operino prevalentemente a livello locale e abbiano un forte legame con il territorio in cui hanno la sede legale, che viene infatti anche indicato nella denominazione societaria<sup>47</sup>.

In Italia invece anche sotto il profilo del localismo, oltre a quello della mutualità, si presentano delle differenze tra le due tipologie di banche cooperative esistenti. Infatti, mentre per le banche popolari il Testo Unico Bancario nulla dispone in merito al localismo, per le banche di credito cooperativo l'art. 35, 2° co., TUB stabilisce che «gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla

---

<sup>46</sup> Cfr. SCHULTE G., *Commento* sub § 8, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 131.

<sup>47</sup> Ad esempio si veda il § 1 Satzung der Volksban im Raum Balingen nel quale viene indicata come denominazione sociale «Volksbank eG Balingen», e ciò emerge anche dall'elenco dei *Kreditinstitute* pubblicato dalla Deutsche Bundesbank (DEUTSCHE BUNDESBANK, *Verzeichnis der Kreditinstitute und ihrer Verbände sowie der Treuhänder für Kreditinstitute in der Bundesrepublik Deutschland*, in *Bankgeschäftliche Informationen*, n. 2, Berlin, 2012, in [www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben\\_und\\_Organisation/verzeichnis\\_der\\_kreditinstitute\\_und\\_ihrer\\_verbaende.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/verzeichnis_der_kreditinstitute_und_ihrer_verbaende.pdf?__blob=publicationFile))

base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia». Tale «zona di competenza territoriale» delineata nello statuto indica «il territorio entro il quale le banche di credito cooperativo acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali»<sup>48</sup>. In particolare, poi, la Banca d'Italia indica nel Titolo VII, Capitolo 1, Sezione II della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 che «la zona di competenza territoriale ricomprende i comuni ove la banca ha le proprie succursali nonché i comuni ad essi limitrofi» e «fra tutti i comuni deve esistere contiguità territoriale».

Inoltre, sempre al fine di attuare il principio del localismo, viene limitata anche «la possibilità di ingresso nella compagine sociale della banca ai soggetti residenti o operanti nel territorio di competenza della banca stessa»<sup>49</sup>: l'art. 34, 2° co., TUB, infatti, stabilisce che «per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa».

Pertanto il Testo Unico Bancario per le banche di credito cooperativo concentra la loro attività nella zona di competenza, ma non altrettanto stabilisce per le banche popolari, sebbene negli statuti di queste ultime venga comunque indicato che esse operano prestando «speciale attenzione al territorio»<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Tit. VII, Cap. 1, Sez. I, Par. 3.

<sup>49</sup> BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, cit., Tit. VII, Cap. 1, Sez. I, Par. 1.

<sup>50</sup> Si è qui citato l'art. 3 dello statuto della Banca Popolare di Vicenza, ma è presente la stessa disposizione anche nel medesimo articolo dello statuto di Veneto Banca.

Le cooperative di credito tedesche sembrerebbero pertanto avvicinarsi maggiormente, sotto il profilo normativo che attiene al localismo, alle banche popolari italiane piuttosto che alle banche di credito cooperativo, sebbene permanga un residuo di regolamentazione, seppur non vincolante, in riferimento all'ubicazione dei soci. Il riconoscimento legislativo del legame con il territorio delle *Kreditgenossenschaften* e delle banche popolari sembra quindi essere fortemente diminuito nel tempo, a differenza di quanto è avvenuto per le banche di credito cooperativo la cui operatività è ancora vincolata anche dal localismo<sup>51</sup> come traspare anche dalle denominazioni sociali<sup>52</sup>.

Tuttavia, nonostante le diversità legislative, il localismo accomuna le diverse tipologie di enti creditizi a struttura cooperativa e «si traduce in una destinazione al territorio di riferimento della prevalente attività posta in essere dagli appartenenti alla categoria»<sup>53</sup>.

### **3. Operatività e scopo mutualistico: i due ordinamenti a confronto.**

Si è visto precedentemente come i caratteri storicamente distintivi le banche cooperative, quali mutualità e localismo, siano ancora tali di fatto, seppure, soprattutto con riferimento al secondo, sensibilmente affievoliti dal punto di vista

---

<sup>51</sup> Si veda in merito BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, cit., Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, Par. 2 e 4.

<sup>52</sup> «In relazione al carattere "locale" di tali banche, esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera». Così testualmente: BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, cit., Tit. VII, Cap. 1, Sez. II, Par. 1.

<sup>53</sup> CAPRIGLIONE F., *op. cit.*, pag. 348.



disciplinare. Si vuole ora osservare, con riferimento al solo scopo mutualistico, se esso sia riscontrabile nei profili funzionali delle banche considerate o se il carattere di mutualità che le contraddistingueva si sia in qualche modo affievolito determinando la convivenza con uno scopo lucrativo.

Si è già visto nel paragrafo precedente come in Germania il legislatore abbia chiaramente identificato quale scopo della società cooperativa la promozione dei soci per mezzo delle attività svolte dalla stessa. Esso è sempre stato fattore caratterizzante delle società cooperative e pertanto, in ragione della sua rilevanza e della precedente specializzazione presente per questa categoria di istituti di credito, ne giustificava la sottoposizione a dei vincoli legislativi in merito all'operatività. Oggi tuttavia né la *Genossenschaftsgesetz* né la *Kreditwesengesetz* prevedono una disciplina speciale per le cooperative di credito che ne limiti in qualsivoglia modo le attività. Le *Kreditgenossenschaften* risultano quindi pienamente essere delle banche universali, in quanto per il legislatore tedesco la salvaguardia dello scopo non ha giustificato l'imposizione di previsioni particolari.

Anche in Italia le fonti normative cui sottostanno le cooperative di credito non prevedono disposizioni speciali per quanto riguarda l'operatività delle banche cooperative in generale. Tuttavia, conseguentemente alla loro mutualità prevalente, le sole banche di credito cooperativo sono state assoggettate dal legislatore ad un articolo che tratta espressamente della loro operatività; si tratta dell'art. 35 TUB, nel quale, al comma 1, è stabilito appunto che «le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci». In questo modo il legislatore italiano sembra quindi aver voluto distanziare le banche di credito cooperativo

dall'affievolimento dello scopo mutualistico dovuto all'eliminazione dei vincoli relativi all'operatività, che sembra invece aver caratterizzato le banche popolari<sup>54</sup>. La Banca d'Italia ha poi esplicitato il concetto di "prevalenza" stabilendo che «tale principio è rispettato quando più del 50% delle attività di rischio è destinato a soci o ad attività a ponderazione zero»<sup>55</sup>. Inoltre in base a quanto previsto dall'art. 35, 2° co., TUB, nel quale è stabilito che «gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia», è lo statuto che indica le modalità con cui la banca intende dare attuazione al principio della "prevalenza". Le banche di credito cooperativo indicano quindi nei propri statuti le attività che intendono esercitare, secondo le modalità prescritte nelle *Istruzioni di vigilanza* della Banca d'Italia in base alle quali<sup>56</sup>:

— l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, se autorizzata, può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente i titoli in caso di vendita;

---

<sup>54</sup> Si nota quindi come il legislatore tedesco abbia deciso di operare in modo differente da quello italiano, non ravvisando nell'eliminazione dei predetti vincoli il rischio di un decisivo affievolimento delle caratteristiche tipiche delle banche cooperative dal quale seguirebbe un loro avvicinamento alle *Kreditbanken*.

<sup>55</sup> BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza*, cit., Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, Par. 1.

<sup>56</sup> Si fa di seguito riferimento a quanto contenuto nel Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, Par. 3 delle *Istruzioni di vigilanza* della Banca d'Italia e negli artt. 16 dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco e della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano.

— nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative.

Ed inoltre è previsto che «le banche contengano la propria posizione netta aperta in cambi entro il 2% del patrimonio di vigilanza, e che possano offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività»<sup>57</sup>.

Pertanto, in Italia, almeno per le banche di credito cooperativo, sono disposte precisazioni in merito all'operatività dallo strumento statutario e dai criteri prudenziali fissati dalla Banca d'Italia.

Queste limitazioni, che comunque sono connotate da una significativa elasticità, sono ciò che residua dopo la despecializzazione normativa avvenuta nel 1992<sup>58</sup>. Infatti, precedentemente, la mutualità delle banche cooperative, anche di quelle tedesche, era molto più forte, ed in origine era assoluta in quanto era vietato operare con soggetti non soci. In Germania, l'abolizione di tale divieto è stata disposta con la riforma del 1973 della *Genossenschaftsgesetz* e conseguentemente si è avuta un'attenuazione del carattere mutualistico delle *Kreditgenossenschaften*, le quali potevano quindi esercitare il credito anche nei confronti dei non soci, senza limitazioni, seppure sempre avendo lo scopo essenziale di promuovere i soci. Pertanto nell'ordinamento tedesco, la possibilità di svolgere la propria attività anche nei confronti dei non soci viene vista dal legislatore non come un affievolimento

---

<sup>57</sup> BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza*, cit., Tit. VII, Cap. 1, Sez. III, Par. 3.

<sup>58</sup> Cfr. CUSA E., *Introduzione*, in CARRETTA A. (a cura di), *Il credito cooperativo*, Bologna, 2011, pag. 117.

## CAPITOLO SECONDO

reale della mutualità, ma come un mezzo per un migliore sfruttamento delle risorse della società stessa. In questo modo infatti è possibile per la cooperativa migliorare la propria posizione nel mercato per raccogliere nuovi soci. L'operatività verso i non soci viene quindi consentita in quanto utile, o almeno non di ostacolo, alla promozione dei soci, che rimane lo scopo essenziale della *Gesellschaft*<sup>59</sup>. La *Genossenschaftsgesetz* lascia però all'autonomia statutaria dei soggetti la decisione in merito ad una eventuale operatività anche nei confronti dei non soci, sono quindi i soci stessi che devono decidere, secondo quanto previsto dal § 8 *Abs. 1 Nr. 5 GenG*<sup>60</sup>.

Anche in Italia è ora prevista la possibilità per una società cooperativa di operare anche nei confronti di soggetti non appartenenti alla compagine sociale, in particolare l'art. 2521, 2° co., c.c. stabilisce che «l'atto costitutivo ... può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi»<sup>61</sup>. Con riferimento alle cooperative di credito inoltre, tale prescrizione è applicabile ad entrambe le categorie, non essendo ciò escluso dall' art. 150-*bis* TUB.

Si nota quindi che in entrambi gli ordinamenti considerati il legislatore abbia scelto di lasciare ai soci stessi la decisione in merito all'operatività nei confronti dei

---

<sup>59</sup> Cfr. SCHULTE G., *ult. op. cit.*, pag. 132 ss.

<sup>60</sup> Si veda, ad esempio, il § 2 *Abs. 4 der Satzung der Volksbanken im Raum Balingen*, nel quale viene appunto esplicitato che «viene consentita l'operatività verso i non soci».

<sup>61</sup> Ecco quindi che, ad esempio, l'art. 16 dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco specifica che «la società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci» e similmente l'art. 3 dello Statuto della Banca Popolare di Vicenza ribadisce a sua volta che «la società ha ad oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci».

terzi. Probabilmente in ragione del fatto che un eccessivo ampliamento dell'operatività verso soggetti che non siano membri della cooperativa, porterebbe ad un affievolimento dell'importanza dell'appartenenza alla cooperativa stessa, e quindi a disincentivare le richieste di ingresso nella compagine sociale.

Un ulteriore aspetto da considerare per osservare il rapporto tra forma cooperativa, mutualità e scopo di lucro delle diverse banche cooperative è legato alla destinazione degli utili d'esercizio. Si è già detto infatti che queste società non hanno uno scopo lucrativo e che pertanto gli utili dovranno essere solo un mezzo per attuare un fine mutualistico, in quanto potranno essere utilizzati, ad esempio, per la propria sicurezza finanziaria, per destinarli a riserve e soltanto in minima parte per remunerare i soci. Pertanto gli utili servono anche per creare una garanzia durevole della capacità competitiva dell'impresa stessa.

In Italia il Codice Civile prevede, all'art. 2545-*quater*, che «qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali» e che «una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge». Inoltre all'art. 2545-*quinques* è specificato che «l'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori». Tuttavia, in base a quanto disposto dall'art. 150-*bis* TUB, tali articoli del Codice Civile non si applicano ad entrambe le tipologie di banche cooperative, per le quali vi sono comunque previsioni differenti che risultano, rispetto a quelle previste per le società

cooperative in genere, più stringenti per le banche di credito cooperativo e meno per le banche popolari.

In particolare quindi l'art. 32 TUB prevede che «le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale» e che «la quota di utili non assegnata [alla stessa], ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza». La prima cosa che si nota, pertanto, è che la percentuale di utili da destinare a riserva legale, al fine di rafforzare la consistenza patrimoniale delle banche popolari, è pari ad un terzo di quella fissata dal Codice Civile per le società cooperative. Emerge inoltre che «dedotto il dieci per cento per l'accantonamento obbligatorio a riserva legale, la distribuzione di utili ai soci non incontra alcun limite»<sup>62</sup> in quanto è rimessa alla «totale discrezionalità dello statuto sociale o dell'assemblea che approva il bilancio l'alternativa tra la distribuzione dei dividendi ai soci e l'assegnazione ad altre destinazioni o a scopi di beneficenza o assistenza»<sup>63</sup>. Questa norma sembra quindi sottolineare la convivenza nelle banche popolari dello scopo mutualistico, perseguito in quanto società cooperative, e delle finalità di lucro dei soci, conseguenza forse della mancata sottoposizione ad una mutualità prevalente.

Si è visto quindi come tale articolo del Testo Unico Bancario sembri valorizzare l'autonomia sia statutaria che assembleare<sup>64</sup> delle banche popolari, di modo che le

---

<sup>62</sup> PAOLUCCI L. F., *Codice delle cooperative*, Torino, 2005, pag. 400.

<sup>63</sup> DE LILLO E., *Commento sub art. 32*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 386.

<sup>64</sup> DE LILLO E., *op. cit.*, pag. 385.

disposizioni degli statuti di tali banche possono prevedere, ad esempio, che gli utili che residuano, dedotte le percentuali destinate a riserva legale e a riserva straordinaria, siano destinati per non più del 10% ad opere di beneficenza, assistenza, cultura ed interesse culturale, ed ai soci in base a quanto deliberato in assemblea su proposta del consiglio di amministrazione<sup>65</sup>.

Disposizioni più stringenti sono invece previste per le banche di credito cooperativo in ragione della «pratica impossibilità di diversificazione del rischio che l'imposizione del doppio vincolo della gestione di servizio e del localismo comporta»<sup>66</sup>. Infatti nell'art. 37 TUB viene specificato che «le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale» e che «una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge», infine la quota degli utili che residua «e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità».

L'alta percentuale di utili da destinare a riserva legale delle banche di credito cooperativo sembrerebbe quindi avere il fine di limitare il lucro soggettivo dei soci<sup>67</sup>. Vi sono poi ancora due elementi in merito alla destinazione degli utili di esercizio che sottolineano e accentuano il carattere mutualistico delle banche di

---

<sup>65</sup> Si veda l'art. 53 dello Statuto della Banca Popolare di Vicenza.

<sup>66</sup> PAOLUCCI L. F., *op. cit.*, pag. 421. In proposito si veda anche MANCINELLI L., *Commento sub art. 37*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 424.

<sup>67</sup> Cfr. PAOLUCCI L. F., *op. cit.*, pag. 422.

## CAPITOLO SECONDO

credito cooperativo. Il primo di questi fattori è riconducibile all'obbligo, non previsto per le banche popolari, di versare il tre per cento degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione<sup>68</sup>. Il secondo invece è riconducibile alla possibilità di utilizzare gli utili residui per attribuirli ai soci a titolo di ristorno<sup>69</sup>.

Al fine di salvaguardare la mutualità di questa tipologia di banche cooperative vengono quindi sensibilmente limitate dal legislatore le possibilità dei soci di ottenere un reddito capitalistico<sup>70</sup> e ciò si manifesta chiaramente nella previsione di un limite massimo per i dividendi distribuibili ai soci<sup>71</sup>.

In Germania, invece, le previsioni in merito alla destinazione degli utili sono meno stringenti rispetto a quelle previste in Italia per entrambe le categorie di banche cooperative. Infatti il § 19 *GenG* si premura solo di consentire la distribuzione degli utili ai soci ma non dice nulla di più specifico in merito alla loro destinazione. Il legislatore tedesco ha scelto di lasciare la decisione riguardo la

---

<sup>68</sup> BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, cit., Tit. VII, Cap. 1, Sez. V.

<sup>69</sup> Ciò è evidente per esempio nell'art. 50 dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco. Inoltre il legame tra il ristorno e la mutualità della banca è chiaramente indicato anche nell'art. 51 dello stesso statuto nel quale viene infatti specificato che «l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute».

<sup>70</sup> Cfr. MANCINELLI L., *op. cit.*, pag. 426.

<sup>71</sup> In base a quanto previsto dall'art. 2514, lett. a), c.c., poi fatto proprio anche dall'art. 49 dello schema statutario tipo delle banche di credito cooperativo elaborato da Federcasse, per le sole banche di credito cooperativo, essendo caratterizzate da mutualità prevalente, vi è «il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato».



destinazione degli utili all'autonomia statutaria e all'Assemblea: secondo quanto previsto dal § 19 *Abs. 2 GenG*, infatti, lo statuto fissa le disposizioni in merito alla distribuzione degli utili e l'ammontare dei dividendi attribuiti ai soci. Inoltre il § 20 *GenG* prevede che lo statuto possa disporre che gli utili non siano distribuiti ma che siano attribuiti a riserva legale (o ad altre riserve). Quindi, secondo quanto è previsto dalla *Genossenschaftsgesetz*, lo statuto stabilisce le disposizioni generali per la distribuzione degli utili, mentre, in base a quanto previsto dal § 48 *Abs. 1 GenG*, l'assemblea decide in merito alle specifiche destinazioni.

Questo è ancora più evidente se si guardano direttamente le disposizioni contenute negli statuti. Infatti il § 38 *der Mustersatzung* specifica che vengono destinati a riserva legale almeno il dieci per cento degli utili netti annuali, similmente a quanto previsto per le banche popolari italiane, ma, a differenza di queste ultime, viene posto anche un limite minimo, similmente a quello previsto in Italia dall'art. 2430 c.c..

Inoltre l'ampio potere dell'assemblea è ravvisabile nel § 43 *der Mustersatzungen* nel quale viene infatti specificato che «la destinazione degli utili è decisa dall'assemblea dei rappresentanti che può decidere di distribuirli ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione se non ha deciso di destinarli a riserva legale (§ 38); destinarli ad altre riserve (§ 39); o utilizzarli per altri scopi».

Nell'ordinamento tedesco non sembrerebbe pertanto profilarsi l'interesse alla salvaguardia del fine mutualistico ravvisato invece, seppure con due intensità differenti per ciascuna tipologia, nell'ordinamento italiano. In realtà è però comunque riscontrabile un legame tra utili e scopo mutualistico in quanto, sebbene

non indicato nel § 19 *GenG*, nella pratica si è sviluppata la destinazione degli utili a ristorni<sup>72</sup>.

Si è visto quindi nel corrente capitolo come, con l'introduzione del modello di banca universale nei due sistemi considerati e il processo di despecializzazione in essi avvenuto, «la mutualità [abbia] oggi perso il connotato della c.d. gestione di servizio»<sup>73</sup>, sebbene a tutte le cooperative di credito considerate possa essere riconosciuta «una qualificazione in chiave mutualistica»<sup>74</sup> essendo società cooperative. Tale qualificazione è infatti riscontrabile anche nella possibilità di destinare gli utili a ristorni, possibilità comune a tutte le tipologie. Inoltre nel tempo si è visto che si sono sviluppati diversi gradi di mutualità che si manifestano, oltre che nell'attenuazione, per le banche di credito cooperativo, e l'eliminazione, per le banche popolari e le *Kreditgenossenschaften*, dei vincoli all'operatività, anche, ad esempio, nei criteri di utilizzazione degli utili, che portano appunto a ritenere che non vi sia più una «applicazione di una mutualità funzionale nel senso di gestione di un servizio orientato principalmente verso i soci»<sup>75</sup>, mettendo quindi in evidenza l'odierna coesistenza, soprattutto nelle banche popolari e nelle *Kreditgenossenschaften*, dello scopo mutualistico e dello scopo lucrativo. Pertanto

---

<sup>72</sup> Si veda in merito SCHULTE G., *Commento* sub § 19, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 235 ss.

<sup>73</sup> CAPRIGLIONE F., *Commento* sub art. 28, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 350.

<sup>74</sup> PELLEGRINI M., *Commento* sub art. 35, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 412.

<sup>75</sup> CAPRIGLIONE F., *Commento* sub art. 28, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 349.

nel successivo capitolo si osserverà come soprattutto queste due ultime cooperative di credito siano caratterizzate principalmente da una mutualità “strutturale”, in quanto «la mutualità sembra ... configurare ormai più che altro la forma organizzativa dell'operatività delle banche cooperative»<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> CAPRIGLIONE F., *op. loc. cit.*.

## CAPITOLO SECONDO

## CAPITOLO TERZO

### LA STRUTTURA DEMOCRATICA

SOMMARIO: 1. Il socio. – 2. Il “principio della porta aperta”. – 3. Il limite al possesso azionario. – 4. Il diritto di voto ed il “principio del voto capitario”. – 5. Strumenti di *enforcement* del principio di democrazia.

#### 1. Il socio.

Si è visto come non tutte le tipologie di banche cooperative considerate si caratterizzino per l'odierna presenza di una mutualità di tipo funzionale. Esse non sono infatti tutte contraddistinte dalla gestione di un servizio che viene fornito prevalentemente ai partecipanti. In tutte, però, il socio rimane una figura centrale. In effetti, al socio è tuttora riconosciuta una posizione di primaria importanza<sup>1</sup>, che si manifesta principalmente nella regola del voto capitario e nel principio della “porta aperta”, i quali risultano essere anche espressione della struttura democratica tipica di queste società.

---

<sup>1</sup> Si veda in merito alle banche popolari italiane MANCINELLI L., *Commento sub art. 30*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 362.

In proposito deve pure tenersi conto che, precedentemente la despecializzazione del settore bancario, i soci dovevano appartenere, solo o prevalentemente, ad alcune categorie di persone. Ad esempio, per le banche di credito cooperativo, prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Bancario, il r.d. 26 agosto 1937, n. 1706, imponeva che la prevalenza nella compagine sociale fosse di soggetti operanti nel settore agricolo ovvero artigiano<sup>2</sup>. In Germania invece le *Beamtenbanken* erano specializzate nel fornire servizi bancari ai dipendenti del settore pubblico, le *PSD-Banken* ai funzionari dei servizi postali, le *Raiffeisenbanken* ad agricoltori e artigiani, le *Sparda-Banken* ai dipendenti delle ferrovie e le *Volksbanken* agli appartenenti a settori commerciali e piccolo imprenditoriali. Oggi, però, una tale stringente disciplina non è più prevista. Il legislatore ha scelto infatti delle soluzioni orientate a «bilanciare l'interesse della società ad evitare casi di ingressi indiscriminati nella compagine sociale (che potrebbero alterare gli equilibri e risultare in contrasto con l'interesse sociale o con lo scopo mutualistico) con l'opposta esigenza di consentire [...] la circolazione delle partecipazioni sociali»<sup>3</sup>.

In Italia, la definizione dei requisiti per coloro che vogliono entrare a far parte della compagine sociale è rimessa essenzialmente all'autonomia statutaria. L'art. 2521, 2° co., n. 6, c.c. e l'art. 2527 c.c. stabiliscono infatti che «l'atto costitutivo deve indicare [...] i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci»<sup>4</sup>. Ecco allora

---

<sup>2</sup> Cfr. MANCINELLI L., PELLEGRINI M., *Commento sub art. 34*, in CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012, pag. 398.

<sup>3</sup> MANCINELLI L., *op. cit.*, pag. 366.

<sup>4</sup> Art. 2521, 2° co., n. 6, c.c..

che negli statuti delle banche cooperative viene disposta la possibilità di ammissione a socio per le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni<sup>5</sup>. Tale regime sembra comunque sottolineare l'intenzione dell'ente di non consentire un accesso indiscriminato alla compagine. Le cooperative parrebbero infatti ricercare l'instaurazione di un rapporto di fiducia finalizzato anche alla tutela dello scopo perseguito, come potrebbe emergere, ad esempio, dalla previsione che «per l'ammissione a socio è necessario che l'aspirante abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la società stessa, ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli»<sup>6</sup>. Inoltre, per le sole banche di credito cooperativo, il legislatore ha previsto una disciplina specifica, in ragione del localismo che le caratterizza, prevedendo all'art. 34, 2° co., TUB che «per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa».

L'importanza del socio per il perseguimento del fine mutualistico si manifesta quindi nella necessità della definizione dei requisiti per la sua ammissione. Ma la sua rilevanza per la società emerge anche dalle disposizioni previste in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione nella compagine sociale. Infatti, l'art. 30, 5° co., TUB, che in base all'art. 34, 6° co., TUB si applica anche

---

<sup>5</sup> Si vedano, in particolare: l'art. 8 dello statuto della Banca Popolare di Vicenza e lo stesso articolo dello statuto di Veneto Banca; l'art. 6 dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco e lo stesso articolo dello statuto della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano.

<sup>6</sup> Tale previsione è contenuta negli statuti di alcune banche popolari. Si vedano, ad esempio, l'art. 8 Statuto della Banca Popolare di Vicenza e l'art. 7 dello statuto di Veneto Banca.

alle banche di credito cooperativo, sembra sottolineare la necessità di tenere conto nella decisione in merito all'accettazione della richiesta, «dell'interesse della società» per evitare che si «possano introdurre nella base sociale dialettiche non rispondenti alle esigenze della gestione mutualistica e della stabile conduzione della banca»<sup>7</sup>. Inoltre, la disciplina ammonisce il consiglio di amministrazione di aver riguardo anche dello «spirito della forma cooperativa»<sup>8</sup>, in modo da «mira[re] a favorire l'ampliamento della compagine sociale a favore di soggetti che svolgono attività di interesse sociale o solidaristico»<sup>9</sup>.

Anche il legislatore tedesco ha lasciato ampio spazio all'autonomia statutaria in merito all'individuazione dei *Mitglieder* della *eingetragene Genossenschaft*. Ciò emerge chiaramente da quanto previsto dal § 18 *GenG* nel quale è disposto che il rapporto giuridico tra la cooperativa ed i suoi membri sia regolamentato dallo statuto. In realtà, però, la disciplina tedesca sembra caratterizzarsi per una maggiore libertà, rispetto a quella attribuita in Italia, in merito ai requisiti per l'ingresso nella compagine sociale. In tal senso, infatti, il *Mustersatzung* non interviene a prevedere alcun tipo di requisito per l'ammissione a *Mitglieder*<sup>10</sup>, essendo specificato solo che possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni<sup>11</sup>.

---

<sup>7</sup> MANCINELLI L., *op. cit.*, pag. 402.

<sup>8</sup> Art. 30, 5° co., TUB.

<sup>9</sup> MANCINELLI L., *op. loc. cit.*

<sup>10</sup> Tranne la già citata possibilità di prevedere nello statuto, quale requisito del nuovo socio, la residenza in un determinato territorio, secondo quanto previsto dal § 8 *Abs. 1 Nr. 2 GenG*.

<sup>11</sup> Cfr. § 3 *der Mustersatzung der Kreditgenossenschaften*.



I requisiti dei soci sembrerebbero quindi ora riassumersi, nell'ordinamento tedesco, esclusivamente nell'interesse della società ad ammettere nella compagine sociale soggetti che adempiano i doveri derivanti dal rapporto giuridico personale determinato dall'appartenenza alla cooperativa, tra i quali vi sono il dovere di fedeltà nei confronti della cooperativa (*Treuepflicht*)<sup>12</sup> e il dovere di compiere gli adempimenti monetari previsti (*Geldleistungspflichten*)<sup>13</sup>. Il legislatore tedesco sembra infatti voler riconoscere a chiunque la possibilità di essere ammesso nella compagine sociale, come emerge dalla predetta mancanza di requisiti.

Un'ulteriore evidenza delle differenze tra i due ordinamenti in merito all'ammissione dei soci attiene alla disciplina che fa riferimento al pagamento delle

---

<sup>12</sup> In base al dovere di fedeltà alla società il socio ha l'obbligo di rispettare gli interessi della società e di astenersi dal fare qualsiasi cosa che possa ledere la medesima, nel perseguimento dei propri interessi: cfr. SCHULTE G., *Commento* sub § 18, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 220. Previsioni simili possono ravvisarsi anche nell'ordinamento italiano, ad esempio, l'art. 9 dello Statuto della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano e della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco stabiliscono che il socio ha il dovere di «collaborare al buon andamento della [società stessa] operando in modo significativo, ... favorendo in ogni modo gli interessi sociali». In Germania il § 12 der *Mustersatzung der Kreditgenossenschaften* stabilisce che «*jedes Mitglied hat die Pflicht das Interesse der Genossenschaft zu wahren*», cioè ogni socio ha il dovere di salvaguardare gli interessi della cooperativa.

<sup>13</sup> Tali doveri consistono ad esempio: nell'obbligo di versare contributi per la quota di partecipazione (*Geschäftsanteil*) in base a quanto stabilito dal § 7 *GenG*; nell'obbligo di coprire un *deficit* della cooperativa (§ 73 *Abs.* 2); nell'obbligo di versare pagamenti supplementari (§ 87 *Abs.* 2); nell'obbligo di pagare ulteriori contributi in caso di insolvenza della cooperativa (§ 105). Per maggiori dettagli in merito si veda SCHULTE G., *op. cit.*, pag. 218.

quote di partecipazione<sup>14</sup>. In Italia, per le banche di credito cooperativo<sup>15</sup>, il pagamento integrale delle azioni sottoscritte sembra essere requisito per l'ammissione, in quanto il consiglio di amministrazione procede all'iscrizione nel libro dei soci, secondo quanto disposto dagli statuti, solo dopo aver verificato

---

<sup>14</sup> Nelle banche cooperative e le *Genossenschaftsbanken* il capitale sociale può essere ripartito rispettivamente in azioni o in quote, il cui possesso è legato, ad esclusione delle banche popolari, all'appartenenza alla compagine sociale.

In ragione delle peculiarità di questi enti creditizi, il legislatore italiano ha posto delle disposizioni in merito al loro valore. In particolare, per le banche popolari, secondo quanto previsto dall'art. 29, 2° co., TUB, «il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro», e per le banche di credito cooperativo, in base all'art. 33, 4° co., TUB «il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro». È poi l'atto costitutivo che stabilisce puntualmente il valore nominale delle azioni.

In Germania invece il legislatore non prescrive nulla in merito al valore nominale delle singole azioni, non specificando un importo minimo o massimo, e stabilendo, nel § 7 *Abs. 1 Nr. 1 GenG*, che è lo statuto a dover specificare il valore della *Geschäftsanteil*, che deve essere uguale per tutti i soci ed il cui valore minimo sarà pari ad un euro. Cfr. SCHULTE G., *Commento* sub § 7, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 113.

<sup>15</sup> Differenti sono invece le disposizioni per le banche popolari che le contraddistinguono sia dalle banche di credito cooperativo sia dalle *Genossenschaftsbanken* in quanto in esse sembra essere consentita la detenzione di azioni anche in caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione. Ciò emerge da quanto previsto dall'art. 30, 6° co., TUB nel quale viene specificato che «coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute». Tale disposizione è inoltre ripetuta anche negli articoli degli statuti delle banche popolari, nel momento in cui vengono regolate le formalità per l'ammissione a socio. La «scissione tra diritti patrimoniali e diritti amministrativi» sembrerebbe quindi finalizzata a «favorire la circolazione delle azioni di banche sovente quotate nei mercati regolamentati»: MANCINELLI L., *op. loc. cit.*. Si veda anche FAUCEGLIA G., COSTA C., *I soci, la partecipazione sociale e l'organizzazione societaria*, in CARRETTA A. (a cura di), *Il credito cooperativo*, Bologna, 2011, pag. 142.

l'effettivo pagamento<sup>16</sup>. In Germania invece non sembra venir posto, come necessario all'iscrizione alla *Mitgliederliste*, neanche questo adempimento. Infatti è previsto dagli statuti che le *Geschäftsanteilen* siano pagate solo dopo l'iscrizione alla lista dei soci<sup>17</sup> e che il socio venga iscritto nella *Mitgliederliste* immediatamente dopo l'accettazione della domanda<sup>18</sup> da parte della società.

La maggiore libertà tedesca sembra quindi trovare come unico criterio di selezione all'interno della compagine sociale la verifica, effettuata però quando il rapporto socio-cooperativa è già in essere, del rispetto degli obblighi derivanti da questo contratto personale, il cui mancato adempimento porta all'esclusione dalla compagine sociale, in base a quanto previsto dal § 9 *Mustersatzung*. In Germania quindi sembra essere stata attuata una totale apertura nell'accesso nelle cooperative, contrariamente a quanto sembra essere previsto dalla disciplina italiana in cui la selezione dei soci pare essere ancora vista come elemento caratterizzante le banche cooperative. In questo modo le disposizioni tedesche si allontanano da quelle previste in Italia per le banche cooperative in genere in quanto concedono una maggiore libertà in merito ai requisiti del socio; ma si differenziano anche con riferimento alle sole banche popolari, essendo per queste prevista la possibilità di

---

<sup>16</sup> Si veda ad esempio l'art. 8 dello statuto della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano e l'art. 8 dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco.

<sup>17</sup> Infatti il § 37 Abs. 2 dello statuto della *Volksbank Balingen eG* stabilisce che «auf den Geschäftsanteil sind 50,00 EUR sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste einzuzahlen», e similmente secondo il § 37 Abs. 2 dello statuto della *Raiffeisenbank Hallertau eG* «auf den Geschäftsanteil sind mindestens 50 EUR sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste einzuzahlen».

<sup>18</sup> Il § 3 dello statuto della *Raiffeisenbank Hallertau eG* e quello dello statuto della *Volksbank Balingen eG* specificano ad esempio che «das Mitglied ist unverzüglich in die Mitgliederliste ... einzutragen und hiervon unverzüglich zu benachrichtigen».

esercizio dei diritti di solo contenuto patrimoniale per il possesso di azioni in assenza della qualifica di socio.

In entrambi gli ordinamenti però il socio a cui viene fatto riferimento, in materia di banche cooperative, è un socio cooperatore, cioè colui che partecipa alla cooperativa per il conseguimento dello scopo mutualistico. Non è infatti presente nelle cooperative di credito la figura del socio finanziatore<sup>19</sup>, sebbene, in entrambi gli ordinamenti, la disciplina ordinaria la preveda. Quindi, nelle banche di credito cooperativo e nelle *Genossenschaftsbanken*, ciò che contraddistingue il partecipante alla società è l'interesse mutualistico che «consiste principalmente nell'usufruire di servizi bancari a condizioni più favorevoli rispetto ai terzi»<sup>20</sup>.

Si è visto quindi come in Italia siano ancora forti, rispetto a quanto accade in Germania, i requisiti per l'ammissione del socio. Essi sembrano quindi essere uno dei mezzi scelti dal legislatore italiano per assicurare la sopravvivenza delle

---

<sup>19</sup> La figura del socio finanziatore, in tedesco *investierende Mitglieder*, è una figura introdotta con la riforma della *Genossenschaftsgesetz* del 2006 in Germania e con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in Italia, al fine di reperire risorse finanziarie. In entrambi gli ordinamenti considerati le legislazioni societarie, in particolare con l'art. 2526 c.c. e il § 8 *Abs. 2 KWG*, stabiliscono che accanto ai soci cooperatori lo statuto possa prevedere la presenza del socio finanziatore. Egli è individuato in una persona che non ha interesse ad utilizzare o a produrre i beni e i servizi della società, e che pertanto non persegue uno scopo mutualistico bensì uno scopo di lucro. In Italia tale possibilità è chiaramente vietata alle banche cooperative dall'art. 150-*bis* TUB che sancisce l'inapplicabilità, sia per le banche popolari che per le banche di credito cooperativo, del predetto art. 2526 c.c.. In Germania invece non viene fatto espresso divieto agli enti creditizi organizzati in forma di cooperativa di prevedere tale metodo per il reperimento di risorse finanziarie, ciò nonostante negli statuti delle *Kreditgenossenschaften* non sembra essere prevista tale tipologia di socio: cfr. SCHULTE G., *Commento* sub § 8, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 135.

<sup>20</sup> MANCINELLI L., *op. loc. cit.*.

caratteristiche tipiche delle cooperative nelle banche costituite in tale forma. In Germania invece il legislatore sembra aver considerato la presentazione stessa della domanda come manifestazione sufficiente dell'interesse del soggetto al perseguimento dello scopo mutualistico. Egli non sembra infatti aver posto specifici requisiti per l'ammissione, delineando una libertà che pare indicare un'intenzione ad attribuire, a qualsiasi soggetto, la potenzialità di socio<sup>21</sup>.

Il rapporto giuridico personale derivante dall'appartenenza ad una cooperativa determina inoltre l'attribuzione al socio di diritti<sup>22</sup>, che si affiancano ai predetti doveri, tra i quali vi sono: il diritto di partecipare all'assemblea

---

<sup>21</sup> L'intenzione del legislatore tedesco di fornire potenzialmente a tutti gli interessati la possibilità di cooperare sembra manifestarsi anche nella possibilità di pagamento rateale delle azioni sottoscritte e della possibilità di conferimenti in natura, disposizioni che assomigliano a quelle previste in Italia in materia di società a responsabilità limitata (art. 2464 c.c.). Si veda SCHULTE G., *Commento* sub § 7, *cit.*, pag. 116, in cui: «*Im gesetzlich vorgegebenen Rahmen kann die Satzung eine Einzahlungsregelung enthalten, die den Bedürfnissen der jeweiligen eG entspricht. So ist auch die Einräumung von Ratenzahlung durch den Vorstand möglich, z.B. mit folgender Satzungsformulierung: "Der Vorstand kann auf Antrag die Einzahlung in Raten zulassen. In diesem Fall sind auf den Geschäftsanteil sofort nach Eintragung im Genossenschaftsregister ... Euro einzuzahlen. Vom Beginn des folgenden Monats/Quartals ab sind monatlich/vierteljährlich weitere ... Euro einzuzahlen, bis der Geschäftsanteil erreicht ist", so z.B. Mustersatzung für Volksbanken und Raiffeisenbanken*». Infatti si veda ad esempio il § 37 Abs. 2 *der Satzung der Raiffeisenbank Hallertau eG* in cui è specificato che «*auf den Geschäftsanteil sind mindestens 50 EUR sofort nach Eintragung in die Mitgliederliste einzuzahlen*» (cioè che dopo l'iscrizione nella lista dei soci devono essere pagati almeno 50,00 euro della quota), essendo specificato nel Abs. 1 che «*der Geschäftsanteil beträgt 160 EUR*» (cioè che la quota è pari a 160 euro). Ciò è giustificato probabilmente dal fatto che il legislatore ha scelto di differenziare nel § 7 GenG tra *Geschäftsanteil* e *Geschäftsguthaben*, dove il secondo termine rappresenta l'importo variabile del *Geschäftsanteil* che effettivamente è versato, e che pertanto è componente del *Eigenkapital*. Cfr. SCHULTE G., *ult. op. cit.*, pag. 114.

<sup>22</sup> In merito ai diritti dei soci si vedano in particolare l'art. 9 dello statuto delle banche di credito cooperativo e il §11 del *Mustersatzung*.

(*Organschaftsrechte*)<sup>23</sup>, il diritto alla parità di trattamento (*Recht auf Gleichbehandlung*)<sup>24</sup> e il diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società ai propri soci (*Vermögensrechte*)<sup>25</sup>. Ed è proprio nell'applicazione di questi diritti, ed in particolare del diritto di parità di trattamento, che sembra concretizzarsi, come si vedrà in seguito, la struttura democratica che caratterizza tuttora le banche cooperative.

## 2. Il principio della “porta aperta”.

Un altro tratto caratteristico delle banche cooperative, che accompagna e rafforza quello mutualistico<sup>26</sup>, è il carattere aperto di queste società. Esse sono infatti

---

<sup>23</sup> In Germania è riconosciuto al socio il diritto di partecipare all'assemblea, il diritto di presentare mozioni all'ordine del giorno o una mozione d'ordine, il diritto di partecipare alle votazioni e alle elezioni della *Vertreterversammlung (VV)*: cfr. SCHULTE G., *Commento* sub § 18, *cit.*, pag. 211.

<sup>24</sup> Cioè tutti i soci sono soggetti agli stessi doveri ed hanno gli stessi diritti: cfr. SCHULTE G., *ult. op. cit.*, pag. 213. In Italia il legislatore stabilisce chiaramente all'art. 2516 c.c. che «nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento» e specifica all'art. 2527 c.c. che «l'atto costitutivo stabilisce i requisiti dei nuovi soci e la relativa procedura di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta». Ma un'ulteriore manifestazione del diritto alla parità di trattamento dei soci si ha anche in merito alla *Geschäftsanteil*, che deve essere uguale per tutti i soci: cfr. SCHULTE G., *Commento* sub § 7, *cit.*, pag. 113.

<sup>25</sup> I soci hanno, ad esempio, il diritto di partecipare agli utili secondo quanto previsto dal § 19 *Abs. 1 GenG*, e di detenere quote partecipative. In merito si veda SCHULTE G., *Commento* sub § 18, *cit.*, pag. 212.

<sup>26</sup> In merito alle banche di credito cooperativo si veda FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. cit.*, pag. 141.

contraddistinte dal c.d. principio della “porta aperta” che si concretizza, in primo luogo, nell’elemento strutturale della variabilità del capitale.

Con il principio della “porta aperta” la cooperativa è pertanto «concepita come una struttura aperta perché ... deve soddisfare nel modo più esteso possibile i bisogni di categorie sociali meritevoli di protezione e, dunque, facilitare l’ingresso degli individui che vi appartengono»<sup>27</sup>. Ecco allora che in Italia l’art. 2524 c.c., dispone che nelle società cooperative «il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito»<sup>28</sup> e che «l’ammissione di nuovi soci, [...] non importa modificazione dell’atto costitutivo». Pertanto, attraverso il principio della “porta aperta” sia le banche popolari che le banche di credito cooperativo possono liberamente ammettere nuovi soci, i quali devono però essere comunque sempre in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto<sup>29</sup>. Perciò alle banche cooperative è riconosciuta una compagine sociale aperta, che si esprime nel riconoscimento di una libertà di ammissione, rafforzato<sup>30</sup> dalle previsioni dell’art. 30, 5° co., TUB e dell’art. 34, 6°co., TUB in merito alle delibere di rigetto delle domande di ammissione a socio. Tali disposizioni impongono infatti un obbligo di motivazione che sembra quindi indicare il rigetto come caso eccezionale di limitazione della predetta libertà, che per tale motivo deve essere giustificato.

---

<sup>27</sup> PAOLUCCI L. F., *Codice delle cooperative*, Torino, 2005, pag. 70.

<sup>28</sup> La variabilità del capitale di questa tipologia di società è sottolineata anche dall’art. 2511 c.c. secondo il quale «le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico».

<sup>29</sup> È stata però prevista dal legislatore italiano, con la riforma del diritto societario del 2003, la possibilità per la società di «deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti».

<sup>30</sup> Cfr. PAOLUCCI L. F., *op. cit.*, pag. 390.

Tuttavia, accanto alla necessità di assicurare un carattere democratico e pluralista alla società, a cui risponde, sebbene non da sola, la previsione della variabilità del capitale, si pone anche l'esigenza di garantire a queste banche adeguati mezzi patrimoniali<sup>31</sup>. A tal fine, il legislatore ha quindi fissato, per mezzo dell'art. 30, 4° co., TUB e dell'art. 34, 1° co., TUB, un numero minimo di soci pari a 200, che è superiore a quello stabilito dalla normativa ordinaria<sup>32</sup>.

In Germania, invece, è il § 1 *Abs. 1 GenG* che definisce esplicitamente il carattere aperto delle banche cooperative tedesche, in quanto in esso viene specificato dal legislatore che le *Genossenschaften* sono «*Gesellschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl*», cioè che le cooperative sono società dalla compagine sociale non chiusa. Tuttavia, anche se non è chiaramente delineato dalla *Genossenschaftsgesetz*, anche per le *Kreditgenossenschaften* tale caratteristica deriva dalla variabilità del capitale, essendo le *Genossenschaften* conformi alle disposizioni europee in materia di cooperative. L'art. 3, 5° co., del regolamento (CE) n. 1435/2003 prevede infatti che «il capitale è suscettibile di aumento mediante ulteriori conferimenti dei soci o ammissione di nuovi soci e di diminuzione mediante rimborso totale o parziale dei conferimenti effettuati» e «le variazioni d'importo del capitale non richiedono modifiche statutarie né pubblicità»<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. MANCINELLI L., PELLEGRINI M., *op. cit.*, pag. 397.

<sup>32</sup> Infatti l'art. 2522 c.c. stabilisce che «per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove».

<sup>33</sup> Si veda in merito anche SCHULTE G., *ult. op. cit.*, pag. 122, in cui viene sottolineato che «*das Eigenkapital der eG ist variabel, jeder Beitritt neuer Mitglieder bringt zusätzlich Geschäftsgutaben; andererseits wird durch das Ausscheiden von Mitgliedern oder durch Kündigung*



Infine, con riferimento alla necessità di garantire alla banca adeguati mezzi patrimoniali il legislatore tedesco ha invece previsto, nel § 8a *GenG*<sup>34</sup>, che nello statuto possa essere indicato un capitale minimo, la definizione del cui importo è rimessa agli statuti stessi in ragione delle notevoli differenze dimensionali delle diverse società cooperative. L'individuazione della predetta finalità per questo strumento, sembrerebbe essere confermata anche dall'esiguo numero minimo di soci fissato dalla *Genossenschaftsgesetz* per le cooperative in genere<sup>35</sup>.

Nel'ordinamento tedesco sembra quindi essere confermata la libertà potenzialmente assoluta, osservata anche nel precedente paragrafo, in merito all'ingresso nella compagine sociale, ma parrebbe conseguentemente emergere una

---

*einzelner Geschäftsanteile (§ 67b) das Eigenkapital vermindert*», infatti « *das Eigenkapital der eG setzt sich zusammen aus den Geschäftsguthaben der Mitglieder und den Rücklagen*».

<sup>34</sup> Con la modifica del 2006 alla *Genossenschaftsgesetz*, il legislatore nazionale ha voluto rendere la disciplina tedesca più simile a quella comunitaria. L'art. 3 del regolamento (CE) n. 1435/2003 prevede che per la costituzione delle cooperative debba essere sottoscritto un capitale minimo pari a trentamila euro. Invece il § 8a *Abs. 1 GenG* prescrive che «*in der Satzung kann ein Mindestkapital der Genossenschaft bestimmt werden, das durch die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens von Mitgliedern, die ausgeschieden sind oder einzelne Geschäftsanteile gekündigt haben, nicht unterschritten werden darf*».

<sup>35</sup> Il § 4 *GenG* prevede che il numero minimo dei soci debba essere pari a tre: «*Die Zahl der Mitglieder muss mindestens drei betragen*». Come si vedrà meglio nel capitolo successivo vi è però per le banche cooperative la definizione di un numero minimo di soci superiore a quello della normativa ordinaria. Per questa categoria di cooperative è obbligatorio infatti, secondo quanto previsto dal § 33 *Abs. 1 Nr. 5 KWG*, il c.d. principio dei quattro occhi. Tale principio, esplicitato dal § 24 *Abs. 2 GenG*, stabilisce che le cooperative con più di 20 soci devono avere almeno due amministratori. Sembrerebbe pertanto, che secondo tali disposizioni, le *Kreditgenossenschaften*, in deroga alle disposizioni della disciplina ordinaria, debbano avere minimo 20 soci, numero che rimane comunque sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dalla disciplina italiana per le banche cooperative.

minore attenzione dal punto di vista dei mezzi patrimoniali. Ciò non è però vero, in quanto le banche cooperative sono comunque soggette alle disposizioni della *KWG*, che vigila in materia di enti creditizi. Tale fonte stabilisce infatti nel § 10 *KWG* che i soggetti ad essa sottoposti devono essere dotati di un capitale adeguato<sup>36</sup> e delinea successivamente le disposizioni, relative al capitale minimo, a cui essi devono sottostare in ragione della particolare attività svolta.

### **3. Il limite al possesso azionario.**

Si è visto come nelle banche cooperative il capitale sociale possa essere ripartito in quote, nel ordinamento tedesco, o in azioni, in quello italiano. Pertanto un'altra previsione orientata ad assicurare esigenze di democrazia interna e di una corretta attuazione della funzione mutualistica è quella di un ammontare massimo della partecipazione detenibile da ciascun socio<sup>37</sup>. Il limite al possesso azionario, «in combinazione con il principio del voto capitario, ha infatti lo scopo di evitare che alcuni soci assumano posizioni di dominio, in virtù del loro peso economico»<sup>38</sup>.

In Italia la disciplina ordinaria per le società cooperative prevede nell'art. 2525, 2° co., c.c. che «ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui

---

<sup>36</sup> Si veda § 10 *Abs. 1 Satz 1 KWG* nel quale appunto viene specificato che «*die Institute sowie die Institutsgruppen und Finanzholding-Gruppen nach § 10a Abs. 1 bis 5 müssen im Interesse der Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber ihren Gläubigern, insbesondere im Interesse der Sicherheit der ihnen anvertrauten Vermögenswerte, angemessene Eigenmittel haben*».

<sup>37</sup> Cfr. FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. cit.*, pag. 138.

<sup>38</sup> MANCINELLI L., *op. cit.*, pag. 363.

valore nominale superi tale somma» e al 3° comma dello stesso articolo stabilisce che «l'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale». Tuttavia questa disciplina, secondo quanto previsto dall'art. 150-*bis* TUB, non si applica alle cooperative di credito. La normativa speciale a cui quest'ultime sono assoggettate prevede quindi disposizioni più stringenti, stabilendo che per le banche di credito cooperativo «nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro»<sup>39</sup> e che per le banche popolari «nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale»<sup>40</sup>. Si nota pertanto che mentre per le banche di credito cooperativo il limite è stato espresso in valore assoluto per le banche popolari è fissato in termini percentuali rispetto al capitale sociale, al fine di «adeguare il limite della partecipazione alla grande varietà di situazioni che sotto il profilo dimensionale presenta il settore delle banche popolari, mantenendo, al contempo, elevato il grado di frazionamento del capitale e, conseguentemente, la democraticità della *governance* delle popolari»<sup>41</sup>.

In Germania, la *Genossenschaftsgesetz* prevede invece al § 7a *Abs. 1 GenG* che lo statuto può: stabilire che un membro possa partecipare con più di una quota;

---

<sup>39</sup> Art. 34, 4° co., TUB.

<sup>40</sup> Art. 30, 2° co., TUB.

<sup>41</sup> MANCINELLI L., *op. loc. cit.*

fissare il numero massimo di quote; imporre altre condizioni<sup>42</sup>. Tuttavia, anche gli statuti delle *Kreditgenossenschaften* sembrano non prevedere un limite per le *Geschäftsanteilen*, stabilendo solo che i soci possano sottoscriverne una seconda solo dopo avere interamente pagato la prima<sup>43</sup>.

Il limite, più stringente rispetto a quello previsto dalla disciplina ordinaria, posto in Italia al possesso azionario sembrerebbe quindi essere un'ulteriore giustificazione per la definizione di un numero minimo di soci maggiore rispetto a quello delle cooperative in genere. Infatti, essendo, in tale modo, il capitale maggiormente frazionato, per esigenze di democraticità risulta necessaria un'ampia base sociale che «garantisc[a] alla società un capitale minimo idoneo allo svolgimento dell'attività bancaria anche in fase di costituzione»<sup>44</sup>. Pertanto, similmente, in Germania si potrebbe ipotizzare che il legislatore non abbia ravvisato la necessità di prevedere un numero minimo di soci più alto rispetto a quello della disciplina per le cooperative in genere non avendo previsto un limite per le quote. In queste cooperative i soci sembrerebbero quindi poter assumere differenti pesi economici, ma il legislatore non pare in ciò ravvisare un pericolo per la struttura democratica della cooperativa e per il perseguimento dello scopo mutualistico. Ciò è

---

<sup>42</sup> § 7a Abs. 1 GenG: «Die Satzung kann bestimmen, dass sich ein Mitglied mit mehr als einem Geschäftsanteil beteiligen darf. Die Satzung kann eine Höchstzahl festsetzen und weitere Voraussetzungen aufstellen».

<sup>43</sup> Si veda ad esempio il § 37 Abs. 3 der Satzung der Raiffeisenbank Hallertau eG nel quale viene specificato che: «Ein Mitglied kann sich mit weiteren Geschäftsanteilen beteiligen. Die Beteiligung eines Mitglieds mit einem zweiten Geschäftsanteil darf erst zugelassen werden, wenn der erste Geschäftsanteil voll eingezahlt ist; Entsprechendes gilt für die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen».

<sup>44</sup> MANCINELLI L., PELLEGRINI M., *op. cit.*, pag. 397.

probabilmente dovuto alla presenza del c.d. “principio del voto capitario”, che garantisce una democrazia interna alla società, in quanto applica il principio di parità trattamento al diritto di esprimere la propria volontà in assemblea, diritto che risulta quindi indipendente dal peso economico del socio stesso.

#### 4. Il diritto di voto e la regola del voto capitario.

Nelle società cooperative, come si è già accennato, un momento importante per l'espressione del ruolo del socio è quello relativo all'esercizio del diritto di voto<sup>45</sup>. Il diritto di voto costituisce infatti il potere fondamentale di cui dispone il socio per esprimere la propria sovranità, ed è un diritto inviolabile, essendo limitabile solo da disposizioni di legge e non da disposizioni statutarie<sup>46</sup>. Però, mentre in Italia questo principio di inviolabilità è assoluto, non essendo prevista la possibilità di un divieto di esercizio del diritto di voto<sup>47</sup>, in Germania il § 43 *Abs. 6 GenG* prevede il divieto di voto per il socio che si trovi in conflitto di interessi (*Interessenkonflikt*)<sup>48</sup>. In

---

<sup>45</sup> Ciò è evidente, ad esempio, in quanto previsto nel § 68 *GenG*, in cui è stabilito che il diritto di voto del socio viene meno al momento dell'invio allo stesso della raccomandata che comunica la delibera di esclusione nei suoi confronti. Cfr. SANGIOVANNI V., *Il diritto di voto nella cooperativa tedesca*, in *Società*, 2004, pag. 782.

<sup>46</sup> Cfr. SANGIOVANNI V., *op. loc. cit.*

<sup>47</sup> Tale disposizione è stata infatti abolita in Italia con la riforma del diritto societario.

<sup>48</sup> In caso di violazione del divieto è legittimata l'impugnazione della delibera ai sensi del § 51 *GenG*, in quanto in base a quanto previsto dal § 134 *Bürgerliches Gesetzbuch* (codice civile tedesco, di seguito *BGB*) l'espressione di volontà in violazione di un divieto di legge è priva di effetto. Inoltre è previsto anche il risarcimento per eventuali danni causati alla società secondo quanto disposto dal § 826 *BGB*: cfr. SANGIOVANNI V., *op. cit.*, pag. 788. In merito al divieto di esercizio del diritto di voto in caso di conflitto di interessi si veda anche CARIO D., *Commento sub § 43*, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 536 ss..

particolare è previsto che il soggetto interessato non possa esercitare il diritto di voto esclusivamente nelle fattispecie previste dalla legge<sup>49</sup>, ed in particolare quando in assemblea si delibera sull'eventuale responsabilità di tale persona, della sua liberazione da un'obbligazione o della necessità di far valere una pretese nei suoi confronti.

Il voto inoltre è libero, nel senso che il socio è libero nel suo esercizio, sebbene debba rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della società. Tale dovere non può però imporre al socio né di votare né di esprimere il proprio voto in un certo senso, tuttavia gli vieta di perseguire i propri interessi, quando ciò possa ledere la società<sup>50</sup>.

In ragione poi del diritto di parità di trattamento dei soci, il diritto di voto è inoltre esplicitazione della struttura democratica delle banche cooperative in quanto, in esse, vige il c.d. "principio del voto capitario", secondo il quale "ad ogni testa corrisponde un voto", a prescindere dalla partecipazione sociale posseduta. Tale principio sembra quindi essere la massima espressione della democrazia cooperativa, ed in Italia è previsto dall'art. 2538, 2° co., c.c. nel quale è stabilito che «ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute». Questa disposizione, applicata sia alle banche di

---

<sup>49</sup> Cfr. SANGIOVANNI V., *op. cit.*, pag. 785. Ciò è evidente in Italia anche in base a quanto previsto dalla regola di condotta generale nell'esecuzione dei contratti, disposta dall'art 1375 c.c.. Secondo tale articolo infatti «il contratto deve essere eseguito secondo buona fede». Vi deve quindi essere una reciproca lealtà di condotta tra le parti, per la quale l'una non potrà ledere l'altra. In Germania però, contrariamente a quanto sembra accadere in Italia, pare sia prevista una stringente limitazione delle possibilità di abusare dei propri diritti. Nell'ordinamento tedesco è infatti disposto che nessuno possa esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto stesso gli è stato riconosciuto.

<sup>50</sup> Cfr. SANGIOVANNI V., *op. cit.*, pag. 783.

credito cooperativo che alle banche popolari non essendo diversamente previsto dall'art. 150-*bis* TUB, è ripetuta comunque anche nella legislazione speciale. L'art. 30, 1° co., TUB, per le banche popolari, e l'art. 34, 3° co., TUB, per le banche di credito cooperativo, prescrivono infatti che «ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute».

Anche in Germania vige la regola del voto capitario, che viene disposta dal § 43 *Abs. 3 GenG*: quest'ultimo articolo della *Genossenschaftsgesetz* stabilisce che «*jedes Mitglied hat eine Stimme*», cioè che ogni socio ha un voto indipendentemente dalla dimensione della partecipazione detenuta o da altre misure di riferimento<sup>51</sup>, sebbene quest'ultimo aspetto non sia esplicitamente indicato come in Italia.

La regola del voto capitario, presente in entrambi gli ordinamenti, comporta, in altri termini, che ogni socio di banca cooperativa abbia uguale capacità decisoria indipendentemente dal suo apporto economico. Ciò è ancora più evidente in quanto sia in Germania sia in Italia non viene applicata la possibilità prevista dalla disciplina ordinaria di attribuire un voto plurimo in relazione all'ammontare della quota<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Cfr. CARIO D., *op. cit.*, pag. 527.

<sup>52</sup> In Italia infatti, sebbene l'art. 2538, 4° co., c.c. preveda per esempio che «ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri», l'art. 150-*bis* TUB stabilisce l'inapplicabilità di tali disposizioni.

In Germania invece con la modifica del 9 ottobre 1973 della *Genossenschaftsgesetz*, entrata in vigore il 1° gennaio 1974, è stata introdotta nel § 43 *Abs. 3 Satz 2 GenG* la possibilità di attribuire ai soci più voti (*Mehrstimmrecht*). Ancora una volta però, sebbene non vi siano previsioni specifiche per le banche cooperative, questa possibilità non sembra essere negli statuti delle *Genossenschaftsbanken*.

Pertanto per le banche cooperative, tedesche e italiane, a differenza delle altre tipologie di cooperative, si profila il riconoscimento di un carattere di inderogabilità del “principio del voto capitario”<sup>53</sup>. In entrambi gli ordinamenti sembra quindi esservi la volontà di «assicurare in modo rigoroso l’uguaglianza giuridica della partecipazione dei singoli soci nell’esercizio del diritto di voto»<sup>54</sup>, ponendo tale principio come «ostacolo all’emersione di posizioni di predominio incompatibili con l’assetto societario cooperativo»<sup>55</sup>, riflettendo quindi anche «l’esigenza di governo democratico della società»<sup>56</sup>.

## **5. Strumenti di *enforcement* del principio di democrazia.**

La sede preposta per l’espressione diretta della volontà dei soci è l’assemblea dei soci, in Italia, e la *Generalversammlung (GV)*, in Germania<sup>57</sup>. In esse, come si è visto precedentemente, viene garantita una parità di trattamento dei soci, per mezzo dell’applicazione nel procedimento assembleare del “principio del voto capitario”, il quale risulta quindi essere uno strumento per la creazione di una struttura democratica. Tuttavia la democrazia cooperativa, che deve caratterizzare tali procedimenti, deve manifestarsi anche nella volontà di assicurare una reale partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, affinché ciascun socio titolare

---

<sup>53</sup> Cfr. FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. cit.*, pag. 149.

<sup>54</sup> FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. loc. cit.*

<sup>55</sup> FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. loc. cit.*

<sup>56</sup> FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. loc. cit.*

<sup>57</sup> Viene infatti specificato dal § 43 Abs. 1 *GenG* che i soci esercitano i loro diritti in merito alla cooperativa nell’assemblea generale: «*Die Mitglieder üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Genossenschaft in der Generalversammlung aus, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt*».



dei diritti di intervento e di voto sia posto nella condizione di poterli esercitare pienamente<sup>58</sup>. L'importanza di una reale partecipazione risulta evidente anche dal fatto che «l'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni ... obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti»<sup>59</sup>.

Vi potrebbero però essere difficoltà nella realizzazione di un tale obiettivo nel caso in cui la compagine sociale raggiunga dimensioni elevate. Pertanto, in entrambi gli ordinamenti, sono state previste delle disposizioni che hanno il fine di ovviare a tale eventuale problema e di garantire al contempo una effettiva struttura democratica.

In Italia sono stati quindi previsti: i *quorum* costitutivi e deliberativi; la rappresentanza in assemblea; le assemblee separate. Il primo degli strumenti indicati è finalizzato «ad evitare che il disinteresse dei soci possa compromettere seriamente il regolare funzionamento dell'organo deliberativo»<sup>60</sup>. Ciò nonostante viene lasciato dalla legge ampio potere decisionale allo strumento statutario essendo infatti stabilito, nell'art. 2538, 5° co., c.c., che «le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci».

Con riferimento invece alla rappresentanza del socio in assemblea l'art. 2539 c.c., che secondo quanto previsto dall'art. 150-*bis* 1° co. TUB è applicabile sia alle banche di credito cooperativo che alle banche popolari, prevede che «nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può

---

<sup>58</sup> FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. cit.*, pag. 146.

<sup>59</sup> Art. 22 dello statuto della Banca Popolare di Vicenza.

<sup>60</sup> FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. cit.*, pag. 147.

rappresentare sino ad un massimo di dieci soci». Tuttavia gli statuti delle due tipologie di banche cooperative riducono, in maniera differente per ciascuna categoria di ente, la possibilità di conferimento delle deleghe<sup>61</sup>. Tali disposizioni sebbene possano essere lette come limitative, in un certo senso, delle forme di partecipazione in assemblea, sembrano per certo verso finalizzate alla tutela delle corrette regole di *governance*, al fine di evitare che vi sia un eccessivo accentramento del potere per mezzo delle deleghe di voto in capo ad un unico socio. Un tale risultato sarebbe infatti in contraddizione con la regola del voto capitario e la struttura democratica delle cooperativa stessa.

Infine, il terzo strumento che il legislatore italiano ha previsto per garantire la democraticità nel processo assembleare è quello delle assemblee separate. L'art. 2540 c.c. prevede infatti che «l'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci»; tale articolo si applica anche alle banche cooperative, non essendo diversamente disposto dall'art. 150-*bis* TUB. Viene quindi data la possibilità anche alle banche di credito cooperativo e alle

---

<sup>61</sup> In genere per le banche popolari è previsto che a ciascun socio possano essere attribuite al massimo tre deleghe, come si vede ad esempio nell'art. 22 dello statuto di Veneto Banca nel quale è stabilito, similmente all'art. 24 dello statuto della Banca Popolare di Vicenza, che «ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre soci». Disposizioni ancora più restrittive sono previste per le banche di credito cooperativo, si veda ad esempio l'art. 25 dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco che, similmente a quanto previsto dall'art. 25 della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano, dispone che «ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria».

banche popolari di usufruire di tale strumento, seppur con l'esonero dall'obbligo<sup>62</sup> di utilizzarlo nel caso in cui la cooperativa abbia più di tremila soci<sup>63</sup>.

In Germania invece non sembrano essere previsti dalla *Genossenschaftsgesetz* dei *quorum* costitutivi e in merito a quelli deliberativi il § 43 *Abs. 2 GenG* specifica che l'assemblea generale delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo la legge o lo statuto richiedano una più ampia maggioranza o altri requisiti<sup>64</sup>. Quindi lo strumento che il legislatore tedesco sembra aver privilegiato per garantire un'effettiva democraticità è quello della rappresentanza, la quale viene però, in questo caso, intesa in maniera sensibilmente differente rispetto a quanto fatto in Italia. Infatti, sebbene il § 43 *Abs. 4 GenG* stabilisca che il voto nell'assemblea generale deve essere esercitato personalmente dal socio<sup>65</sup> - previsione questa che non sembra lasciare spazio a possibilità di rappresentanza - il § 43a *Abs. 1 GenG* dispone che per le cooperative con più di 1500 soci lo statuto può prevedere che l'assemblea generale sia sostituita da un'assemblea composta da rappresentanti dei

---

<sup>62</sup> Tale esonero è disposto dall'art. 150-*bis* TUB.

<sup>63</sup> L'art. 2540, 2° co., c.c. prevedrebbe infatti che «lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche».

<sup>64</sup> § 43 *Abs. 2 GenG*: «*Die Generalversammlung beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit), soweit nicht Gesetz oder Satzung eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen*».

<sup>65</sup> § 43 *Abs. 4 GenG*: «*Das Mitglied soll sein Stimmrecht persönlich ausüben*». Ciò fatto salvo il caso della rappresentanza legale per il quale nel medesimo comma del qui citato articolo: «*Das Stimmrecht geschäftsunfähiger oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkter natürlicher Personen sowie das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch ihre gesetzlichen Vertreter, das Stimmrecht von Personenhandelsgesellschaften durch zur Vertretung ermächtigte Gesellschafter ausgeübt*».

soci, denominata *Vertreterversammlung* (VV)<sup>66</sup>. Questa assemblea è una forma alternativa dell'assemblea generale ed è sottoposta alle stesse disposizioni di quest'ultima, pertanto esse hanno le medesime competenze<sup>67</sup>. Nella *Vertreterversammlung* l'esercizio dei diritti, e quindi l'espressione della volontà, dei soci è però sintetizzato e viene perseguito dai rappresentanti, i quali hanno un mandato generale per tutti membri che li hanno eletti ed in ragione di ciò non devono seguire le disposizioni dei singoli soci che li hanno designati<sup>68</sup>. Infatti il § 43a Abs. 3 *GenG* prevede che l'assemblea dei rappresentanti sia formata da almeno 50 *Vertreter* che vengono eletti tra i soci della cooperativa<sup>69</sup>. Gli statuti possono comunque stabilire una compagine sociale maggiore per la costituzione della VV e

---

<sup>66</sup> § 43a Abs. 1 *GenG*: «Bei Genossenschaften mit mehr als 1.500 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass die Generalversammlung aus Vertretern der Mitglieder (Vertreterversammlung) besteht». Lo statuto può però prevedere che alcune decisioni rimangano di competenza dell'assemblea generale e può fissare un numero di soci, necessario per costituire l'assemblea dei rappresentanti, maggiore, come si vede ad esempio nel § 26 *der Satzung der Volksbank Balingen eG*, nel quale è previsto che «die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaften werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 2500 übersteigt».

<sup>67</sup> Cfr. CARIO D., *Commento* sub § 43a, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 550.

<sup>68</sup> Cfr. CARIO D., *ult. op. cit.*, pag. 551. L'indipendenza dei rappresentanti rispetto ai singoli è inoltre evidente ad esempio nelle disposizioni del § 26a Abs. 3 *der Satzung der Volksbank Balingen eG* e nello stesso articolo dello statuto della *Raiffeisenbank Hallertau eG* dove è specificato che «die Vertreter sind an Weisungen ihrer Wähler nicht gebunden», cioè che i rappresentanti non sono vincolati alle istruzioni dei loro elettori.

<sup>69</sup> § 43a Abs. 3 *GenG*: «Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 Vertretern, die von den Mitgliedern der Genossenschaft gewählt werden».

dettare la proporzione tra il numero dei rappresentanti e quello dei soci<sup>70</sup>, sebbene la sussistenza di questa assemblea resti comunque legata al numero complessivo dei soci<sup>71</sup>.

Nei due ordinamenti si profilano quindi due diverse tipologie di strumenti per l'attuazione di una partecipazione effettiva dei soci e anche due differenti tipi di rappresentanza. In Italia, ogni rappresentante ha delle deleghe, attraverso le quali è comunque rispettata la regola del voto capitario – essendo in questo modo espressa la volontà di colui che viene rappresentato e non già quella del rappresentante – ma per il cui mezzo potrebbe tuttavia risultare una sorta di concentrazione del potere che, per essere evitata, ha richiesto la definizione di una limitazione al numero di deleghe più stringente rispetto a quella della disciplina ordinaria<sup>72</sup>. In Germania, invece, il legislatore sembra aver scelto un altro tipo di strumento per mezzo del quale assicurare a tutti i soci la possibilità di esprimere il proprio volere cercando di ovviare alla possibilità di concentrazioni di potere derivanti dalle deleghe. Egli ha

---

<sup>70</sup> Ad esempio il § 26c *der Satzung der Volksbank Balingen eG* prevede che «für je 100 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 26 e Abs. 2 aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter zu wählen», cioè che per 100 soci sia eletto un rappresentante. Mentre il § 26c *der Satzung der Raiffeisenbank Hallertau eG* prevede che «für je 60 Mitglieder ist nach Maßgabe der gemäß § 26 e Abs. 2 aufzustellenden Wahlordnung ein Vertreter zu wählen», in altre parole prevede che per 60 soci sia eletto un rappresentante.

<sup>71</sup> Infatti la *Vertreterversammlung* viene automaticamente sostituita dalla *Generalversammlung* nel caso in cui il numero dei soci scenda sotto la soglia dei 1500, o di quella maggiore eventualmente prevista dallo statuto: cfr. CARIO D., *op. cit.*, pag. 551.

<sup>72</sup> Si osserva però nuovamente che tale limitazione ha comunque differente intensità per le diverse categoria di banche cooperative presenti in Italia. Infatti, la previsione di un numero di deleghe nelle banche popolari maggiore di quello delle banche di credito cooperativo, sembrerebbe giustificata dalle maggiori dimensioni delle prime rispetto alle seconde, e quindi dalle maggiori difficoltà incontrate da queste società nel garantire una reale partecipazione di tutti i soci.

### CAPITOLO TERZO

scelto quindi una soluzione che consente l'applicazione "letterale" del principio in base al quale viene attribuito "un voto per una testa". Infatti la *VV* sottostà alle medesime disposizioni previste per la *GV*<sup>73</sup> e pertanto ad ogni rappresentante è attribuito un unico voto, indipendentemente dal numero di soci che egli rappresenta. Il legislatore tedesco sembra quindi voler garantire la salvaguardia della struttura democratica delle cooperative per mezzo della sopra indicata stringente applicazione dei principi che le caratterizzano, come osservato del resto anche precedentemente nell'applicazione del principio della "porta aperta".

---

<sup>73</sup> Ciò si vede ad esempio nel § 26a *Abs. 2 der Satzung der Volksbank Balingen eG* e nello stesso articolo dello statuto della *Raiffeisenbank Hallertau eG* dove è specificato che «*jeder Vertreter hat eine Stimme*».

## **CAPITOLO QUARTO**

### **SOCI E ORGANI SOCIALI**

SOMMARIO: 1. Organizzazione interna. – 1.1. *Generalversammlung/Vertreterversammlung*. – 1.2. *Vorstand*. – 1.3. *Aufsichtsrat*. – 1.4. Altri organi. – 2. *Selbstorganshaft*. – 2.1 Requisiti. – 2.2. Conflitto di interessi.

#### **1. Organizzazione interna.**

Si è visto nel precedente capitolo come le banche cooperative, sia italiane che tedesche, si caratterizzino per il riconoscimento ai soci di un diritto alla parità di trattamento che garantisce il rispetto delle minoranze nella partecipazione alle decisioni importanti. Sempre al fine di verificare un eventuale incidenza della caratteristica democraticità e della centralità della figura del socio, un ulteriore ambito che sembra essere interessante indagare è quello della *governance* societaria.

Per perseguire gli obiettivi aziendali le società, e quindi anche gli istituti di credito organizzati in forma di cooperativa, devono dotarsi di un assetto organizzativo adeguato ed efficace, che consenta un effettivo controllo e garantisca una sana e prudente gestione, la quale risulta essere anche l'obiettivo della regolamentazione e dei controlli di vigilanza. Ciò assume inoltre «per le banche ...

particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria»<sup>1</sup> e quindi degli interessi pubblici che ad esse sono legati.

Nella scelta del modello organizzativo più adeguato vi sono principalmente tre funzioni che devono essere individuate e di cui si deve tenere conto: la supervisione strategica, cioè la determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e la verifica della loro attuazione; la gestione, che consiste nella conduzione dell'operatività aziendale; ed il controllo, che è la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca<sup>2</sup>. In relazione a queste tre funzioni vi possono quindi essere diversi modelli di amministrazione e controllo, in quanto più funzioni possono essere svolte dallo stesso organo o più organi possono condividere la stessa funzione. Ciò è evidente in Italia dove, per le cooperative che hanno come normativa di riferimento quella delle società per azioni<sup>3</sup>, accanto al sistema tradizionale, individuato dagli artt. 2380-*bis* ss. c.c., possono essere adottati anche il sistema dualistico e quello monistico<sup>4</sup>. L'art. 2380 c.c., in materia di sistemi di amministrazione e di controllo stabilisce infatti che «se lo statuto non dispone

---

<sup>1</sup> BANCA D'ITALIA, *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche* del 04 marzo 2008, pag. 1.

<sup>2</sup> Si veda BANCA D'ITALIA, *op. cit.*, pag. 2.

<sup>3</sup> L'art. 2519, 1° co., c.c. stabilisce infatti che «alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni».

<sup>4</sup> Il primo di questi ultimi due sistemi è definito nell'art. 2409-*octies* c.c., nel quale è indicato che esso si compone di un consiglio di gestione, a cui sono affidate l'amministrazione ed il controllo, e di un consiglio di sorveglianza. Il secondo sistema, invece, come indicato dall'art. 2409-*sexiesdecies* c.c., è formato da un consiglio di amministrazione al cui interno viene individuato un comitato per il controllo interno.



diversamente, l'amministrazione e il controllo della società sono regolati dai successivi paragrafi 2, 3 e 4», i quali trattano rispettivamente di amministratori, collegio sindacale e controllo contabile. Ma tale articolo riporta anche, nel comma successivo, che «lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6» che sono i paragrafi che trattano del sistema dualistico e di quello monistico.

In Italia pertanto, similmente a quanto previsto per le società cooperative europee (SCE)<sup>5</sup>, è lasciata la possibilità di scegliere, in merito all'organizzazione societaria delle banche, il modello ritenuto più efficiente ed efficace. Ma nonostante ciò «il modello di governo societario che ha la maggiore applicazione è quello tradizionale incentrato sul consiglio di amministrazione»<sup>6</sup>, composto da tre organi sociali: l'assemblea dei soci; il consiglio di amministrazione (organo nelle banche necessariamente pluripersonale); ed il collegio sindacale.

In Germania invece la legge prevede come unico sistema di governo quello dualistico. La *Genossenschaftsgesetz* stabilisce quindi puntualmente la struttura

---

<sup>5</sup> L'art. 36 del regolamento (CE) n. 1435/2003 prevede infatti che « alle condizioni stabilite dal presente regolamento, la SCE comprende: a) un'assemblea generale; e b) un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico) a seconda della scelta adottata dallo statuto».

<sup>6</sup> AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, *La corporate governance di banche e compagnie di assicurazioni*, 2009, pag. 17. Alcune grandi banche popolari quotate hanno però deciso di optare per il modello dualistico, si veda in merito AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, *op. cit.*; mentre «la scelta delle Banche di Credito Cooperativo è oggi a favore esclusivamente del sistema cosiddetto tradizionale»: FAUCEGLIA G., COSTA C., *I soci, la partecipazione sociale e l'organizzazione societaria*, in CARRETTA A. (a cura di), *Il credito cooperativo*, Bologna, 2011, pag. 150.

organizzativa delle *Genossenschaften* nel § 9 Abs. 1 Satz 1 *GenG*. In tale articolo, infatti, viene specificato dal legislatore che la cooperativa deve avere un *Vorstand*, che corrisponderebbe al consiglio di gestione nel modello dualistico italiano, e un *Aufsichtsrat*, il cui corrispettivo sarebbe il consiglio di sorveglianza<sup>7</sup>. Tuttavia lo stesso § 9 Abs. 1 *GenG* prevede che, per le cooperative con non più di venti soci, nello statuto possa essere stabilita la rinuncia all'*Aufsichtsrat*, i cui diritti e doveri saranno assunti quindi dalla *Generalversammlung*<sup>8</sup>. Tale possibilità non sembra però poter essere comunque messa in atto dalle *Kreditgenossenschaften*. Esse infatti, in confronto alle altre *Genossenschaften*, hanno la necessità di un capitale maggiore, ma non potendo aumentare l'impegno finanziario del singolo socio, devono alzarne il numero, risultando quindi *mitgliederstark*<sup>9</sup>.

Si cercherà di seguito di dare una panoramica generale degli organi sociali tipici delle banche cooperative nei due ordinamenti considerati, ed in particolare quindi degli organi preposti: all'amministrazione e alla legale rappresentanza, cioè il *Vorstand* e il consiglio di amministrazione; alla sorveglianza, il *Aufsichtsrat* ed il collegio sindacale; ed infine all'espressione della volontà dei soci, quali la *Generalversammlung* e l'assemblea dei soci.

---

<sup>7</sup> Il § 9 Abs. 1 Satz 1 *GenG* testualmente: «*die Genossenschaft muss einen Vorstand und einen Aufsichtsrat haben*».

<sup>8</sup> Il § 9 Abs. 1 Satz 2 *GenG* stabilisce infatti che «*bei Genossenschaften mit nicht mehr als 20 Mitgliedern kann durch Bestimmung in der Satzung auf einen Aufsichtsrat verzichtet werden. In diesem Fall nimmt die Generalversammlung die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats wahr, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist*».

<sup>9</sup> Cfr. BRITZ G., EIFERT M., FEHLIG M., KINGREEN T., MASING J., *Studien zum Regulierungsrecht*, Tübingen, 2012, pag. 170.

### 1.1. *Generalversammlung/Vertreterversammlung.*

La *Generalversammlung* è il momento più alto nel processo decisionale della cooperativa e ne costituisce la base democratica. Essa ha la responsabilità in merito a specifiche materie ed in particolare i suoi compiti sono principalmente, come indicato dal § 48 *GenG*, l'approvazione annuale del bilancio, la decisione in merito alla destinazione degli utili d'esercizio e alla copertura di eventuali perdite, la decisione in merito ad azioni di responsabilità nei confronti dei membri del *Vorstand* e dell'*Aufsichtsrat*, la decisione concernente diminuzioni dei prestiti dei debitori (secondo quanto previsto dal § 49 *GenG*), e la decisione sulle modifiche statutarie (come disposto dal § 19 *GenG*). Infine la *Generalversammlung* elegge e revoca i membri del *Vorstand* (§ 24 *GenG*) e del *Aufsichtsrat* (§ 36 *GenG*), salvo non sia diversamente previsto dallo statuto. Pertanto, i compiti attribuiti alla *Generalversammlung* sono, per esempio, in parte differenti da quelli attribuiti alla *Hauptversammlung* delle *Aktiengesellschaft* (AG, società per azioni). Infatti, si è visto che, secondo il § 24 *Abs. 2 Satz 1 GenG*, la nomina dei membri del *Vorstand* compete alla *Generalversammlung*, e non all'*Aufsichtsrat*, come previsto dal § 84 *Satz 1 AktG* (*Aktiengesetz* del 30 gennaio 1937) per le AG<sup>10</sup>.

Un ulteriore esempio della rilevanza che assume quest'organo nelle cooperative in generale, e quindi anche per le banche cooperative tedesche, è dovuto al fatto che la *Generalversammlung* ha anche delle competenze esclusive, essendo comunque

---

<sup>10</sup> Cfr. BRITZ G., EIFERT M., FEHLIG M., KINGREEN T., MASING J., *op. cit.*, pag. 169.

## CAPITOLO QUARTO

«in ogni caso di [sua] competenza ... ogni decisione che incida in maniera significativa sui diritti amministrativi o patrimoniali dei soci, quali ad esempio delibere di fusione o trasformazione»<sup>11</sup>. Tali competenze sono esclusive nel senso che competono sempre a tale organo nonostante lo statuto preveda la sua sostituzione con la *Vertreterversammlung* secondo quanto previsto dal § 43a *Abs. 1 GenG*<sup>12</sup>. Inoltre, la *Generalversammlung* può anche deliberare, a date condizioni, l'abolizione della *Vertreterversammlung*<sup>13</sup>.

In Italia, invece, la base democratica delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo è l'assemblea dei soci. L'art. 2364 c.c. prevede quindi che «nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1) approva il bilancio; 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di

---

<sup>11</sup> BIASIN M., *Riforme regolamentari e consolidamento del circuito di credito cooperativo tedesco*, in *Coop. cred.*, 2006, pag. 83.

<sup>12</sup> Si ricorda infatti che il § 43a *Abs. 1 GenG* prevede che lo statuto di una cooperativa con un numero di socio superiore a 1500 possa disporre la sostituzione della *Generalversammlung* con la *Vertreterversammlung*.

<sup>13</sup> La *Vertreterversammlung* ha quindi un ruolo depotenziato, essendo un organo assembleare intermedio e più snello.

questi per gli atti compiuti; 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari».

In entrambi gli ordinamenti, quindi, l'assemblea dei soci non deve interferire nella sfera della gestione, materia di competenza rispettivamente del consiglio di amministrazione e del *Vorstand*. Inoltre, sia in Italia sia in Germania, l'assemblea nomina sia l'organo di gestione che quello di controllo, il che sembra quindi creare un rapporto diretto fra proprietà e gestione.

Tuttavia, come in Italia il modello dualistico è il modello che “svuota” l'assemblea delle sue tradizionali funzioni<sup>14</sup>, in Germania, sebbene il modello sia diverso dal quello italiano, lo statuto può prevedere, ad esempio, che sia l'*Aufsichtsrat* a nominare i membri del *Vorstand*<sup>15</sup>. È pertanto principalmente per mezzo dello strumento statutario che viene caratterizzato il modello dualistico, in quanto è per mezzo di esso che viene predisposto un eventuale distacco tra proprietà e gestione. Ma in Germania comunque, come si vedrà di seguito, l'amministrazione della società avviene a due livelli: il *Vorstand* gestisce la società in piena autonomia e i suoi membri sono solidalmente responsabili della gestione dell'impresa; l'*Aufsichtsrat* nomina e vigila sull'operato del *Vorstand*, ed inoltre svolge una

---

<sup>14</sup> All'assemblea nel modello dualistico spetta solo il compito di stabilire le linee del programma economico della società e le modifiche di struttura della stessa, oltre alla nomina del consiglio di sorveglianza, che è l'organo di vigilanza di questo modello.

<sup>15</sup> Tuttavia il § 38 Abs. 3 *GenG* stabilisce che gli statuti possono attribuire all'*Aufsichtsrat* altri compiti («*weitere Aufgaben des Aufsichtsrats werden durch die Satzung bestimmt*»), infatti si osserva ad esempio che il § 18 dello statuto della *Raiffeisenbank Hallertau eG* e lo stesso articolo dello statuto della *Volksbank Balingen eG* prevedono che i membri del *Vorstand* sono scelti e assunti dall'*Aufsichtsrat*, testualmente: «*die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt und angestellt*».

funzione consultiva, venendo anche coinvolto direttamente dal *Vorstand* stesso nelle decisioni che sono di fondamentale importanza per l'impresa.

## 1.2. *Vorstand*.

Il *Vorstand* è l'organo a cui compete la gestione delle banche cooperative. Ciò è indicato anche dal § 27 Abs. 1 *GenG*, nel quale viene appunto specificato che il *Vorstand* è responsabile della direzione della cooperativa e che nell'espletamento di tale compito quest'organo è limitato dall'osservanza di quanto è stabilito dallo statuto<sup>16</sup>. In Germania, quindi, come anche in Italia, nelle società che adottano il sistema dualistico, l'amministrazione può essere affidata solo ad un organo collegiale (*Vorstand*), risultando quindi preclusa la facoltà di nominare un amministratore unico. Ciò è sottolineato anche dal c.d. "principio dei quattro occhi", ossia da quella previsione di legge in base alla quale il *Vorstand* deve essere composto da minimo due persone<sup>17</sup>. Il § 24 Abs. 2 *GenG* stabilisce quindi che l'organo di gestione è composto da due persone che vengono nominate dalla *Generalversammlung*<sup>18</sup>. Ma il *Vier-Augen Prinzip* è previsto espressamente anche

---

<sup>16</sup> Il § 27 Abs. 1 *GenG* riporta testualmente che «*der Vorstand hat die Genossenschaft unter eigener Verantwortung zu leiten. Er hat dabei die Beschränkungen zu beachten, die durch die Satzung festgesetzt worden sind*».

<sup>17</sup> È prevista però una deroga a tale principio per le cooperative con non più di venti soci, per le quali il § 24 Abs. 1 Satz 3 *GenG* specifica che lo statuto può prevedere che il *Vorstand* sia composto da una sola persona: «*Bei Genossenschaften mit nicht mehr als 20 Mitgliedern kann die Satzung bestimmen, dass der Vorstand aus einer Person besteht*».

<sup>18</sup> Il § 24 Abs. 2 Satz 1 *GenG* prevede infatti che «*der Vorstand besteht aus zwei Personen und wird von der Generalversammlung gewählt und abberufen*». Successivamente, sempre in tale

per i *Kreditinstitut* in genere, in quanto essi non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni bancarie, o possono vederla revocata, secondo quanto previsto dal § 33 Abs. 1 n. 5 KWG, quando non vi sono minimo due *Geschäftsleiter* (amministratori).

Insieme alla gestione al *Vorstand* è affidata anche la rappresentanza, secondo quanto disposto dal § 24 Abs. 1 Satz 1 GenG<sup>19</sup>. In merito a tale compito è stabilito dal § 25 Abs. 1 Satz 1 GenG che i membri del *Vorstand* sono autorizzati solo collettivamente a rappresentare la cooperativa, sebbene, secondo quanto stabilito dal § 25 Abs. 2 GenG, lo statuto possa anche prevedere che singoli membri del *Vorstand*, soli o insieme ad un procuratore, siano autorizzati a rappresentare la cooperativa<sup>20</sup>. In Germania, quindi, il potere di rappresentanza del *Vorstand* è

---

comma è inoltre indicato che lo statuto può comunque stabilire un numero maggiore di membri, come un altro sistema di nomina e di revoca (secondo il § 24 Abs. 2 Satz 2 GenG «*die Satzung kann eine höhere Personenzahl sowie eine andere Art der Bestellung und Abberufung bestimmen*»). Quest'ultima previsione consente quindi poi, ad esempio, una riduzione dei poteri della *Generalversammlung* con l'attribuzione del potere di nomina dei membri del *Vorstand* all'*Aufsichtsrat*.

<sup>19</sup> Il § 24 Abs. 1 Satz 1 GenG riporta che la rappresentanza, sostanziale e giudiziale, della cooperativa compete al *Vorstand*: «*Die Genossenschaft wird durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten*». Ma il legislatore stabilisce anche nel § 24 Abs. 2 Satz 1 GenG che nel caso in cui la cooperativa non abbia un *Vorstand* essa è rappresentata dall'*Aufsichtsrat*: «*hat eine Genossenschaft keinen Vorstand (Führungslosigkeit), wird die Genossenschaft für den Fall, dass ihr gegenüber Willenserklärungen abgegeben oder Schriftstücke zugestellt werden, durch den Aufsichtsrat vertreten*».

<sup>20</sup> Secondo il § 25 GenG: «*Die Mitglieder des Vorstands sind nur gemeinschaftlich zur Vertretung der Genossenschaft befugt. Die Satzung kann auch bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder allein oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Genossenschaft befugt sind*».

generale e non è possibile, come invece potrebbe essere previsto in Italia, che alcuni membri siano privi del potere di rappresentare la società.

Inoltre, è interessante osservare che con la riforma della legge sulle cooperative del 2006, vi è stata anche una «rivisitazione delle competenze degli organi societari a favore di una maggiore tutela della figura dei soci (di minoranza)»<sup>21</sup>, in base alla quale è ora previsto, per esempio, per gli amministratori l'obbligo di convocazione della *Generalversammlung* - e non della *Vertreterversammlung* - se ciò è richiesto dal almeno un decimo dei soci<sup>22</sup>.

In Italia, in merito alla funzione di gestione, l'art. 2380-*bis* c.c. stabilisce che «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale», specificando che «quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione». Il modello tradizionale consente quindi la nomina di un amministratore unico, che non è invece possibile in Germania in virtù del fatto che il modello dualistico è l'unico previsto. A tal proposito, è principalmente allo statuto che compete la decisione in merito al numero degli amministratori, come indicato dall'art. 2380-*bis*, 4° co., c.c., nel quale è appunto specificato che «se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea». Il fatto quindi che non sia previsto un numero minimo sottolinea la possibilità di nominare un

---

<sup>21</sup> BIASIN M., *op. cit.*, pag. 82.

<sup>22</sup> Secondo quanto previsto dal § 45 *GenG* lo statuto può inoltre stabilire un numero inferiore, sia come valore assoluto sia come valore percentuale.



amministratore unico<sup>23</sup>, sebbene «circa l'organizzazione del CdA, si osserva che, soprattutto nel settore bancario, sono presenti CdA piuttosto numerosi»<sup>24</sup>.

In merito invece alla possibilità di delegare alcune particolari funzioni dell'organo di gestione ad alcuni suoi componenti, in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 2381, 2° co., c.c. «se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti», pertanto è prevista la possibilità di delegare sia ad comitato che ad un amministratore, denominato in questo caso amministratore delegato<sup>25</sup>. Ciò si contrappone quindi con quanto previsto per il modello dualistico, in Germania ed in Italia, per il quale il Consiglio di gestione potrà assegnare le proprie competenze solo ad uno o più dei suoi componenti<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Si veda in merito PAOLUCCI L. F., *Codice delle cooperative*, Torino, 2005, pag. 122.

<sup>24</sup> AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, *op. cit.*, pag. 21.

<sup>25</sup> Si veda ad esempio l'art. 40 dello statuto della Banca Popolare di Vicenza nel quale è previsto che « Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone la composizione, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega». Mentre nello statuto di Veneto Banca è stabilito dall'art. 33 che «il consiglio può nominare fra i suoi membri un amministratore delegato» e dall'art. 39 che «il consiglio di amministrazione, qualora le complessità operative e dimensionali lo richiedano, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, e determinandone i limiti, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo». Per le banche di credito cooperativo invece l'art. 41 dello statuto della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano e il medesimo articolo dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco prevedono la nomina di un comitato esecutivo.

<sup>26</sup> In merito al modello dualistico italiano si fa qui riferimento al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2409-*novies* c.c., secondo il quale il consiglio di gestione «può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti».

In ragione delle differenze di modello adottate nei due ordinamenti per le banche cooperative si profilano quindi due diversi tipi di poteri in merito alle funzioni di gestione e rappresentanza della società.

### **1.3. Aufsichtsrat.**

Secondo le disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario del 4 marzo 2008 «l'organo con funzioni di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca»<sup>27</sup>. In Germania, l'organo preposto a tale funzione è l'*Aufsichtsrat*<sup>28</sup>, come si evince dal § 38 Abs. 1 *GenG* in cui viene specificato che esso vigila sulla gestione del *Vorstand* e a tal fine può richiedere in qualsiasi momento informazioni in merito a tutte le attività della cooperativa e può richiedere di vedere tutti i libri e i documenti della stessa<sup>29</sup>. Quindi la vigilanza di competenza dell'*Aufsichtsrat* comprende l'intero ambito delle attività dell'impresa, in quanto vigila per i soci, e non ha solo il diritto di vigilare, bensì ne ha il dovere.

Nello svolgimento delle proprie funzioni in merito alla vigilanza l'*Aufsichtsrat* può “delegare” alcuni compiti a singoli membri, come stabilito dal § 38 Abs. 1 Satz

---

<sup>27</sup> BANCA D'ITALIA, *op. cit.*, pag. 7.

<sup>28</sup> L'*Aufsichtsrat* è stato introdotto come organo obbligatorio, sulla base di esigenze pratiche, con la *Genossenschaftsgesetz* del 1889: cfr. SCHULTE G., *Commento* sub § 9, in LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011, pag. 143.

<sup>29</sup> Il § 38 Abs. 1 *GenG* specifica infatti che «*der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei dessen Geschäftsführung zu überwachen. Er kann zu diesem Zweck von dem Vorstand jederzeit Auskünfte über alle Angelegenheiten der Genossenschaft verlangen und die Bücher und Schriften der Genossenschaft sowie den Bestand der Genossenschaftskasse und die Bestände an Wertpapieren und Waren einsehen und prüfen*».

3 *GenG*, ed è quindi previsto che singoli membri possano richiedere informazioni anche senza una delibera dell'intero organo<sup>30</sup>.

Si devo però sottolineare che nonostante nel sistema dualistico l'*Aufsichtsrat* abbia una forte influenza sul *Vorstand*, la direzione della cooperativa è compito esclusivo di quest'ultimo organo e quindi l'organo di controllo non ha alcun diritto di direzione (*Direktionsrecht*) né può impartire alcuna direttiva all'organo di gestione. Il *Vorstand* è infatti soggetto solo alle restrizioni operative previste nello statuto (§ 27 *Abs. 1 Satz 2 GenG*), sebbene abbia comunque il dovere di riferire all'organo di vigilanza e a tal fine debba prendere parte alle adunanze del *Ausichtsrat* (*Ausichtsratssitzungen*)<sup>31</sup>.

Sempre con riferimento al rapporto tra *Aufsichtsrat* e *Vorstand*, secondo quanto disposto dal § 24 *Abs. 2 GenG* la nomina dei membri dell'organo di gestione è di competenza della *Generalversammlung*, tuttavia tale compito può essere attribuito

---

<sup>30</sup> Nel § 38 *Abs. 1 Satz 3, 4 GenG* il legislatore ha stabilito che «*er kann einzelne seiner Mitglieder beauftragen, die Einsichtnahme und Prüfung durchzuführen*» e «*auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann Auskünfte, jedoch nur an den Aufsichtsrat, verlangen*». Infatti, le competenze di quest'organo sono state rafforzate dalla riforma del 2006 della legge sulle cooperative. Con essa è stato appunto «*assegna[to] all'organo un generale obbligo di Vigilanza sull'operato del consiglio di amministrazione e attribu[ito] ad ogni singolo membro del consiglio, e non più all'organo in quanto tale, un puntuale potere di informazione*»: si veda BIASIN M., *op. cit.*, pag. 84.

<sup>31</sup> L'*Aufsichtsrat* può comunque riunirsi anche senza i soci del *Vorstand*. Gli statuti possono però prevedere anche delle adunanze congiunte tra *Vorstand* e *Aufsichtsrat*. con riferimento a determinati argomenti, al fine di rafforzare il controllo sull'organo di gestione, sebbene ad esso non possano comunque essere imposte direttive.

all'organo di vigilanza dallo statuto<sup>32</sup>. Inoltre, secondo quanto previsto dal § 39 *Abs. 1 GenG* l'*Aufsichtsrat* è preposto alla rappresentanza della cooperativa contro i membri del *Vorstand* in caso di promozione dell'azione di responsabilità, ed esso ha anche il potere di sospendere i *Vorstandsmitglieder*, anche se la loro sospensione sarebbe di competenza della *Generalversammlung*<sup>33</sup>. L'*Aufsichtsrat* ha quindi poi la possibilità di sostituire temporaneamente il membro sospeso del *Vorstand*<sup>34</sup>. La ragione di tale norma è legata anche al fatto che il numero degli amministratori deve essere sempre pari almeno a due, e quindi in alcuni casi vi potrebbe essere la necessità di sostituire immediatamente l'amministratore sospeso. Quindi, se nello statuto non è stabilito che l'organo di vigilanza ha anche il potere di nominare i componenti del *Vorstand* colui che sostituisce il membro sospeso dovrà essere un *Aufsichtsratsmitglied*<sup>35</sup>.

---

<sup>32</sup> Nel sistema dualistico italiano invece la nomina degli amministratori della società non è mai di competenza dei soci, ma è del consiglio di sorveglianza. Questo è quindi un esempio della ragion d'essere di questo sistema, che presuppone una lontananza dei soci dalle scelte strategiche sul funzionamento della società e la nomina di un sistema di amministrazione affidato ad un organo tecnicamente più preparato.

<sup>33</sup> Secondo quanto previsto dal § 40 *GenG*, l'*Aufsichtsrat*, nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, può revocare provvisoriamente i membri del *Vorstand* in attesa della decisione dell'assemblea, che deve comunque essere convocata immediatamente.

<sup>34</sup> Il § 37 *Abs. 1 Satz 2 GenG* stabilisce infatti che «*der Aufsichtsrat kann einzelne seiner Mitglieder für einen im Voraus begrenzten Zeitraum zu Stellvertretern veränderter Vorstandsmitglieder bestellen; während dieses Zeitraums und bis zur Erteilung der Entlastung als Vertretendes Vorstandsmitglied darf dieses Mitglied seine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied nicht ausüben*».

<sup>35</sup> La temporaneità della sostituzione ad opera di un membro dell'*Aufsichtsrat* di quello sospeso del *Vorstand* trova la sua giustificazione anche nel fatto che questa previsione è una deroga al § 37

Con riferimento invece al rapporto tra *Aufsichtsrat* e *Generalversammlung*, il primo ha il dovere di riferire all'assemblea in merito ai risultati dei controlli svolti<sup>36</sup>, dovendo quindi in particolare riferire se il *Vorstand*, nell'espletamento dei suoi compiti, agisce in modo concorde allo scopo delle società. Inoltre sempre a tal fine l'*Aufsichtsrat* ha il compito di convocare la *Generalversammlung* quando ciò è nell'interesse della cooperativa<sup>37</sup>.

In Italia invece, secondo quanto disposto dall'art. 2403 c.c., è «il collegio sindacale [che] vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento», ed anche nel sistema tradizionale italiano è previsto, dall'art. art. 2403-*bis* c.c., che «i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo». L'art. 2405, 1° co., c.c. stabilisce inoltre che «i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo». Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 2400, 1°co., c.c., i sindaci sono nominati dall'assemblea. In base a queste disposizioni si profila quindi un legame tra organo di vigilanza e assemblea dei soci più forte nel sistema tradizionale che in quello

---

*Abs. 1 GenG* per il quale i membri dell'*Aufsichtsrat* non possono essere contemporaneamente membri del *Vorstand*.

<sup>36</sup> Si veda in merito il § 48 *Abs. 3 GenG*.

<sup>37</sup> Ciò è previsto dal § 38 *Abs. 2 GenG* ed è una deroga a quanto disposto dal § 44 *Abs. 1 GenG* che stabilisce infatti che la convocazione dell'assemblea è di competenza del *Vorstand*. Pertanto, solitamente, gli statuti contengono l'indicazione dei casi in cui la convocazione è di competenza dell'*Aufsichtsrat*.

dualistico. Pertanto nel modello di governo societario tedesco l'organo di vigilanza interna sembrerebbe essere dotato di una maggiore autonomia nei confronti dei soggetti che detengono il controllo della società, rispetto a quanto accade invece nel sistema tradizionale italiano<sup>38</sup>.

### 1.4. Altri organi.

Un'altra funzione di rilevante importanza per le società è quella della revisione legale dei conti. A tal proposito, in Italia, l'art. 2409-bis c.c., prevede che «la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro»<sup>39</sup>. In Germania, invece, il controllo contabile è affidato ad un organo esterno alla società, ad una *Verband* (associazione preposta alla revisione e certificazione), che deve procedere almeno una volta all'anno all'ispezione<sup>40</sup>, predisponendo una relazione e l'attestato

---

<sup>38</sup> Con riferimento alle debolezze del sistema tradizionale si veda in merito MINTO A., *La governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia*, Padova, 2012, pag. 127.

<sup>39</sup> Infatti l'art. 46 dello statuto della Banca Popolare di Vicenza stabilisce che «la revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione secondo le disposizioni di legge» e l'art. 45 dello statuto di Veneto Banca prevede similmente che «la revisione legale dei conti è affidata, ai sensi di legge, ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge». Invece per le banche di credito cooperativo, l'art. 44 dello statuto della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco stabilisce, come lo stesso articolo dello statuto della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano, che « il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, nominati dall'assemblea».

<sup>40</sup> In base al § 53 *GenG* sono esentate dall'obbligo di revisione annuale solamente le cooperative con un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, le quali sono quindi soggette ad una revisione è biennale.

di certificazione, previa discussione con i vertici della cooperativa dei principali risultati emersi nel corso della verifica. Tali associazioni vengono spesso individuate quali ulteriori “organi” societari preposti alla vigilanza in ragione dell’obbligo di adesione imposto alle cooperative tedesche dal § 54 *GenG*. Infatti per questa obbligatorietà imposta legislativamente questi organismi di revisione «possono considerarsi come un quarto “organo” delle società cooperative in aggiunta all’assemblea dei soci, al Consiglio di amministrazione e al Consiglio di vigilanza»<sup>41</sup>. Inoltre, in ragione di questo obbligo di adesione, la *Kreditwesengesetz* esenta le banche cooperative dall’obbligo di invio dei bilanci annuali e dell’attestato di certificazione alla *BaFin*, alla quale dovrà comunque essere inoltrata tale documentazione se venga eventualmente richiesta.

In Italia è previsto poi, per le sole banche cooperative, un altro organo: il collegio dei probiviri. Esso è l’organo deputato alla risoluzione degli eventuali conflitti tra i soci e la cooperativa stessa, ed è oggi un organo obbligatorio in ragione delle competenze attribuitegli in materia di ammissione dei soci dall’art. 30, 5° co., TUB, richiamato per le banche di credito cooperativo dall’art. 34, 6° co., TUB<sup>42</sup>.

Infine, in Germania, accanto al *Vorstand*, all’*Aufsichtsrat* e alla *Generalversammlung/Vertreterversammlung*, lo statuto può prevedere per la cooperativa altri organi, come un consigliere, con consiglio della cooperativa, altri comitati o un altro rappresentante<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> BIASIN M., *Le Banche di Credito Cooperativo tedesche*, in *Coop. cred.*, 2002, pag. 270.

<sup>42</sup> Cfr. FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. cit.*, pag. 165.

<sup>43</sup> Cfr. SCHULTE G., *op. cit.*, pag. 147.

## 2. *Selbstorganschaft.*

Un'altro dei principi sui quali sono sorte le banche cooperative, oltre a quello del *Selbsthilfe* da cui deriva lo scopo mutualistico, è quello del *Selbstorganschaft* (o *Selbstverwaltung*). I soci della cooperativa sono infatti co-proprietari della società e sono anche co-determinatori della gestione della stessa, portando quindi ad una influenza diretta da parte degli utilizzatori del servizio sulla società.

In Germania, tale principio è tuttora presente nelle previsioni del § 9 *Abs. 2 Satz 1 GenG* in cui il legislatore ha disposto che i membri del *Vorstand* e dell'*Aufsichtsrat* devono essere soci della cooperativa e persone fisiche (*natürliche Personen*)<sup>44</sup>. Ma nel § 9 *Abs. 2 Satz 2 GenG* il legislatore prevede inoltre che possano essere membri dei predetti organi anche i rappresentanti, persone fisiche, delle società che sono socie della cooperativa stessa<sup>45</sup>. Questo principio accomuna pertanto le società cooperative alle società di persone e trova la sua ragione d'essere nella teoria del c.d. *Principal-Agent-Konflikte* tra soci e componenti degli organi sociali. Infatti, secondo tale teoria la presenza di interessi non necessariamente

---

<sup>44</sup> Il § 9 *Abs. 2 Satz 1 GenG* specifica che «*die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats müssen Mitglieder der Genossenschaft und natürliche Personen sein*». Quindi la disposizione tedesca, nello stabilire che solo le persone fisiche possono essere nominate componenti del consiglio di gestione, esclude la possibilità che una persona giuridica possa assumere tale funzione. La *ratio* della disposizione sembra risiedere nel fatto che l'incarico di componente del consiglio di gestione presuppone il compimento di attività di carattere personale.

<sup>45</sup> Secondo il § 9 *Abs. 2 Satz 1 GenG* «*gehören der Genossenschaft eingetragene Genossenschaften als Mitglieder an, können deren Mitglieder, sofern sie natürliche Personen sind, in den Vorstand oder Aufsichtsrat der Genossenschaft berufen werden; gehören der Genossenschaft andere juristische Personen oder ersonengesellschaften an, gilt dies für deren zur Vertretung befugte Personen*».



coincidenti tra gli amministratori ed i partecipanti al capitale potrebbe portare i primi a non svolgere i propri compiti adeguatamente, preferendo ricercare il soddisfacimento di propri interessi. Ma mentre nelle società per azioni tale problema può essere risolto, ad esempio, legando la remunerazione degli amministratori all'andamento economico, ciò non è configurabile nelle società cooperative, atteso il tipo di organizzazione che le contraddistingue<sup>46</sup>. È pertanto per mezzo dell'attuazione del principio del *Selbstorganschaft* che il legislatore tedesco sembra voler eliminare la possibilità di un tale conflitto e assicurare la comunione degli interessi dei membri degli organi sociali e degli altri soci non coinvolti nella gestione,<sup>47</sup> per garantire un effettivo soddisfacimento dell'interesse dei soci stessi<sup>48</sup>.

Questo principio che impone l'obbligo di appartenenza alla compagine sociale per i soggetti a cui sono affidati i compiti di amministrazione e di controllo interno

---

<sup>46</sup> Il principio del *Selbstorganschaft* crea quindi un ulteriore punto di distacco tra le *Kreditgenossenschaften* e le *Kreditbanken*, in quanto tipicamente le grandi banche commerciali nominano quali amministratori soggetti esterni alla società, in ragione delle loro competenze. Ma questa possibilità, sebbene sia rilevante per una migliore gestione della società, assume maggiore importanza nelle banche appartenenti al primo pilastro del sistema tedesco, proprio per le loro elevate dimensioni e quindi le complessità strutturali e gestionali che conseguentemente le contraddistinguono.

<sup>47</sup> La comunione di interessi tra soci e membri degli organi sociali dovuta all'applicazione del principio del *Selbstorganschaft* può essere letta anche come giustificazione del fatto che nell'ordinamento tedesco è prevista la possibilità, secondo quanto disposto dal § 24 *Abs. 3 GenG*, che i membri del *Vorstand* possano essere, o meno, retribuiti. Ciò sembra confermato anche dall'osservazione che una simile disposizione è prevista in Italia solo per le società di persone, nelle quali gli amministratori devono essere soci e, in ragione dell'interesse proprio che hanno nella gestione della società, non devono essere necessariamente retribuiti.

<sup>48</sup> Il legislatore tedesco ha stabilito, come si è già accennato precedentemente, che il principio della *Selbstverantwortung*, si applichi anche in merito alla vigilanza interna. Infatti il § 9 *Abs. 2 GenG* specifica che anche i membri del *Aufsichtsrat* devono essere soci della cooperativa.

non trova però applicazione per gli *Arbeitsdirektoren* (§ 30 Abs. 1 *MitbestG*), per i casi di nomina necessaria (*Notbestellung*, § 29 *BGB*), e per i liquidatori (§ 83 *GenG*).

La prima di queste deroghe è legata al diritto di partecipazione all' *Aufsichtsrat* riconosciuta ai dipendenti della società. Nell'ordinamento tedesco è previsto infatti che nelle società che hanno un numero di dipendenti compreso tra 500 e 2000 l'organo che si occupa della vigilanza interna deve essere composto per un terzo da rappresentanti dei lavoratori (*Arbeitnehmer*), secondo quanto disposto dal § 1 Nr. 5 *DrittelbG*. Inoltre si applica alle cooperative, e quindi anche alle banche costituite in tale forma, pure la *Mitbestimmungsgesetz* del 1976, in base alla quale se la società ha un numero di dipendenti superiore a 2000 il suo *Aufsichtsrat* deve essere composto da un uguale numero di rappresentanti degli *Arbeitnehmer* e di *Anteilseigner* (partecipanti al capitale)<sup>49</sup>.

Per quanto attiene invece alla seconda deroga essa è disposta dal § 29 *BGB*, in base al quale qualora i membri necessari del *Vorstand* vengano a mancare, essi sono nominati d'urgenza, su richiesta di una parte interessata, dal tribunale di prima istanza della zona in cui ha sede la società. Tale nomina, e quindi la deroga al principio del *Selbstorganschaft*, è però temporanea, in quanto la società dovrà provvedere quanto prima a nominare i nuovi membri del *Vorstand*.

Si vede quindi come, tranne nel caso dei rappresentanti dei lavoratori, le deroghe al principio di cui si sta trattando sono casi limite, e quindi come tale

---

<sup>49</sup> Si vedrà meglio in seguito che questa previsione assume ampia importanza sotto il profilo del confronto internazionale, in quanto in Italia è espressamente vietata dalla legge l'attribuzione di compiti di gestione, amministrazione e controllo ai dipendenti della società stessa.

principio caratterizzi fortemente le cooperative di credito tedesche. La forte presenza del principio di *Selbstverwaltung* potrebbe però portare a ravvisare nella disciplina tedesca la possibilità che i soggetti a cui sono affidati i compiti di amministrazione e controllo della società perseguano i propri interessi – ancorché convergenti con quelli degli altri soci - ma scapito di una prudente e sana gestione. Tuttavia, al fine di evitare tale possibilità, il legislatore tedesco ha sottolineato la necessità che i membri del *Vorstand* e dell'*Aufsichtsrat* svolgano i propri compiti con diligenza e responsabilità per mezzo di quanto previsto dal § 34 *GenG* e dal § 41 *GenG*. Il § 34 *Abs. 1 GenG* prevede infatti che i membri del *Vorstand* devono svolgere i compiti di gestione con la cura (*Sorgfalt*) di un dirigente prudente (*ordentlich*) e coscienzioso (*gewissenhaft*), ed il § 41 *Abs. 1 GenG* stabilisce che i membri del *Aufsichtsrat* hanno gli stessi doveri di quelli del *Vorstand*. Inoltre in capo a tali soggetti vi è anche un obbligo di riservatezza, essendo stabilito dai predetti articoli che i membri del *Vorstand* e del *Aufsichtsrat* sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro specifiche funzioni<sup>50</sup>. Infine il § 34 *Abs. 2 GenG* stabilisce che i membri del *Vorstand* e dell'*Aufsichtsrat* che violano il dovere di diligenza e l'obbligo di

---

<sup>50</sup> In merito alla diligenza richiesta ai membri del *Vorstand* e dell'*Aufsichtsrat*, secondo il § 34 *Abs. 1 GenG*, «*die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätigkeit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie Stillschweigen zu bewahren*»; e in base al § 41 *Abs. 1 GenG* «*für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder gilt § 34 über die Verantwortlichkeit der Vorstandsmitglieder sinngemäß*».

## CAPITOLO QUARTO

riservatezza sono solidalmente e congiuntamente responsabili e che spetta loro l'onere di provare di aver utilizzato la diligenza richiesta<sup>51</sup>.

In Italia, invece, l'art. 2380-*bis*, 2° co., c.c. stabilisce che «l'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci» e l'art. 2397, 1° co., c.c. prevede similmente che «il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci»<sup>52</sup>. In merito alle cooperative vi sono poi delle disposizioni aggiuntive in quanto l'art. 2542, 2° co., c.c. stabilisce che «la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche» e, in caso di adozione del modello dualistico, l'art. 2544, 2° co., c.c. stabilisce che «i componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche», e tali disposizioni, in base a quanto disposto dall'art. 150-*bis* TUB, si applicano anche alle banche cooperative<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Il § 34 Abs. 2 GenG stabilisce infatti che «*Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Genossenschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Ist streitig, ob sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters einer Genossenschaft angewandt haben, tragen sie die Beweislast*».

<sup>52</sup> Sebbene per le banche cooperative non sia possibile, si ricorda però che per le cooperative in genere il legislatore ha previsto anche la possibilità di affidare la gestione della società ad un amministratore unico, il quale «dovrà necessariamente essere scelto fra i soci cooperatori»: PAOLUCCI L. F., *op. cit.*, pag. 122.

<sup>53</sup> In merito al consiglio di amministrazione, per le banche popolari l'art. 30 dello statuto della Banca Popolare di Vicenza specifica che «il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 (diciotto) membri, nominati dall'Assemblea, tra i soci aventi diritto di intervenire e di votare nelle Assemblee in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dalle norme di Vigilanza per le banche e dallo Statuto sociale» e l'art 30 dello statuto di

Anche in Italia poi, secondo quanto previsto dall'art. 2392, 1° co., c.c. «gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze» e « sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri». Similmente, l'art. 2407, 1° co., c.c., prevede che «i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico» e «sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio».

Un ultimo organo che si è visto essere obbligatorio per le banche cooperative italiane e per il quale si vuole osservare se vige il principio del *Selbstorganschaft* è il collegio dei probiviri. Tuttavia in proposito il Testo Unico Bancario specifica nell'art. 30, 5° co., e nell'art. 34, 6° co., che il collegio dei probiviri è «costituito ai

---

Veneto Banca a sua volta afferma che «i consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci aventi diritto di voto, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo statuto sociale». Invece per le banche di credito cooperativo l'art. 32 della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano e quello dello statuto della banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco specificano che «gli amministratori sono eletti dall'assemblea tra i soci». Pertanto sembrerebbe che per entrambe le tipologie di banche cooperative, sebbene il Codice Civile non preveda che tutti i membri del consiglio di amministrazione debbano essere soci, la prassi sia quella di scegliere i consiglieri all'interno della compagine sociale.

## CAPITOLO QUARTO

sensi dello statuto». In merito quindi si vede come possano essere discordanti le scelte fatte dalle diverse tipologie di banche cooperative<sup>54</sup>.

Il fatto che l'art. 2542 c.c. preveda che la maggioranza degli amministratori debba essere scelta tra i soci lascia aperta la possibilità che in Italia vi possano anche essere amministratori non soci. Si vede quindi come in Italia vi sia stato, nel corso del tempo, un forte affievolimento del principio del *Selbstorganschaft*, originariamente comune a tutte le cooperative, probabilmente al fine di assicurare una gestione sana e prudente. Questo principio infatti, sebbene importante per le cooperative in quanto finalizzato a favorire il perseguimento dello scopo mutualistico della società, è di difficile attuazione, nell'ottica di una buona gestione, in quanto potrebbe non risultare agevole trovare tra i soci persone che abbiano competenze adeguate al compito di amministratore. Nonostante l'odierna permeante applicazione del principio del *Selbstorganschaft*, questo problema è tenuto in considerazione anche in Germania, dove non è infatti vietato scegliere un amministratore che sia estraneo alla società, sebbene esso debba assumere la qualifica di socio, prima della nomina, sottoscrivendo una *Kapitalanteil* anche se non interessato<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> Infatti nelle banche di credito cooperativo il collegio dei probiviri non è composto da soci, si veda FAUCEGLIA G., COSTA C., *op. cit.*, pag. 153; mentre in merito alle banche popolari si vede invece, ad esempio, che l'art. 47 dello statuto delle Banca Popolare di Vicenza prevede che «l'Assemblea ordinaria nomina fra i soci aventi diritto di intervenire e di votare nelle Assemblee tre Probiviri effettivi e due supplenti», e similmente l'art. 46 dello statuto di Veneto Banca stabilisce che «l'assemblea ordinaria nomina fra i soci tre probiviri effettivi e due supplenti».

<sup>55</sup> Cfr. BRITZ G., EIFERT M., FEHLIG M., KINGREEN T., MASING J., *op. cit.*, pag. 171.

Ma per ovviare al problema di amministratori non competenti per la gestione della società, potrebbero quindi venir anche posti dei requisiti per i soggetti preposti alla gestione ed al controllo e potrebbero essere stabilite delle norme che assicurino l'indipendenza degli stessi, ai fini di una corretta gestione.

### **2.1. Requisiti.**

Per la nomina dei membri del *Aufsichtsrat* e del *Vorstand* la *Kreditwesengesetz* prevede dei requisiti per gli amministratori (i *Geschäftsleiter*s definiti nel § 1 *Abs. 2 KWG*): in particolare, il § 33 *KWG* stabilisce che gli amministratori debbano presentare il requisito della professionalità. A tal fine, il § 24 *Abs. 1 Nr. 1 KWG* prevede che l'autorità per la vigilanza finanziaria (*BaFin*) debba essere informata della nomina di un amministratore, in quanto essa deve sollevare l'amministratore inaffidabile o non idoneo professionalmente, o revocare il permesso per lo svolgimento dell'attività bancaria alla *Kreditgenossenschaft*.

In Italia, in generale, l'art. 2387 c.c. stabilisce che «lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati». Per i sindaci invece il Codice Civile stabilisce solo all'art. 2397, che «almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro» e che «i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti

## CAPITOLO QUARTO

negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche». Tuttavia le società cooperative aventi quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività bancaria sono assoggettate anche all'art. 26, 1° co., TUB, il quale prevede che «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia» e, secondo quanto previsto dal secondo comma del predetto articolo, «il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio».

In Germania ed in Italia si profilano quindi due situazioni sensibilmente differenti. Si è visto infatti come in Italia la disciplina speciale per le banche preveda il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza da parte di tutti i soggetti che svolgono compiti di amministrazione, direzione e controllo. In questo modo quindi il legislatore sembra porre su un piano di uguale importanza i ruoli ricoperti da questi soggetti, sebbene esso ne sottolinei la complessità in ragione dell'attività bancaria svolta dalla società stessa stabilendo l'obbligatorietà del possesso dei predetti requisiti, sebbene per le società in genere sia prevista solo la possibilità che lo statuto li preveda. In Germania, il legislatore non sembra invece aver ravvisato la necessità di individuare, nella disciplina delle cooperative in genere, alcun tipo di requisiti per i membri del *Vorstand* e dell'*Aufsichtsrat*. Ciò è forse dovuto al fatto che egli sembra aver considerato sufficiente, per assicurare una buona gestione della società, disporre che possano essere membri di tali organi solo i soci stessi. Si è visto tuttavia che nell'ordinamento tedesco è prevista



un'obbligatoria partecipazione dei lavoratori al controllo interno della società, previsione con cui il legislatore sembrerebbe voler garantire un controllo più efficace. Tale maggiore efficacia nel sistema dei controlli interni potrebbe quindi essere dovuta a due aspetti: il primo relativo ad una maggiore imparzialità dovuta alla presenza di differenti interessi tra i membri del *Aufsichtsrat*; il secondo relativo alla professionalità che il legislatore sembra voler attribuire a tale organo per mezzo della partecipazioni dei dipendenti. Quest'ultimo aspetto sembra quindi poter essere anche la giustificazione del fatto che requisiti più stringenti, dovuti all'importanza dell'attività svolta dalle società cooperative di cui si sta trattando, sono richiesti dal legislatore solo per gli amministratori, i quali sono infatti gli unici a cui è richiesto dalla *Kreditwesengesetz* il possesso del requisito della professionalità.

## **2.2. Conflitto di interessi.**

Un altro elemento che il legislatore sembra aver considerato nel definire le norme atte a garantire una sana e prudente gestione è il pericolo dell'insorgere di conflitti di interesse in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni.

In primo luogo potrebbe esservi la possibilità di un conflitto di interessi quando coloro ai quali sono attribuiti i compiti di gestione e di controllo hanno il diritto di voto nell'assemblea, atteso che quest'ultima è l'organo che li nomina e li revoca e che decide in merito ad una eventuale loro responsabilità. In Italia si potrebbe quindi leggere nella mancata applicazione del principio del *Selbstorganschaft* l'intento del

## CAPITOLO QUARTO

legislatore di minimizzare le possibilità dell'insorgere di tale tipologia di conflitti, e dei problemi di attribuzione di responsabilità che ne conseguono, sebbene sia anche previsto dall'art. 2373, 2° co., c.c. che «gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità». In Germania invece sembrerebbe essere lasciata agli statuti la possibilità di porre disposizioni atte ad evitare l'insorgere di questo tipo di conflitti di interesse, ed infatti a tal proposito il § 26 Abs. 5 dello statuto delle banche cooperative tedesche prevede che i membri del *Vorstand* e dell'*Aufsichtsrat* quando partecipano alla *Generalversammlung* non abbiano diritto di voto.

Per evitare inoltre commistioni tra la funzione di gestione e quella di controllo che possano creare conflitti di interesse il § 37 Abs. 1 *GenG* vieta l'appartenenza simultanea dei membri al *Vorstand* e all'*Aufsichtsrat*, in ragione appunto delle funzioni di controllo attribuite a quest'ultimo organo. Parimenti in Italia l'art. 2399 c.c. stabilisce che gli amministratori non possono fare parte del collegio.

Un'altra disposizione che in Italia sembrerebbe avere l'intento di evitare conflitti di interesse è quella che prevede che i dipendenti della banca non possono ricoprire la funzione di sindaco<sup>56</sup>. Ciò è in netto contrasto con quanto si è già osservato essere disposto in Germania, dove vi è infatti l'obbligo di partecipazione dei dipendenti ai compiti di controllo interno.

Ed infine con riferimento agli amministratori l'art. 2390 c.c. stabilisce che «gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di

---

<sup>56</sup> Si veda in merito l'art. 2399 c.c. per il collegio sindacale.

terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea». Ed inoltre, in base all'art. 2391 c.c., «l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società».

L'indipendenza sembra quindi essere ravvisata in entrambi gli ordinamenti quale presupposto per una *governance* più trasparente e ripartita. Tuttavia la scelta fatta dal legislatore tedesco di non richiedere il requisito dell'indipendenza per la nomina dei membri degli organi di gestione o di controllo, potrebbe essere dovuta all'impossibilità di richiedere in modo generico tale requisito. Tale impossibilità potrebbe poi essere fatta risalire all'imposizione del principio del *Selbstorganschaft* e dell'obbligo di nomina di rappresentanti dei lavoratori quali *Aufsichtsratsmitglieder*, che possono essere visti come situazioni in cui gli interessi delle parti coinvolte risultano contrastanti. Il legislatore sembra quindi essere stato, in un certo senso, costretto a predisporre disposizioni per le singole situazioni che potrebbero permettere l'insorgere di questi conflitti, non potendo appunto richiedere un generico requisito che sarebbe anche di difficile definizione. Inoltre anche la mancata richiesta dell'onorabilità in capo ai membri del *Vorstand* e dell'*Aufsichtsrat* potrebbe essere dovuta all'applicazione del principio del *Selbstorganschaft*. Tale requisito potrebbe infatti non essere in discussione proprio in quanto i predetti soggetti posseggono anche la qualifica di socio della cooperativa e quindi l'onorabilità potrebbe essere, in un certo senso, data per certa. Si vede pertanto come

## CAPITOLO QUARTO

infine l'unico requisito che il legislatore richiede, contrariamente a quanto accade in Italia, è quello della professionalità<sup>57</sup>.

In questo quarto capitolo si è pertanto osservato come una delle più rilevanti differenze tra le *Kreditgenossenschaften* e le banche cooperative italiane risieda proprio nell'odierna applicazione del principio del *Selbstorganschaft*. Tale principio sottolinea la maggiore "dignità" riconosciuta alle cooperative tedesche rispetto a quelle italiane<sup>58</sup>, che sembra giustificare la forte applicazione nelle prime dei principi tradizionali che attengono alla struttura, che parrebbero invece essersi in parte affievoliti in Italia.

---

<sup>57</sup> Sebbene tale requisito possa essere richiesto solo per gli amministratori e in ragione della complessità richiesta dalla gestione di una società il cui oggetto è l'esercizio dell'attività bancaria.

<sup>58</sup> Ciò sembra essere confermato dal fatto che per disciplinare le cooperative italiane vi sono molteplici rimandi alle disposizioni previste per le società per azioni, contrariamente a quanto accade in Germania, dove la *Genossenschaftsgesetz* si occupa di regolamentare tutti gli ambiti delle cooperative senza rinviare ad altre fonti normative.

## APPENDICE

### ALCUNI DATI PER IL CONFRONTO

SOMMARIO: 1. La dimensioni dei sistemi bancari. – 2. La struttura dei sistemi. 3. Le banche cooperative.

#### 1. La dimensione dei sistemi bancari.

Un aspetto interessante nel confronto tra i due sistemi bancari, tedesco e italiano, è legato alla loro dimensione e quindi alla capacità del settore stesso e alla sua efficienza. Un primo indicatore in merito è dato dal rapporto tra la popolazione di un Paese ed il numero di filiali delle istituzioni creditizie nello stesso presenti<sup>1</sup>. Con riferimento a tale indicatore la Germania e l'Italia risultano essere, come si vede dalla Figura 1, Paesi *overbanked* rispetto alla media europea, essendovi un numero sproporzionato per eccesso di banche rispetto al numero di residenti. Si osserva però che in Italia vi è una maggiore presenza bancaria, come si può osservare sia dalla Figura 1 sia dalla Tabella 1, nonostante il processo di concentrazione avvenuto nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, questo risultato è riferito alla presenza di sportelli

---

<sup>1</sup> EUROPEAN COMMISSION, *European Financial Stability and Integration Report 2011*, Aprile 2012, pag. 62.

## ALCUNI DATI PER IL CONFRONTO

bancari e non di istituti in sé: infatti, se si considera questo secondo dato, si vede come la situazione tra Italia e Germania si inverte.




Figura 1: Popolazione per filiale bancaria, dati 2010.

Fonte: EUROPEAN COMMISSION, *European Financial Stability and Integration Report 2011*, Aprile 2012, pag. 62.

	Popolazione	Numero di banche	Numero di sportelli	Numero di abitanti per banca	Numero di sportelli per abitante
Germania	81902	1784	38724	46	2,1
Italia	60193	830	34338	73	1,8

Tabella 1: Dati strutturali. Confronto internazionale per l'anno 2009.

Fonte dati: OECD.

Questo risultato che potrebbe sembrare contraddittorio parrebbe essere il risultato di una differente politica di attuazione del processo di concentrazione nei due sistemi bancari. Infatti, come si vede anche dalla Figura 2, sia in Germania che in Italia, si è assistito ad una riduzione del numero di istituti creditizi nel corso degli

## APPENDICE

ultimi anni<sup>2</sup>, sebbene tale processo abbia avuto una dimensione maggiore in Germania – essendovi stata una diminuzione del 49% dal 1995 al 2012 - dove il numero di banche è però tuttora doppio rispetto a quello presente in Italia, dove si è ridotto solo del 19%.




Figura 2: Numero di istituti di credito. Confronto internazionale (1995-2011).  
Fonte dati: OECD.

Diversa sembrerebbe invece essere stata la politica attuata con riferimento al numero delle filiali. Si vede infatti dalla Figura 3 che mentre in Germania anche il numero delle filiali si è ridotto nel corso degli anni, non altrettanto è accaduto in Italia, dove esso è invece aumentato mano a mano che il numero delle banche diminuiva ed è arrivato ad essere di poco inferiore al numero di filiali presenti in Germania.

---

<sup>2</sup> In merito a tale processo in Germania si veda POHL H., *Savings Banks and Credit Cooperatives in Germany: Competitors in the Same Markets for 150 Years?*, in [www.Unicreditreviews.eu/uploads/01\\_pohl\\_317-366\\_jou.pdf](http://www.Unicreditreviews.eu/uploads/01_pohl_317-366_jou.pdf)

## ALCUNI DATI PER IL CONFRONTO




Figura 3: Numero di filiali degli istituti di credito. Confronto internazionale (1995-2011).  
Fonte dati: OECD.

Un altro aspetto che è interessante osservare per apprezzare le dimensioni dei settori bancari e poterli meglio porre a confronto, è legato al valore dei *total assets*. Ancora una volta si osserva che le dimensioni del sistema tedesco sono sensibilmente maggiori rispetto a quelle del sistema italiano e che in entrambi i Paesi, come è evidente nella Figura 4, il processo di concentrazione il livello dei *total assets* è progressivamente aumentato. Ciò indica quindi che a fronte di una diminuzione del numero di banche vi è stato l'aumento della loro dimensione, sebbene questo abbia portato in Italia all'incremento del numero di filiali, contrariamente a quanto accaduto in Germania.



APPENDICE




Figura 4: *Total assets* dal 1995 al 2009. Confronto internazionale.  
Fonte dati: OECD.




Figura 5: Distribuzione delle frequenze per classi dimensionali delle istituzioni creditizie tedesche nell'anno 2011.  
Fonte dati: *Deutsche Bundesbank*.

## **2. La struttura dei sistemi.**

Nel corso del primo capitolo si è cercato di delineare la struttura del sistema bancario tedesco, ponendola a confronto con quella del sistema italiano, e si è visto come esse siano alquanto diverse. In Germania sono infatti ancora presenti sia le banche specializzate sia le banche pubbliche, contrariamente a quanto accade oggi in Italia dove con l'introduzione del Testo Unico Bancario si è assistito alla scomparsa di entrambe queste fattispecie bancarie. Nella Tabella 2 viene quindi riportata la struttura del sistema tedesco alla fine del 2012: qui si può osservare come nonostante in Germania siano ancora presenti le banche specializzate, esse sono tuttavia una categoria residuale.

Non altrettanto si può dire invece per le banche pubbliche, che trovano nel settore delle *Sparkassen* la loro massima concentrazione, e che rappresentano nel complesso circa il 33% dell'intero sistema.

Tuttavia, per quanto riguarda la suddivisione del sistema tra le principali categorie di banche universali il maggior numero di istituti è costituito in forma di *eingetragene Genossenschaft*, come si vede chiaramente anche dalla Figura 6.

APPENDICE

	<i>Numero delle istituzioni</i>	<i>% sul totale</i>
<b>Kreditbanken (Banche commerciali)</b>	284	15%
<i>Großbanken (Grandi banche)</i>	4	
<i>Regionalbanken und sonst. Kreditbanken (Banche regionali e alter banche commerciali)</i>	170	
<i>Zweigstellen ausländischer Europäischen Wirtschaftsraum Banken (Filiali di banche estere) (91)</i>	110	
<i>Drittstaaten (19)</i>		
<b>Institute des Sparkassensektors (Istituti del settore delle casse di risparmio)</b>	433	23%
<i>DekaBank Deutsche Girozentrale</i>	1	
<i>Landesbanken</i>	9	
<i>Sparkassen Öffentlich-rechtliche Sparkassen</i>	417	
<i>Freie Sparkassen</i>	6	
<b>Institute des Genossenschaftssektors (Istituti del settore cooperative)</b>	1123	59%
<i>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</i>	1	
<i>Genossenschaftliche Zentralbanken</i>	1	
<i>Kreditgenossenschaften (cooperative di credito)</i>	1108	
<i>Sonstige Kreditinstitute des Genossenschaftssektors</i>	13	
<b>Realkreditinstitute (Istituti per il credito immobiliare)</b>	18	1%
<i>Private Hypothekenbanken, Schiffsbanken und sonstige private Realkreditinstitute</i>	15	
<i>Öffentlich-rechtliche Grundkreditanstalten</i>	3	
<b>Banken mit Sonderaufgaben (Banche con altri compiti)</b>	17	1%
<i>in öffentlicher Rechtsform</i>	10	
<i>in privater Rechtsform</i>	7	
<b>Bausparkassen</b>	23	1%
<i>Private Bausparkassen</i>	13	
<i>Öffentliche Bausparkassen</i>	10	
<b>Wertpapiersammelbanken</b>	1	0%
<b>Totale</b>	1899	100%

Tabella 2: Tipologia e numero *Kreditinstitute* nel 2012.

Fonte dati: *Deutsche Bundesbank*

## ALCUNI DATI PER IL CONFRONTO




Figura 6: Numero di istituti di credito in Germania (1995-2011).  
Fonte dati: OECD.

Similmente, si può osservare dalla Figura 7 che nel sistema italiano la tipologia bancaria che domina il panorama, con riferimento alla numerosità degli istituti, è quella delle banche cooperative. Si osserva però che mentre in Germania il processo di concentrazione ha riguardato in primo luogo le *Kreditgenossenschaften*, ed in secondo le *Sparkassen*, lasciando pressoché immutato il numero delle *Kreditbanken*; in Italia il processo di concentrazione sembra aver riguardato solo le banche cooperative, infatti, come si vede anche dalla già citata Figura 7, il numero delle banche organizzate in forma di società per azioni sembra invece essere progressivamente aumentato mano a mano che si riduceva il numero delle cooperative. Ciò probabilmente in ragione della centralità che sembra essere stata riconosciuta dal legislatore italiano alla società per azioni, per mezzo dell'introduzione del Testo Unico Bancario.

## APPENDICE




Figura 7: Numero di istituti di credito in Italia (1995-2011).  
Fonte dati: OECD.

In merito alla dimensione delle singole categorie bancarie si osserva invece che le uniche che sono cresciute, come si vede dai valori andamentali dei *total assets*, sono le *Kreditbanken*, da un lato, e le banche società per azioni, dall'altro, forse in ragione della forte diminuzione avvenuta nel numero di istituti cooperativi.




Figura 8: *Total assets* in Germania dal 1995 al 2009.  
Fonte dati: OECD.

## ALCUNI DATI PER IL CONFRONTO




Figura 9: *Total assets* in Italia dal 1995 al 2009.  
Fonte dati: OECD.

### 3. Le banche cooperative.

Per quanto concerne invece le sole banche cooperative, si   visto precedentemente come esse siano numericamente i soggetti preponderanti in entrambi i sistemi. Tuttavia, sempre in ragione del fatto che il sistema bancario tedesco ha dimensioni pi  rilevanti rispetto a quello italiano, anche il numero di banche cooperative risulta essere superiore in Germania rispetto all'Italia, sebbene ridottosi sensibilmente negli anni, anche maggiormente rispetto a quanto avvenuto in Italia per la stessa tipologia bancaria.   anche interessante osservare per  che la discrepanza nel confronto internazionale per la numerosit  bancaria non viene comunque rispecchiata dai dati in merito ai *total assets*, in base ai quali il rapporto tra i due sistemi sembra essere costante e non presentare neanche un divario altrettanto evidente.

APPENDICE




Figura 10: Numero di banche cooperative. Confronto internazionale (1995-2011).  
Fonte dati: OECD.




Figura 11: Total assets delle banche cooperative dal 1995 al 2009. Confronto internazionale.  
Fonte dati: OECD.

## ALCUNI DATI PER IL CONFRONTO

Un ultimo dato che si vuole osservare in merito alle banche cooperative riguarda il rapporto socio/cliente. Originariamente infatti queste due figure dovevano coincidere e da ciò sembra discendere l'odierna centralità del socio nella cooperativa di credito. Si è visto inoltre nel corso del secondo capitolo, come le *Kreditgenossenschaften* abbiano perso, come le banche popolari italiane, il connotato dell'operatività prevalente in favore dei soci che invece caratterizza ancora alcuni aspetti delle banche di credito cooperativo. Tuttavia si vede come in Germania il numero di soci, in relazione ai clienti, sia superiore anche a quello delle banche di credito cooperativo italiane.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kreditgenossenschaften	0,52	0,52	0,53	0,54	0,54	0,55	0,56
Assoc. Nazionale fra le Banche Popolari	0,12	0,13	0,13	0,11	0,12	0,12	0,13
Federcasse	0,51	0,53	0,16	0,17	0,16	0,18	0,18

Tabella 3: Rapporto soci/clienti (%).

Fonte dati: European Association of Cooperative Banks

Pertanto, nonostante la libertà concessa dal legislatore tedesco alle banche cooperative nell'espressione della propria mutualità, che si contrappone così chiaramente ai vincoli legislativi imposti in Italia alle banche di credito cooperativo, le *Kreditgeossenschaften* sembrerebbero poter essere più vicine ai valori che storicamente caratterizzano le cooperative di credito di quanto lo siano quelle italiane.



## CONCLUSIONE

Nel corso del presente studio si è avuto modo di considerare come le banche cooperative tedesche e quelle italiane, nonostante le loro comuni origini, presentino oggi molteplici diversità, conseguenza di differenti evoluzioni dei sistemi bancari stessi.

Si è infatti osservato come, in Italia, la centralità attribuita dal legislatore alla forma della società per azioni sembri aver avvicinato anche le banche cooperative a questo modello societario, come si potrebbe ad esempio cogliere dall'identificazione delle banche cooperative come società cooperative per azioni. Tale scelta sembra quindi aver portato il legislatore a ravvisare la necessità di salvaguardare in qualche modo la sopravvivenza delle caratteristiche tradizionali di questa tipologia bancaria. A tal fine egli ha distinto tra banche popolari e banche di credito cooperativo, sottoponendo queste ultime a vincoli più stringenti rispetto alle prime, i quali delineano una mutualità prevalente.

In Germania, invece, il legislatore, con la scelta di mantenere un'ampia pluralità di soggetti nel sistema bancario, sembra aver indirettamente favorito la sopravvivenza dei caratteri tradizionali delle *Kreditgenossenschaften*, le quali paiono oggi paventare un'identità unitaria, conseguenza della despecializzazione avvenuta all'interno della categoria delle stesse. Queste cooperative di credito hanno

## CONCLUSIONE

infatti mantenuto un'identità fortemente differenziata dalle altre tipologie bancarie dal momento che non sembra essere stata ravvisata la possibilità di una perdita, da parte loro, dei caratteristici connotati cooperativi.

Una prima rilevante differenza tra l'ordinamento tedesco e quello italiano attiene quindi al fatto che il legislatore tedesco non sembra aver colto la necessità di sottoporre le *Genossenschaftsbanken* ad una disciplina speciale, che predisponesse disposizioni più stringenti rispetto a quelle della disciplina ordinaria in ragione dell'attività svolta, giudicando quindi i tradizionali principi delle cooperative - *Selbsthilfe*, *Selbstverantwortung* e *Selbstverwaltung* - come sostanzialmente sufficienti ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività secondo una gestione sana e prudente, come sembra dimostrare l'esiguo numero di deroghe poste dalla *Kreditwesengesetz* alle disposizioni della *Genossenschaftsgesetz*.

Anche in conseguenza di tale mancato intervento normativo della *Kreditwesengesetz*, le *Genossenschaftsbanken* si differenziano quindi dalle banche cooperative italiane sia sotto il profilo della mutualità funzionale sia sotto quello della mutualità strutturale. Con riferimento alla prima, si deve però sottolineare che tale tipologia di *Kreditinstitut* tende ad avvicinarsi maggiormente alle banche popolari. Infatti in Italia solo le banche di credito cooperativo sono sottoposte, dalla normativa speciale che le regola in ragione dell'esercizio dell'attività bancaria, a dei vincoli che sembrano limitarne l'operatività, anche con riferimento alla territorialità, in deroga al riconoscimento a tutte le tipologie di banche di un'operatività di tipo universale. Attraverso la sottoposizione di queste banche ai predetti vincoli il legislatore italiano sembra quindi aver cercato di salvaguardare la

## CONCLUSIONE

caratteristica della fornitura del servizio principalmente ai soci, tradizionalmente riconosciuta alle banche cooperative, che sembra invece essersi affievolita per le banche popolari, le quali infatti, almeno sotto il profilo operativo, vengono spesso assimilate alle banche che perseguono uno scopo lucrativo. Tuttavia, sebbene le *Kreditgenossenschaften* siano anch'esse, come le banche popolari, pienamente riconosciute a livello legislativo come banche universali non essendo sottoposte a limitazioni della loro operatività in ragione della loro forma societaria, esse sembrano mantenere una mutualità funzionale più forte di quella che contraddistingue in Italia sia le banche di credito cooperativo che le banche popolari, come si è visto dai dati andamentali del rapporto soci-clienti.

Con riferimento invece alla mutualità strutturale, le banche cooperative tedesche non si differenziano sensibilmente da quelle italiane, in quanto entrambe sono contraddistinte da una struttura democratica abbastanza simile, sebbene ancora una volta la disciplina tedesca risulti meno restrittiva rispetto alla disciplina ordinaria delle società cooperative. Tuttavia, in entrambi gli ordinamenti, viene applicato il c.d. principio del “voto capitario” in modo più forte di quanto non accada per le cooperative in generale, non essendo previste nell'ordinamento italiano né in quello tedesco le deroghe predisposte a tale principio dalla disciplina per le cooperative ordinarie. Pertanto sia per le banche cooperative tedesche che per quelle italiane viene predisposta una struttura la cui democraticità sembrerebbe essere superiore anche a quella delle altre tipologie di cooperative.

Ma il profilo sotto il quale si differenziano maggiormente le *Genossenschaftsbanken* e le banche cooperative attiene all'odierna applicazione del

## CONCLUSIONE

tradizionale principio del *Selbstorganschaft* (o *Selbstverwaltung*). Infatti, nelle cooperative di credito tedesche, il governo societario è tuttora in mano esclusivamente ai soci, contrariamente a quanto accade invece per quelle italiane, che sembrano non essere più contraddistinte da tale principio probabilmente in quanto non ritenuto adatto ad assicurare una gestione sana e prudente, svolta in modo professionale e competente.

Inoltre, nell'odierna applicazione del principio dell'auto-governo, sembrerebbe quindi trovare giustificazione anche la maggiore libertà riconosciuta alle *Kreditgenossenschaften*, per mezzo della delega attribuita dalla *Genossenschaftsgesetz* agli statuti, che non trova limitazione neanche nell'applicazione delle disposizione della *Kreditwesengesetz*, dal momento che questa fonte normativa è preposta solo alla regolamentazione dello svolgimento dell'attività bancaria in sé.

Si osserva, infine, che la supposta maggior vicinanza delle banche cooperative tedesche, rispetto alle corrispondenti banche italiane, ai principi storicamente caratterizzanti questa tipologia di cooperative, sembra essere dovuta ad un differente modo di concepire le cooperative in genere. Infatti, mentre in Italia queste società sembrano avere un'identità, affievolitasi nel tempo, meno forte rispetto a quella, ad esempio, delle società per azioni, in Germania ciò non parrebbe accadere. Questo risulta quindi evidente se si considera che nella disciplina italiana sono presenti molteplici rimandi alla disciplina delle società per azioni, mentre in Germania la *Genossenschaftsgesetz* regola direttamente tutti gli ambiti attinenti alle società cooperative. Pertanto, il riconoscimento di questi differenti gradi di "dignità" sembra

## CONCLUSIONE

delineare l'imposizione di vincoli quale unica via praticabile dal legislatore italiano per tutelare le peculiarità delle banche cooperative. Si può quindi osservare come il legislatore tedesco, a differenza di quello italiano, abbia avuto la possibilità di concedere maggiore libertà decisionale ai singoli soggetti, delegando allo strumento statutario la predisposizione dei dettagli della disciplina dettata dalla *Genossenschaftsgesetz*.

## CONCLUSIONE

## BIBLIOGRAFIA

ABBADESSA P., CESARINI F. (a cura di), *Sistema dualistico e governance bancaria*, Torino, 2009.

AFFINITO M., DE BONIS R., FARABULLINI F., *Concorrenza e convergenza tra i sistemi bancari dell'area dell'euro*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n. 40, Roma, 2003.

ALEXOPULOS Y., GOGLIO S., *Deregulation finanziaria e problemi economici: quale futuro per le cooperative finanziarie?*, Euricse Working Paper, 1, 2009, in [euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db\\_uploads/documents/1266920013\\_n344.pdf](http://euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1266920013_n344.pdf)

ALPA G., CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Diritto bancario comunitario*, Torino, 2002.

ANDREANI E., DUMMANN K., NEUBERGER D., *Composition of Supervisory Boards in Germany: Inside or Outside Control of Banks?*, in *Thünen-Series of Applied Economic Theory*, Working Paper n. 103, Rostock, 2009 in [www.wiwi.uni-rostock.de/fileadmin/Institute/VWL/VWL-Institut/RePEc/pdf/wp103thuenen.pdf](http://www.wiwi.uni-rostock.de/fileadmin/Institute/VWL/VWL-Institut/RePEc/pdf/wp103thuenen.pdf)

ANDREANI E., *Corporate Control and the Financial System in Germany: Recent Changes in the Role of Banks*, in *Thünen-Series of Applied Economic Theory*, Working Paper n. 37, Rostock, 2003, in [www.wiwi.uni-rostock.de/fileadmin/Institute/VWL/VWL-Institut/RePEc/pdf/wp037thuenen.pdf](http://www.wiwi.uni-rostock.de/fileadmin/Institute/VWL/VWL-Institut/RePEc/pdf/wp037thuenen.pdf)

ANDREANI E., *La corporate governance nelle banche tedesche*, Torino, 2004.

ANDREANI E., *Il rapporto tra banche ed imprese in Germania: una analisi empirica della struttura dei consigli di sorveglianza delle grandi banche tedesche, e del ruolo dei rappresentanti delle grandi imprese*, in *Banca, imp. soc.*, 2003, pag. 321 ss.

ANDREANI E., *Il controllo societario e il sistema finanziario Tedesco. I mutamenti nel rapporto tra banche, industrie e assicurazioni*, in *Banche e banchieri*, 2003, pag. 411 ss.

## BIBLIOGRAFIA

ANDREANI E., *Corporate governance bancaria e sistema dualistico: riflessioni sull'esperienza tedesca*, in *Banca imp. soc.*, 2007, pag. 197 ss.

ANTONUCCI A. (a cura di), *Corporate governance bancaria. Appunti dagli statuti*, Bari, 2001.

ANTONUCCI A., *Diritto delle banche*, Milano, 2009.

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, *La corporate governance di banche e compagnie di assicurazioni*, Indagine conoscitiva n. 36, 2009.

AYDAY R., LLEWELLYN D.T., SCHMIDT R.H., ARBAK H., DE GROEN W.P., *Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe. Key Developments, Performance and Role of Cooperative Banks*, in *Centre for European Policy Studies*, Brussels, 2010, in [aei.pitt.edu/32647/1/70.\\_Investigating\\_Diversity\\_in\\_the\\_Banking\\_Sector\\_in\\_Europe.pdf](http://aei.pitt.edu/32647/1/70._Investigating_Diversity_in_the_Banking_Sector_in_Europe.pdf)

BANKENVERBAND, *Banken 2010*, Berlin, 2010, in [bankenverband.de/publikationen/bankenverband/shopitem/bc1ea974d5636b5d612da9312bbc9db7](http://bankenverband.de/publikationen/bankenverband/shopitem/bc1ea974d5636b5d612da9312bbc9db7)

BAUMS T., *Il sistema di corporate governance in Germania ed i suoi recenti sviluppi*, in *Riv. soc.*, 1999, pag. 1 ss.

BECK T., HESSE H., KICK T., VON WESTERNHAGEN N., *Bank Ownership and Stability: Evidence from Germany*, 2009, in [www.fdic.gov/bank/analytical/cfr/2009/june/CFR\\_SS\\_2009\\_beck.pdf](http://www.fdic.gov/bank/analytical/cfr/2009/june/CFR_SS_2009_beck.pdf)

BECK H., SAMM C., KOKEMOOR A., *Gesetz über das Kreditwesen - KWG. Kommentar mit Materialien und ergänzenden Vorschriften*, Heidelberg, 2011.

BIASIN M., *Il circuito delle banche di credito cooperativo tedesco: relazioni istituzionali e aspetti economici*, in *Coop. cred.*, 1999, pag. 333 ss.

BIASIN M., *Le Banche di Credito Cooperativo tedesche*, in *Coop. cred.*, 2002, pag. 265 ss.

BIASIN M., *Il sistema di assicurazione dei depositi delle banche cooperative tedesche*, in *Coop. cred.*, 2004, p. 287 ss.



## BIBLIOGRAFIA

- BIASIN M., *Recenti sviluppi del sistema di credito cooperativo tedesco*, in *Coop. cred.*, 2005, pag. 81 ss.
- BIASIN M., *Riforme regolamentari e consolidamento del circuito di credito cooperativo tedesco*, in *Coop. cred.*, 2006, pag. 81 ss.
- BIASIN M., *Il circuito di credito cooperativo tedesco tra sistema federativo e gruppo bancario*, in *Coop. cred.*, 2006, pag. 485 ss.
- BLOME-DREES J., SCHMALE I., *Unternehmenskultur von Genossenschaftsbanken. Eine empirische Studie*, Münster, 2004.
- BRITZ G., EIFERT M., FEHLIG M., KINGREEN T., MASING J., *Studien zum Regulierungsrecht*, Tübingen, 2012.
- BRÖKER K. F., *The german banking system. A possible model for prospective new EU-Members*, in *Banks and Bank Systems*, 2006, pag. 4 ss. in [businessperspectives.org/journals\\_free/bbs/2006/BBS\\_en\\_2006\\_02\\_Broker.pdf](http://businessperspectives.org/journals_free/bbs/2006/BBS_en_2006_02_Broker.pdf)
- BRUCKNER B., VON PFOSTL G., *Sistemi bancari, vigilanza delle banche e Basilea II in Italia, Germania e Australia*, in *Banche e banchieri*, 2003, pag. 289 ss.
- BRUNNER A., DECRESSIN J., HARDY D., KUDELA B., *Germany's Three-Pillar Banking System. Cross-Country Perspective in Europe*, in *International Monetary Fund Occasional Paper* n. 223., Washington D.C, 2004, in [www.imf.org/external/pubs/nft/op/233/op233.pdf](http://www.imf.org/external/pubs/nft/op/233/op233.pdf)
- CARRETTA A. (a cura di), *Il credito cooperativo*, Bologna, 2011.
- CAPOBIANCO E., *La nuova mutualità nelle società cooperative*, in *Riv. notariato*, 2004, pag. 633 ss.
- CAPRIGLIONE F., *L'impresa bancaria tra controllo e autonomia*, Milano, 1983.
- CAPRIGLIONE F., *Banche popolari. Metamorfosi di un modello*, Bari, 2001.
- CAPRIGLIONE F., *Le banche cooperative e il nuovo diritto societario. Problematiche e prospettive*, in *Banca borsa*, 2005, pag. 135 ss.

## BIBLIOGRAFIA

- CAPRIGLIONE F. (a cura di), *L'ordinamento finanziario italiano*<sup>2</sup>, Padova, 2010.
- CAPRIGLIONE F. (a cura di), *Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2012.
- CERRINA FERONI G. (a cura di), *Fondazioni e banche. Modelli ed esperienze in Europa e negli Stati Uniti*, Torino, 2011.
- COSTI R., VELLA F., *Banche, governo societario e funzioni di vigilanza*, in *Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale* n. 62, settembre 2008.
- CUEVAS C. E., FISCHER K. P., *Cooperative Financial Institutions, Issues in Governance, Regulation and Supervision*, in *World Bank Working Paper* n. 82, 2006, in [www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/external\\_studies/CuevasFischer\\_GovernanceCoopWP82\\_WorldBank.pdf](http://www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/external_studies/CuevasFischer_GovernanceCoopWP82_WorldBank.pdf)
- CUSA E., *Partecipazioni e capitale nelle società cooperative*, in *Riv. dir. soc.*, 2009, pag. 491 ss.
- CUSA E., *Le banche di credito cooperativo nel testo unico bancario*, Torino, 2011.
- DE ANGELI S., ORIANI M., *Banca universale o gruppo creditizio?: l'evoluzione dei modelli organizzativi delle banche in Italia a confronto con Germania, Francia e Spagna*, Roma, 2005.
- DELL'ATTI A., INTONTI M., *Cooperazione, mutualità e localismo nell'economia delle banche di credito cooperative in Italia*, in *Banche e banchieri*, 2006, pag. 169 ss.
- DE BONIS L., PILUSO F., *Stress testing e solvibilità per le banche di credito cooperativo in vista di Basilea 3*, in *Banche e banchieri*, 2011, pag. 472 ss.
- DERMINE J., *European Banking: Past, Present and Future*, Second Central Banking Conference del 24 e 25 ottobre 2002, Frankfurt am Main, 2002, in [www.ecb.int/events/pdf/conferences/dermine\\_comp.pdf](http://www.ecb.int/events/pdf/conferences/dermine_comp.pdf)
- DESIDERIO G., *L'attività bancaria (fattispecie ed evoluzione)*, Milano, 2004.
- DEPAOLI P., *Banche cooperative in Europa: stabilità e sviluppo nei periodi di crisi*, in *Banche e banchieri*, 2010, pag. 488 ss.

## BIBLIOGRAFIA

DERLEDER P., *Handbuch zum deutschen und europäischen Bankrecht*, Berlin, 2009.

DEUTSCHE BUNDESBANK, *Verzeichnis der Kreditinstitute und ihrer Verbände sowie der Treuhänder für Kreditinstitute in der Bundesrepublik Deutschland*, in *Bankgeschäftliche Informationen* n. 2, Berlin, 2012, in [www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben\\_und\\_Organisation/verzeichnis\\_der\\_kreditinstitute\\_und\\_ihrer\\_verbaende.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Bundesbank/Aufgaben_und_Organisation/verzeichnis_der_kreditinstitute_und_ihrer_verbaende.pdf?__blob=publicationFile)

DEUTSCHE BUNDESBANK, *Banking statistics*, in *Statistical supplement to the monthly report*, Berlin, May 2012, in [www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Statistical\\_Supplement\\_1/2012/2012\\_05\\_banking\\_statistics.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](http://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Statistical_Supplement_1/2012/2012_05_banking_statistics.pdf?__blob=publicationFile)

DEUTSCH K.G., *Corporate Governance in Deutschland: Perspektiven der Wissenschaft*, in *Deutsche Bank Research* n. 16, Berlin, 2002.

DE VECCHIS P., *Natura giuridica dell'attività bancaria*, Roma, 1986.

DI CAPUA C., *Il sistema bancario tedesco*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n. 56, Roma, 2003.

DIETRICH BENJAMIN H., *German Banking Structure, Pricing and Competition*, New York, 2009.

DOMANSKI D., *The impact of financial regulation on financial structures in post-war Germany*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n. 45, Roma, 2003.

EDWARDS J., NIBLER M., *Corporate Governance in Germany: the Influence of Banks and Ownership Concentration*, in *Economic Policy* n. 31, 2000, pag. 213 ss.

EIM A., *Das Drei-Säulen-System der deutschen Kreditwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung des Genossenschaftlichen Finanzverbundes*, in *Arbeitspapiere des Instituts für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster* n. 40, 2004, in [www.wiwi.uni-muenster.de/06//nd/fileadmin/documents/workingpapers/AP40.pdf](http://www.wiwi.uni-muenster.de/06//nd/fileadmin/documents/workingpapers/AP40.pdf)

## BIBLIOGRAFIA

ENGERER H., *Vom Dreisäulensystem zum Baustein des europäischen Hauses – Wandel von Eigentum und Wettbewerb im deutschen Bankensektor*, in *Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung*, 2006, 4, pag. 11 ss.

EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS, *Cooperative Banks in Europe: Values and Practices to Promote Development*, in *Study on co-operative Banks in Europe*, Bruxelles, 2004, in [www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/eacb\\_studies/cooperative\\_banks\\_in\\_europe\\_values\\_and\\_practices\\_to\\_promote\\_development.pdf](http://www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/eacb_studies/cooperative_banks_in_europe_values_and_practices_to_promote_development.pdf)

EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS, *Corporate social responsibility in cooperative Banks*, in *CSR Report*, Bruxelles, 2010, in [www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/eacb\\_studies/csr\\_report\\_2010.pdf](http://www.globalcube.net/clients/eacb/content/medias/publications/eacb_studies/csr_report_2010.pdf)

FEDERCASSE, *Bcc e nuovo diritto delle società cooperative: prospetto sinottico della normativa con annotazioni*, Roma, 2003.

FERRO-LUZZI P., *Attività bancaria e attività delle banche*, in *Banca, impr., soc.*, 1996, pag. 3 ss.

FILOSA R., *Stile di vigilanza e struttura finanziaria*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n. 52, Roma, 2003.

FRONTEYNE W., *Cooperatives Banks in Europe – Policy Issues*, in *IMF Working Paper* n. 159, Washington D.C, 2007, in [www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07159.pdf](http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp07159.pdf)

FRANZONI M., *Gli amministratori e i sindaci*, Torino, 2002.

GABRIELE P., *Il sistema delle banche cooperative nel tessuto bancario tedesco*, in *Bancaria*, 2008, 5, pag. 72 ss..

GAERTNER S., *Public service in the financial sector: German Savings Banks and the effects on regional development*, XVI international RESER conference 28-30 September 2006, Lisbon, 2006.

GÖTZL S., GROS J., *Regionalbanken seit 160 Jahren: Die Volksbanken und Raiffeisenbanken*, Wiesbaden, 2009.

## BIBLIOGRAFIA

GROENEVELD J. M., *Morality and Integrity in Cooperative banking*, 2011, in [www.unico.nl/user\\_files/20110607%20HG%20Morality%20and%20integrity%20in%20cooperative%20banking.pdf](http://www.unico.nl/user_files/20110607%20HG%20Morality%20and%20integrity%20in%20cooperative%20banking.pdf)

GUALTIERI P., VANDONE D., *Strutture proprietarie e modelli di governo societario nei principali sistemi finanziari europei*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n. 29, Roma, 1999.

GUINNANNE T. W., *Delegated monitors, large and small: Germany's banking system*, in *Journal of Economic Literature*, 2002, XL, pag. 73 ss.

HACKETHAL A., *German banks – a declining industry?*, in *Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: Finance & Accounting* n. 106, Frankfurt am Main, 2003, in [www.finance.uni-frankfurt.de/wp/273.pdf](http://www.finance.uni-frankfurt.de/wp/273.pdf)

HACKETHAL A., SCHMIDT R. H., *Structural Change in the German Banking System?*, in *Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: Finance & Accounting* n. 147, Frankfurt am Main, 2005, [www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/23412/1/888.pdf](http://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/23412/1/888.pdf)

HÄUSER F., *Bankrecht*, München, 2007.

HESSE H., CIHAK M. (a cura di), *Cooperative Banks and Financial Stability Cooperative Banks and Financial Stability*, in *IMF Working Paper* n. 2, Washington D.C, 2007, in [www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0702.pdf](http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0702.pdf)

HÖRNLEN M., *Die drei Säulen der Kreditwirtschaft*, Stuttgart, 2010.

HUFNER F., *The German Banking System: Lessons from the Financial Crisis*, in *OECD Economics Department Working Papers* n. 788, 2010, in [dx.doi.org/10.1787/5kmbm80pjkd6-en](http://dx.doi.org/10.1787/5kmbm80pjkd6-en)

INTERNATIONAL MONETARY FUND, *Germany: Technical Note on Banking Sector Structure*, in *IMF Country Report* n. 11/370, Washington D.C., 2011, in [www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11370.pdf](http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11370.pdf)

KEMMER M., *Bedeutung der privaten Banken für die deutsche Volkswirtschaft*, Berlin, 2011, in

## BIBLIOGRAFIA

[www.bankenverband.de/publikationen/pubbanken/shopitem/d67d9e0919f29908f4de45375df70a26](http://www.bankenverband.de/publikationen/pubbanken/shopitem/d67d9e0919f29908f4de45375df70a26)

KRAHNEN J. P., SCHMIDT R. H., *The German Financial System*, Oxford, 2004.

LANG J., WEIDMÜLLER (a cura di), *Genossenschaftsgesetz*<sup>37</sup>, Hamburg, 2011.

LOVATO G., *La politica degli sportelli bancari in Germania*, in *Bancaria*, 1997, 6, pag. 80 ss.

LUPPINO M., *Il settore bancario tedesco: una realtà in cambiamento*, in *Magistra, Banca e Finanza*, 2001, in [www.tidona.com/pubblicazioni/ottobre01\\_2.htm](http://www.tidona.com/pubblicazioni/ottobre01_2.htm)

LUPPINO M., *I privilegi distorsivi della concorrenza nel settore bancario tedesco e la decisione della Commissione Europea*, in *Magistra, Banca e Finanza*, 2001, in [www.tidona.com/pubblicazioni/novembre01\\_5.htm](http://www.tidona.com/pubblicazioni/novembre01_5.htm)

LUPPINO M., MANNELLI C., *Il sistema bancario tedesco di vigilanza*, in *Magistra, Banca e Finanza*, 2002, in [www.tidona.com/pubblicazioni/giugno02\\_1.htm](http://www.tidona.com/pubblicazioni/giugno02_1.htm)

LUZ G., NEUS W., SCHABER M., SCHARPF P., SCHNEIDER P., WEBER M., *Kreditwesengesetz, Kommentar zum KWG inclusive SolvV, LiqV, GroMiKV, MaRisk*, Stuttgart, 2011.

MAFFEI ALBERTI A., *Commentario breve al diritto delle società*, Padova, 2007.

MASALA F., ROCCIA M., *Modelli di organizzazione e di coordinamento dei diversi business bancari*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n.27, Roma, 2003.

MASERA R., *La corporate governance nelle banche*, Bologna, 2006.

MERUSI F., *Dalla banca pubblica alla fondazione privata*, Torino, 2000.

MICKLITZ H. W. (a cura di), *Die Stellung der Berliner Bankgesellschaft im Wettbewerb der Banken*, Lehrstuhl für Privatrecht, insbes. Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht der Seminararbeit im Sommersemester 2002, Bamberg, 2002.

MINTO A., *La governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia*, Padova, 2012.

## BIBLIOGRAFIA

MORRA C. B., *Le fonti del diritto finanziario in Europa e il ruolo della autoregolamentazione*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n.44, Roma, 2003.

MOTTURA P., *Banche cooperative e crisi finanziaria. Forme istituzionali da valorizzare con modelli di governante appropriati*, in *Bancaria*, 2011, 12, pag. 2 ss.

NATIONAL ASSOCIATION OF GERMAN COOPERATIVE BANKS - BVR, *Consolidated Financial Statements of the Volksbanken Raiffeisenbanken Cooperative Financial Network*, Berlin, 2010, in [www.bvr.coop/coop/download/BVR\\_KJB\\_engl\\_2010\\_ONLINE.pdf](http://www.bvr.coop/coop/download/BVR_KJB_engl_2010_ONLINE.pdf)

NICOLIN S., *Il mutuo riconoscimento tra mercato interno e sussidiarietà*, Padova, 2005.

OPPO G., *Libertà d'iniziativa e attività bancaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, pag. 469 ss.

OTTO C., *Unterschied der Geschäftsmodelle von Genossenschaftsbanken und Sparkassen*, Munich, 2011.

PAOLUCCI L. F., *Codice delle cooperative*, Torino, 2005.

PEEMOELLER V. H., *Finanzmarktregulierung und Volksbanken Raiffeisenbanken: Sektoradäquate Regulierung vor dem Hintergrund von Basel III*, Stuttgart, 2011.

PIPITONE M., *Scopo mutualistico e forma cooperativa delle banche popolari*, Roma, 1997.

POHL H., *Savings Banks and Credit Cooperatives in Germany: Competitors in the Same Markets for 150 Years?*, in *The journal of European economic history*, 2009, pag. 317 ss., in [www.unicreditreviews.eu/uploads/01\\_pohl\\_317-366\\_jou.pdf](http://www.unicreditreviews.eu/uploads/01_pohl_317-366_jou.pdf)

PINKE D., *Die Ertragsentwicklung deutscher Banken: Ein Vergleich zwischen Großbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken*, Munich, 2010.

PLEISTER C., *Rivoluzione tecnologica, globalizzazione, comportamento della clientela: le sfide per le banche cooperative in Germania*, in *Coop. cred.*, 2001, pag. 341 ss.

PRANTL S., ALMUS M., EGELN J., ENGEL D., *Kreditvergabe durch Genossenschaftsbanken, Kreditbanken und Sparkassen: Eine empirische Analyse von*

## BIBLIOGRAFIA

- Förderkredit* für junge, kleine Unternehmen, Discussion Paper SP II 2008 – 14, Wissenschaftszentrum Berlin, 2008, in [bibliothek.wzb.eu/pdf/2008/ii08-14.pdf](http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2008/ii08-14.pdf)
- QUACK S., HILDEBRANDT S., *Hausbank or Fournisseur? Bank services for small and medium sized enterprises in Germany and France*, Discussion paper FS I 95-102, Wissenschaftszentrum Berlin, 1995, in [www.econstor.eu/handle/10419/44048](http://www.econstor.eu/handle/10419/44048)
- RAAB S., WELZEL P., *The Economics of Regional Demarcation in Banking*, in *BGPE Discussion Paper* n. 87, 2010, in [www.bgpe.de/texte/DP/087\\_raab.pdf](http://www.bgpe.de/texte/DP/087_raab.pdf)
- RESTUCCIA G. (a cura di), *L'attività parabancaria*, Milano, 1987.
- RÖSLER M., *Der Genossenschaftliche Bankensektor*, Munich, 2010.
- RUOZI R., *Grandi manovre nel sistema bancario tedesco*, in *Economia & management*, 2009, pag. 93 ss.
- SANGIOVANNI V., *Il diritto di voto nella cooperativa tedesca*, in *Società*, 2004, pag. 782 ss.
- SANGIOVANNI V., *Il diritto di voto plurimo nella cooperativa tedesca. Cenni di comparazione con la riforma italiana*, in *Società*, 2005, pag. 256 ss.
- SCHERER P., ZELLER S., *Banking Regulation in Germany*, Stuttgart, 2009
- SCHMIDT R. H., NOTH F., *Die Entwicklung der Corporate Governance deutscher Banken seit 1950*, in [www.finance.uni-frankfurt.de/wp/2147.pdf](http://www.finance.uni-frankfurt.de/wp/2147.pdf)
- SCHRAFFL I., *Recenti sviluppi della revisione cooperativa nell'area germanofona*, in *Coop. Cred.*, 2000, pag. 561 ss.
- STICKDORN M., *Kooperation in Staat und Wirtschaft: Raiffeisenbanken-Genossenschaftsbanken*, Munich, 2007.
- SZEGO B., *La definizione di attività bancaria e finanziaria tra legge e innovazione*, in *Ente per gli studi monetari, bancari e finanziari Luigi Einaudi*, Quaderni di Ricerche n.43, Roma, 2003.



## BIBLIOGRAFIA

THEURL T., KRING T., *Governance Strukturen im genossenschaftlichen Finanzverbund: Anforderungen und Konsequenzen ihrer Ausgestaltung*, in *Arbeitspapiere des Instituts für Genossenschaftswesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster* n. 27, 2002, in [www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/fileadmin/documents/workingpapers/AP27.pdf](http://www.wiwi.uni-muenster.de/06/nd/fileadmin/documents/workingpapers/AP27.pdf)

TROTTA A., *Il localismo bancario e la credit view*, Padova, 1998.

TSCHOEPEL M., *The Member Value-strategy of co-operative banks*, in [www.euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db\\_uploads/documents/1312207947\\_n1753.pdf](http://www.euricse.eu/sites/euricse.eu/files/db_uploads/documents/1312207947_n1753.pdf)

URBANI A. (a cura di), *L'attività delle banche*, Padova, 2010.

UWE C., *Konzentration und Zentralisierung im Bankengewerbe*, Berlin, 2006

VELLA M., *Oltre il motivo del profitto. Storia, economia, gestione e finanza delle imprese cooperative italiane*, Rimini, 2010.

ZENTRALVERBAND GEWERBLICHER VERBUNDGRUPPEN E.V., *Die wesentlichen Änderung des GenG durch die Novelle 2006*, in [www.mittelstandsverbund.de/app/so.asp%3Fo%3D/\\_obj/DF48DAEB-2BEB-4AD9-A4F1-B45275D75CDC/outline/Wesentliche%2B%25C4nderungen%2BGenG.pdf](http://www.mittelstandsverbund.de/app/so.asp%3Fo%3D/_obj/DF48DAEB-2BEB-4AD9-A4F1-B45275D75CDC/outline/Wesentliche%2B%25C4nderungen%2BGenG.pdf)